



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 14 novembre 2017 - n. X/1653

Mozione concernente l'attuazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per il tumore metastatico alla mammella 3

Deliberazione Consiglio regionale 14 novembre 2017 - n. X/1654

Mozione concernente la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (Car Pooling) come misura di riduzione dello smog a costo zero o quasi 4

Deliberazione Consiglio regionale 14 novembre 2017 - n. X/1655

Mozione concernente il riconoscimento di validità giuridica alle autorizzazioni di uscita del minore dalla scuola non accompagnato, con esonero di responsabilità da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici 5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 250 del 28 novembre 2017

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 7407 al n. 7454) 7

Ordine del giorno integrativo- Deliberazioni approvate (dal n. 7455 al n. 7459) 9

Delibera Giunta regionale 20 novembre 2017 - n. X/7390

Sistematizzazione e semplificazione della disciplina relativa alle agevolazioni tariffarie in attuazione degli art. 44, 45 e 46 della l.r. 6/2012 10

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7428

Parziale modifica della «Linea di azione B - Interventi per il sostegno alla realizzazione di piani di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle ALER» di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015 di approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016 60

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7431

Modalità di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato – art. 20 co. 1 d.lgs. 150/2015 - Manifestazione di interesse per l'adesione degli operatori accreditati 63

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7432

Protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Camera di Commercio Metropolitana e Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia per la realizzazione di iniziative a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro ai sensi della legge 107 del 13 luglio 2015 71

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7433

Intervento straordinario volto a garantire il diritto allo studio per l'anno scolastico e formativo 2017/2018: integrazione finanziaria della componente «Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica» di Dote Scuola A.S. 2017/2018, di cui alla d.g.r. n. X/6426/2017 77

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7435

Integrazione del polo centrale dell'università degli Studi di Milano con la Fondazione I.R.C.C.S. istituto neurologico Carlo Besta 78

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7436

Integrazione del polo universitario di Varese afferente all'Università degli studi dell'Insubria con l'ASST Lariana 79

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7437

Integrazione del polo universitario afferente all'università degli studi di Pavia con l'ASST Pavia per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria 80

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7438

Misura a sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d'offerta residenziali per anziani di cui alla d.g.r. 7012/2017. Ulteriori determinazioni 81

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7444

«Storevolution» - Sostegno agli investimenti a favore dell'innovazione delle micro piccole e medie imprese commerciali - Definizione dei criteri. 82

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 24 novembre 2017 - n. 14744

Regolamentazione dei percorsi di formazione abilitanti e di aggiornamento per «Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28» e in attuazione della d.g.r.X/7143 del 2 ottobre 2017 90

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 24 novembre 2017 - n. 14826

Sospensione del laboratorio NEOLAC s.r.l. di Belgioioso (PV) dal registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari 103

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 27 novembre 2017 - n. 14853

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» - Aggiornamento dell'elenco delle domande ammissibili a pagamento per l'anno 2017 approvato con decreto dirigente struttura n. 9155 del 25 luglio 2017 108

Decreto dirigente struttura 28 novembre 2017 - n. 14944

Reg. UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Sottomisura 8.6 - Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e operazione 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» - Approvazione del bando per la presentazione delle domande 110

D.G. Sport e politiche per i giovani

Decreto dirigente struttura 27 novembre 2017 - n. 14916

Bando anno 2015 per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica - Assegnazione del contributo a favore del comune di Castione Ardevenno (SO) 157

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 24 novembre 2017 - n. 14742

Approvazione esiti istruttori delle domande presentate ai sensi del bando approvato con decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 - Misura B del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato (d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007): XXVI provvedimento 159

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente unità organizzativa 16 novembre 2017 - n. 14291

Impegno pluriennale di spesa a favore del comune di Vimercate (MB) ai sensi del comma 2, lettera c dell'art. 9 del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006, nella misura di € 110.000,00 per la realizzazione del piano integrativo di indagini e redazione di indirizzi progettuali relativi al sito denominato «Ex Cava Brioschi» ubicata in via del Buraghino in comune di Vimercate (MB). Riferimento d.g.r.n.7358 del 13 novembre 2017 163

Decreto dirigente unità organizzativa 27 novembre 2017 - n. 14915

Approvazione del quarto elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia 165

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 14 novembre 2017 - n. X/1653

Mozione concernente l'attuazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per il tumore metastatico alla mammella

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	44
Consiglieri votanti	n.	3
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	41
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	2

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 898 concernente l'attuazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per il tumore metastatico alla mammella, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- l'oncologia ha fatto enormi passi avanti negli ultimi anni e include oggi patologie che si cronicizzano attraverso una progressiva stabilizzazione e sintomi che si ripetono nel tempo in assenza di una cura definitiva;
- la presa in carico dei pazienti deve tener conto del cambiamento delle conoscenze, delle nuove opzioni terapeutiche disponibili, dei processi messi in atto dai team multidisciplinari che si occupano delle patologie oncologiche;
- in Lombardia è attivo un comitato esecutivo della Rete oncologica lombarda (ROL);
- la Regione Lombardia osserva con attenzione i modelli di presa in carico dei pazienti e valuta l'accesso ai nuovi trattamenti nell'ambito dell'appropriatezza e dalla limitazione delle risorse disponibili;

evidenziato che

- il carcinoma della mammella, costituisce la patologia tumorale più frequente nelle donne rappresentando la seconda causa di morte in Europa;
- i tumori della mammella figurano al primo posto per incidenza sia tra le donne di età ≤ 49 anni (41 per cento), sia nella classe d'età 50-69 anni (35 per cento), sia in quella di età ≥ 70 anni (21 per cento);
- il carcinoma della mammella è responsabile del 28 per cento delle morti per causa oncologica prima dei 50 anni, del 21 per cento tra i 50 e i 69 anni e del 14 per cento dopo i 70 anni;
- le giovani donne malate di cancro al seno sono colpite in modo particolare da problemi come la reintegrazione nel mercato del lavoro e una scarsa solidità finanziaria e si trovano inoltre a confrontarsi con problemi assai specifici di pianificazione della vita, come la sterilità dovuta a cure ormonali o una diagnosi effettuata nel corso della gravidanza;

ricordato che

- una risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 25 ottobre del 2006 invitava gli Stati membri a garantire entro il 2016 un'assistenza capillare con unità mammarie interdisciplinari (Breast Unit) in base agli orientamenti UE, visto che la cura in unità interdisciplinari migliora le possibilità di sopravvivenza e incrementa la qualità della vita;
- nel 2014 la Conferenza Stato-Regioni approvava il documento «Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» sollecitando le Regioni a costituire le Breast Unit;

preso atto che

- Regione Lombardia, attraverso la propria programmazione sanitaria e attraverso i provvedimenti di attuazione, ha attivato già da anni, un approccio globale, integrato e multidisciplinare alla malattia oncologica che anticipa l'impo-

stazione culturale e metodologica delle raccomandazioni europee e concretizza, nell'ambito del proprio territorio, le indicazioni nazionali;

- Regione Lombardia ha recentemente ampliato su tutto il territorio regionale le fasce di età target per lo screening mammografico da 50-69 anni a 45-74 anni e per lo screening del colon retto da 50-69 anni a 50-74 anni;
- all'interno della Regione Lombardia esiste la Breast Unit che rappresenta un modello assistenziale certificato a livello nazionale;
- la Breast Unit provvede alla definizione di un percorso di diagnosi e cura basato sulla multidisciplinarietà, al raggiungimento di un consistente bacino di popolazione, al rispetto di requisiti qualitativi e quantitativi dalla fase di screening alla malattia avanzata;
- la Breast Unit include dunque risorse umane (team multidisciplinare), risorse diagnostico/terapeutiche e fisiche e presenta vantaggi di razionalizzazione dei costi, standardizzazione delle terapie, incremento della sopravvivenza e centralizzazione dei percorsi;

evidenziato, altresì, che

le associazioni pazienti svolgono oggi un ruolo strategico nella fase socio-assistenziale della malattia. Il progetto «La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere», che include 13 associazioni di pazienti coordinate da Salute Donna Onlus, sta dialogando con le istituzioni regionali attraverso la promozione di un intergruppo che include tutti i gruppi consiliari del Consiglio regionale della Lombardia;

considerato che

- la gestione del tumore alla mammella implica quattro fasi principali: screening e prevenzione, diagnosi e stadiazione, terapia, follow-up;
- è importante analizzare il processo relativo alla gestione della cronicità del tumore mammario metastatico al fine di garantire le migliori cure in una fase così critica della patologia;
- la Regione Lombardia ha attivato dal 2006 una ROL che ha definito delle linee guida sulle malattie oncologiche e, nello specifico, sul tumore alla mammella, avendo già definito una serie di indicatori per misurare i processi di presa in carico e di cura dei pazienti;
- per garantire la migliore presa in carico delle pazienti è risultata strategica l'individuazione di un panel di indicatori in grado di quantificare la performance della rete e dei processi che la compongono. Tutto ciò con l'obiettivo ultimo di tracciare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) specifico per il tumore alla mammella metastatico;
- questi indicatori e percorsi di riferimento sono stati identificati e definiti da un tavolo di lavoro posto in essere dalla ROL con il Politecnico di Milano e comunicati alle Breast Unit presenti sul territorio;
- il tavolo di lavoro ha stabilito che la gestione del tumore metastatico potrebbe essere migliorata attraverso la descrizione capillare dei processi e del modello organizzativo adottato;

considerato, inoltre, che

a questo fine potrebbe essere necessaria la redazione dei seguenti documenti:

- carta dei servizi sanitari offerti alla paziente;
- descrizione del modello organizzativo adottato;
- descrizione delle modalità seguite nel corso dei meeting multidisciplinari del personale coinvolto nel processo di presa in carico e cura;
- descrizione del ruolo che le associazioni pazienti svolgono in ambito socio-assistenziale e loro inserimento nei team multidisciplinari;
- definizione di indicatori di misura della qualità del processo di presa in carico e cura;
- verifica delle attività poste in essere attraverso audit basati su specifiche linee guida e sul ruolo di Agenas;

evidenziato che

- la fase successiva di questo lavoro di eccellenza è la definizione di un PDTA per il tumore alla mammella metastatico partendo dai bisogni delle pazienti, ispirandosi ai principi di efficienza ed equità del sistema sanitario;

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

- in questa direzione vanno il concetto di cure simultanee e continuità della cura oltre alla rilevanza delle cure palliative e del supporto assistenziale;
- la simultaneità consente infatti di anticipare i bisogni e le esigenze delle pazienti;
- le cure palliative assumono una funzione socio-assistenziale nell'obiettivo di garantire il miglior trattamento in una fase terminale della malattia;
- la risposta alle necessità di carattere socio-assistenziale trova il suo naturale supporto nell'azione delle associazioni pazienti;
- le associazioni pazienti svolgono un ruolo fondamentale per il processo di umanizzazione delle cure e nella continuità assistenziale dalla struttura sanitaria fino alla dimora;

rilevato che

- è necessario dunque approfondire sia l'analisi del modello attuale della gestione del tumore alla mammella metastatico sia la formalizzazione dei percorsi di presa in carico e cura della paziente con tumore alla mammella metastatico al fine di giungere all'attuazione di nuovi e più compiuti modelli di gestione;
- solo attraverso questa analisi e solo attraverso l'adozione di un PDTA specifico sui bisogni socio-sanitari delle pazienti si potranno ulteriormente ottenere i potenziali benefici del modello proposto;

impegna la Giunta regionale

- a favorire l'attuazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) specifico per i bisogni di salute e assistenza delle pazienti affette da tumore metastatico alla mammella, al fine di accrescere l'efficacia dell'intervento sanitario, seguendo i principi di equità, sostenibilità e appropriatezza del sistema sanitario;
- a incentivare e sostenere il ruolo delle associazioni pazienti e, in particolare, quelle che si occupano della promozione della salute delle donne, al fine di accrescere progressivamente l'umanizzazione delle cure e la migliore presa in carico delle pazienti affette da tumore alla mammella metastatico."

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 14 novembre 2017 - n. X/1654
Mozione concernente la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (Car Pooling) come misura di riduzione dello smog a costo zero o quasi

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	58
Consiglieri votanti	n.	57
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	57
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 899 concernente la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (Car pooling) come misura di riduzione dello smog a costo zero o quasi, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- nonostante la crisi del mercato dell'automobile e il rilevante calo delle immatricolazioni (nel 2013 ha toccato il 7,1 per cento), le automobili private italiane sono più di 37 milioni, il numero più alto in Europa, e sono responsabili di inquinamento, congestione, incidenti e consumo del suolo tra i più alti in Europa;
- il parco circolante tra il 2008 e il 2012 è aumentato del 2,73 per cento, cioè di 986.612 autovetture;

premessi, inoltre, che

- il nostro paese è da sempre legato a una solida tradizione motoristica e, in particolare, le automobili rimangono in testa ai principali mezzi di trasporto scelti per spostarsi nelle città (93 per cento);
- la maggioranza degli italiani continua a considerare l'automobile personale come il mezzo di trasporto preferito e il tasso di motorizzazione e di pluri-motorizzazione delle famiglie italiane è tra i più alti d'Europa;

considerato che

con la crisi finanziaria i proprietari di automobili sono diventati più sensibili all'aumento di: prezzi del carburante, costi di parcheggio e imposizioni locali quali pedaggi e tasse sul traffico. Secondo il Rapporto sulla mobilità in Italia (realizzato da Irsfort con il centro ricerche Hermes e Asstra e Anav), dal 2008 al 2012, il numero degli spostamenti non ha fatto che calare passando, nel giorno medio feriale, dai 128 milioni del 2008 ai 97,5 del 2012, con una riduzione del 23,9 per cento;

considerato, inoltre, che

- la disponibilità di un considerevole parco auto private in circolazione, l'aumento dei costi per il mantenimento dell'automobile e, non da ultimo, la scarsità di risorse destinate al trasporto pubblico locale fanno dell'Italia il paese ideale per sperimentare nuove forme di mobilità, anche basate sulla condivisione dell'uso degli autoveicoli;
- nei paesi del nord Europa e negli Stati Uniti d'America si sta diffondendo la cosiddetta «sharing economy», ossia una forma di economia basata sulla condivisione;
- nel settore del trasporto esistono già da diverso tempo iniziative rappresentative di sharing economy che hanno anche il pregio di garantire una mobilità più sostenibile. Si tratta del car sharing, ovvero l'uso, su prenotazione, di automobili dislocate in precisi punti del territorio, del car pooling, ovvero la condivisione di un'automobile privata da parte di un gruppo di persone che si muovono per lavoro, studio o altre attività lungo lo stesso percorso e nei medesimi orari o, ancora, del ride sharing, moderna rivisitazione dell'autostop;
- la conoscenza e la diffusione delle forme di sharing economy applicate alla mobilità è però in Italia molto ridotta rispetto agli altri paesi europei;

appreso che

- la mobilità in Italia è sempre più legata a spostamenti di breve raggio. La somma degli spostamenti di passeggeri al di sotto di 10 chilometri incide il 70 per cento del totale e quindi aumentare il tasso di occupazione dei veicoli in città, oggi di 1,2 passeggeri, comporterebbe un immediato abbattimento della congestione del traffico veicolare e dell'inquinamento, un risparmio energetico nonché una riduzione del rischio di incidentalità e un'ottimizzazione dei parcheggi delle vetture;

- se si viaggiasse con automobili piene, condividendo i posti liberi, si risparmierebbero ogni anno ben 40 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (CO₂). Il car pooling potrebbe quindi dare un considerevole contributo nel raggiungimento degli obiettivi europei in termini di emissioni di CO₂;

appreso, inoltre, che

- in Italia la congestione costa l'1,5 per cento del PIL, ovvero più di 20 miliardi di euro (Ambrosetti 2012). A livello di singolo utente questo implica che il costo aggiuntivo delle ore trascorse nel traffico, in alcune città, può superare anche 1.000 euro annui per un utente del trasporto privato e 600 euro per un utente del trasporto pubblico;

- oltre ai costi sociali, ci sono poi quelli individuali: il costo medio dell'automobile per singolo automobilista è di 5.500 euro l'anno (fondazione Caracciolo, 2007), mentre in termini di costi di trasporto, secondo uno dei principali operatori di car pooling, i vantaggi per gli utenti sarebbero stati quantificati in 55 miliardi di euro in benzina e in pedaggi, una cifra pari al 3,5 per cento del PIL italiano, con un abbattimento dei costi di trasporto che può arrivare quasi al 50 per cento per le tratte medio lunghe e, per chi mette a disposizione la propria automobile, fino al 75 per cento;

constatato che

- il car pooling è già, a livello normativo, una applicazione del principio di mobilità sostenibile in particolare nel decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998 sulla mobilità sostenibile nelle aree urbane, il quale ha previsto che i

comuni incentivino «associazioni o imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture»;

- la legge 24 novembre 2000, n. 340, ha istituito i piani di mobilità urbana (PUM), che hanno tra gli obiettivi anche quello di minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata, nonché l'incremento della capacità di trasporto e l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling;
- la crescita costante di utenti dei portali web che favoriscono l'incontro tra l'offerta di posti in auto di singoli guidatori con la domanda di spostamenti conferma la disponibilità dei viaggiatori ad utilizzare forme di trasporto ambientalmente più sostenibili nonché più economiche, grazie alla condivisione dei costi di viaggio tra passeggeri e guidatore;

constatato, inoltre, che

- nella risposta all'interrogazione n. 2409 «Promozione dell'uso condiviso di veicoli privati car pooling», l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, richiama il passaggio della l.r. 6/2012 in cui la legge attribuisce ai comuni e alle province, nell'ambito delle agenzie per il trasporto pubblico già costituite o in fase di costituzione, il compito di sviluppare forme di mobilità sostenibile ed innovative e dei servizi di mobilità, anche di soggetti privati, da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
- nel PRMT di Regione Lombardia sono individuate diverse strategie funzionali a perseguire l'obiettivo di sviluppare ulteriori iniziative di promozione della mobilità sostenibile tra cui l'attivazione di azioni di educazione, sensibilizzazione e ricerca sulla mobilità sostenibile;
- il PRMT prevede una cabina di regia per la mobilità sostenibile come strumento per la pianificazione, promozione e l'accompagnamento di iniziative trasversali per la mobilità sostenibile da sviluppare sul territorio. Al momento tale cabina di regia non risulta ancora attivata;

considerato che

l'Assessore all'Ambiente e sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, in riferimento ai superamenti dei valori limite per gli inquinanti dell'aria verificatisi in questi ultimi giorni e all'entrata in vigore delle misure temporanee antismog, ha dichiarato: «Insieme alle altre regioni ci siamo impegnati per attuare delle misure antismog, comuni e omogenee, che possano risultare maggiormente efficaci per tutta l'area del bacino padano. Le condizioni climatiche, tuttavia, al momento non favoriscono la dispersione delle polveri. Credo che ognuno debba fare la propria parte e mettere in pratica le cosiddette buone pratiche come l'utilizzo dei mezzi pubblici e il car pooling.» (fonte: Lombardia Notizie 16 ottobre 2017);

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- ad attuare forme di promozione e di informazione degli utenti in collaborazione con comuni, enti pubblici e imprese con più di cinquanta addetti, anche al fine di implementare i relativi siti internet con spazi dedicati alle informazioni sul car pooling, rendendo questi soggetti parte attiva di un processo di informazione dei cittadini sui sistemi di mobilità alternativa per muoversi e in particolare per raggiungere le proprie sedi;
- a istituire quanto prima la cabina di regia prevista dal PRMT e a fare in modo che essa agisca come strumento per la promozione e l'accompagnamento di iniziative trasversali per la mobilità sostenibile, prevedendo su tale tema campagne annuali di informazione e di educazione e occupandosi in maniera incisiva di tutte le azioni volte a incentivare il car pooling;
- a esortare comuni e province affinché, attraverso le agenzie per il trasporto pubblico, sviluppino tra le forme di mobilità sostenibile anche l'incentivazione all'uso del car pooling, attraverso tutte le azioni necessarie alla promozione e all'utilizzo di tale forma di mobilità.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

D.c.r. 14 novembre 2017 - n. X/1655

Mozione concernente il riconoscimento di validità giuridica alle autorizzazioni di uscita del minore dalla scuola non accompagnato, con esonero di responsabilità da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	57
Consiglieri votanti	n.	56
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	56
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 905 concernente il riconoscimento di validità giuridica alle autorizzazioni di uscita del minore dalla scuola non accompagnato, con esonero di responsabilità da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- è di primaria importanza garantire e implementare l'attuazione della tutela dei diritti fondamentali dei minori in tutto il paese;
- i bambini sono da considerarsi soggetti autonomi, titolari di diritti soggettivi e che devono essere sostenuti ed aiutati nella loro crescita, responsabilizzandoli sin da piccoli a tenere comportamenti corretti anche nei confronti degli altri;
- è diritto di ogni bambino ricevere un'adeguata istruzione, al fine della sua formazione pedagogica, civica e personale;
- il trattato sull'Unione europea, all'articolo 3, paragrafo 3, individua la protezione dei diritti del fanciullo come obiettivo generale dichiarato dall'Unione europea;
- i diritti dell'infanzia sono particolare oggetto di tutela anche da parte della CEDU, al cui suo protocollo 1 richiede agli stati firmatari di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori nell'educazione dei loro figli;
- anche la legislazione nazionale valorizza i diritti dei minori con norme di rango costituzionale;
- nell'ottica di una piena attuazione dell'articolo 30, comma 1, della Costituzione che stabilisce che è diritto dei genitori educare i figli, al fine di scongiurare l'applicazione del Codice Penale (articolo 591) che prospetta il reato di abbandono di minore o di incapace, è necessario sostenere e sviluppare significativamente l'autonomia personale dei ragazzi con disabilità ed eliminare ogni discriminazione rispetto ai loro compagni;

considerato che

- l'articolo 28 della Costituzione estende allo Stato e agli enti pubblici la responsabilità dei docenti, quali funzionari e dipendenti pubblici;
- gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile disciplinanti la responsabilità oggettiva prevista in capo ai genitori e ai precettori in caso di omissione dell'obbligo di vigilanza sui minori loro affidati, nonché gli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile;

preso atto

della valenza dei precetti giuridici civili e di quelli penali, con particolare riguardo all'articolo 591 del Codice Penale (abbandono di minori), nonché nel T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 267, in materia di vigilanza degli studenti durante l'uscita da scuola;

preso atto, altresì, che

- tutti i soggetti, tra cui la famiglia e la scuola, in particolar modo sono giuridicamente obbligati e accomunati nella ricerca di un armonico percorso di personalizzazione e socializzazione del minore, che tenga conto dell'età, delle sue capacità, delle sue espressioni e inclinazioni;

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

- il d.lgs. 154/2013, in materia di filiazione, ha ancor di più accentuato l'importanza della famiglia nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui propri figli, qualificando gli stessi genitori come unici rappresentanti legali del minore sino alla maggiore età e, quindi, quali soggetti in grado di valutare le modalità più idonee a regolamentare la mobilità nell'ambito del territorio di loro appartenenza;

considerato, ancora, che

favorire l'autonomia di spostamento dei più piccoli, si riflette positivamente sul loro sviluppo psico-fisico e che ciò sgraverebbe le famiglie dall'obbligo di riprendere i figli dall'uscita da scuola, alla fine delle lezioni;

posto che

la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha individuato la responsabilità in capo al dirigente scolastico che non aveva agito secondo i canoni delle norme sulla responsabilità, di cui agli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile;

vista

- la presa di posizione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, e il conseguente atteggiamento assunto dai dirigenti scolastici con l'emanazione di circolari ad hoc con le quali i genitori degli alunni, fino a quattordici anni, sono obbligati a riprendere i figli all'uscita della scuola;
- la difficoltà nella gestione del ménage familiare che la circolare ha prodotto nella quotidianità delle famiglie;
- la necessità di rendere coerente lo stato di fatto, che impone una puntuale attenzione giuridica, con l'armoniosa crescita dei nostri ragazzi;
- la necessità di apporre un correttivo di cui sopra, peraltro già al vaglio del Governo;

impegna la Giunta regionale

affinché avvii un dialogo proficuo ed efficace con il Governo, in modo da sollecitare la predisposizione di un modello unico di autorizzazione valido anche per gli alunni con disabilità, di uscita da scuola del minore, da sottoporre alle famiglie degli scolari esercenti la relativa potestà, la cui sottoscrizione esoneri il personale scolastico, ivi compresi i dirigenti scolastici, dalla responsabilità civile e penale, connessa all'obbligo di vigilanza al termine delle quotidiane lezioni e, con ciò, valorizzi la crescita dei nostri ragazzi.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 250 del 28 novembre 2017
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 7407 al n. 7454)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE (Relatore l'assessore Garavaglia)

7407 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - FONDO PER LA COPERTURA DEI RESIDUI PERENTI - 2° PROVVEDIMENTO

7408 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4, L.R. 23/2013) - 2° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Maroni)

AG05 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

7409 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 4326/17, RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO - SEZ. 9 - AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE N. 068201660082970901000 ANNI D'IMPOSTA 2010-2012. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. TO ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 651/2017)

7410 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 3450/17, RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, SEZ. 9, IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA ANNI D'IMPOSTA 2010-2011 E 2012. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. TO ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 2017/690)

7411 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 3115/17, RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, SEZ. 16, IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA ANNI D'IMPOSTA 2010-2011 E 2012. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. TO ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 2017/694)

7412 - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 1467/14/2017 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO IN MATERIA DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 2017/0681)

7413 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA TAR LOMBARDIA - MILANO N. 1151/2017 CHE HA RESPINTO L'ISTANZA DI SOSPENSIONE AVANZATA NEL RICORSO RG N. 1520/2017 VOLTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO, FRA L'ALTRO, DELLA DGR N. 6551 DEL 4 maggio 2017 RECANTE «RIORDINO DELLA RETE DI OFFERTA E MODALITÀ DI PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV. TI MARIA EMILIA MORETTI E PIO DARIO VIVONE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 702/2017)

AL AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE

(Relatore il Presidente Maroni)

AL01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO PROGRAMMI EUROPEI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

7414 - COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA «REGAL» (REGIONI EUROPEE INNOVATRICI IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA TERRITORIALE ED IN MATERIA DI ALIMENTAZIONE, GASTRONOMIA E BENESSERE) E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO. (PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO PER DECORRENZA TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DA PARTE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE AI SENSI

DELL'ART. 1 COMMI 24 E 26 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2001) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FAVA)

DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE (Relatore l'assessore Garavaglia)

AM - DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

7415 - CONTRAZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI UN MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL «FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N. 104» E SOTTOSCRIZIONE DI UN ADDENDUM AL CONTRATTO STIPULATO NEL 2015

7416 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE

7417 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 6 novembre 2017 «INTERVENTI REGIONALI DI AIUTO E ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA PER CONOSCERE E PREVENIRE I PROCESSI DI RADICALIZZAZIONE VIOLENTA»

(Relatore il Presidente Maroni)

7418 - APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA REGIONE LOMBARDIA, REGIONE LIGURIA E ARCA SPA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL

AM04 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SIREG

7419 - APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA REALE E PARCO DI MONZA, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2003 N. 2 E DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

7420 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2015 N. 39, DEL «PIANO DI ATTIVITÀ 2018-2020» PER IL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - SETTORE LOMBARDO

7421 - PROMOZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO SPERIMENTALE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA

7422 - APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'EX MONASTERO DI SANTA MONICA E MAGAZZINO CARRI SITO IN CREMONA, VIA BISSOLATI, COME NUOVA SEDE DEL POLO UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

7423 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA D.G.R. X/6394 DEL 27 MARZO 2017 «DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI ARCA S.P.A.: STRUMENTI DI ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL»

7424 - APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE SANTO SPIRITO DI SONCINO (III LOTTO) IN COMUNE DI SONCINO (CR)

7425 - RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 102/90 («LEGGE VALTELLINA») - ANNO 2016

7426 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELL'INTESA RELATIVA AL FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI - ANNUALITÀ 2014 - 17

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
(Relatore il Vice Presidente Sala)

U130 - PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

7427 - ESTENSIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DI ALER MILANO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1 DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2015, N. 42 «DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE (...) - COLLEGATO 2016»**7428** - PARZIALE MODIFICA DELLA «LINEA DI AZIONE B - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PIANI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLE ALER» DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELLA D.G.R. N. X/4142 DEL 8 ottobre 2015 DI APPROVAZIONE DEL SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PRERP 2014-2016**7429** - ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGRAMMA D'AZIONE 2017 - AZIONI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI IMPRESE LOMBARDE ALL'ESTERO - LOMBARDIA POINT**DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**
(Relatore l'assessore Aprea)

E130 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E POLITICHE EUROPEE

7430 - RELAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 33 DELLA L.R. 22/2006 «IL MERCATO DEL LAVORO IN LOMBARDIA», DELLA L.R. 19/2007 «NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA», COME MODIFICATI DALLA LEGGE REGIONALE 30/2015 «QUALITA', INNOVAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE NEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO IN LOMBARDIA»

E131 - MERCATO DEL LAVORO

7431 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO - ART. 20 CO. 1 D.LGS. 150/2015 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ADESIONE DEGLI OPERATORI ACCREDITATI**7432** - PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015

E132 - SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

7433 - INTERVENTO STRAORDINARIO VOLTO A GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2017/2018: INTEGRAZIONE FINANZIARIA DELLA COMPONENTE «CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA» DI DOTE SCUOLA A.S. 2017/2018, DI CUI ALLA D.G.R. N. X/6426/2017**7434** - RIFINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA LOTTA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA NEL TRIENNIO 2017-2019 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018**DIREZIONE GENERALE G WELFARE**
(Relatore l'assessore Gallera)

G151 - CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE

7435 - INTEGRAZIONE DEL POLO CENTRALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO CON LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA**7436** - INTEGRAZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO DI VARESE AFFERENTE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA CON L'ASST LARIANA**7437** - INTEGRAZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO AFFERENTE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA CON L'ASST PAVIA PER IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

G152 - PROGRAMMAZIONE RETE TERRITORIALE

7438 - MISURA A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER I CARICHI DI CURA ACCESSORI DELLA PERSONA RICOVERATA IN UNITA' D'OFFERTA RESIDENZIALI PER ANZIANI DI CUI ALLA D.G.R. 7012/2017. ULTERIORI DETERMINAZIONI**DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE**
(Relatore l'assessore Cappellini)

L131 - VALORIZZAZIONE CULTURALE

7439 - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «HUB LEONARDO ROAD SHOW 2016-2019: 73A COLUMBUS DAY PARADE 2017» IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE STELLINE DI MILANO**DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA**
(Relatore l'assessore Fava)

M131 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

7440 - REGOLAMENTO (UE) 1308/203 DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1149 E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1150 DELLA COMMISSIONE. APPLICAZIONE DELLA MISURA INVESTIMENTI OCM VINO IN REGIONE LOMBARDIA A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2017/2018**DIREZIONE GENERALE N SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI**
(Relatore l'assessore Rossi)

N130 - SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

7441 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO LA PROROGA DELLE «LINEE GUIDA E PRIORITÀ D'INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA MOTORIA E DELLO SPORT IN LOMBARDIA NEL TRIENNIO 2015-2017» (ART. 3 L.R. 26/2014)**7442** - INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA RIPARTIZIONE DEL «FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI» PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE ED APPRENDIMENTO ESPERENZIALE PER I GIOVANI NELL'AMBITO DEGLI ORATORI LOMBARDI**DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO**
(Relatore l'assessore Parolini)

O130 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI

7443 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER I GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI OVE SONO INSTALLATE LE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 9 DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8**7444** - «STOREVOLUTION» - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELL'INNOVAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI - DEFINIZIONE DEI CRITERI

O134 - PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

7445 - FIERE DI PROMOZIONE TURISTICA SUI MERCATI ITALIA/ESTERO ANNO 2018

O135 - COMPETITIVITÀ, SVILUPPO E ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

7446 - INCREMENTO DI RISORSE PER LA MISURA «AL VIA» - AGEVOLAZIONI LOMBARDE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

TI AZIENDALI - ASSE III - AZIONE III.3.C.1.1 - POR FESR 2014-2020, CON RIFERIMENTO ALLA DGR X/5892 DEL 28/11/2016

O136 - MODA E DESIGN, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015

7447 - PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO IN LOMBARDIA: RIFINANZIAMENTO DELLA LINEA A «BANDO PER LA PROMOZIONE INNOVATIVA DEL PRODOTTO CICLOTURISMO IN LOMBARDIA» E LINEA B2 «INFRASTRUTTURAZIONE PERCORSI CICLABILI MINORI

DIREZIONE GENERALE R UNIVERSITÀ, RICERCA E OPEN INNOVATION

(Relatore l'assessore Del Gobbo)

R130 - PROGRAMMAZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E UNIVERSITÀ

7448 - SCHEMA DI ACCORDO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO «PERFORM WATER 2030» CON CAPOFILA CAP HOLDING SPA (DGR N. 5245/2016 - AZIONE I.1.B.1.3 - ASSE I POR FESR 2014-2020) - CUP E46D17000120009

7449 - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PARCO TECNOLOGICO PADANO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 24, DELLA L.R. 22/2017 «ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2017/2019 - I PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI». PRECISAZIONI IN MERITO ALLA D.G.R. X/7332/2017 E APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

7450 - APPROVAZIONE DEL III AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - S3 DI REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

(Relatore l'assessore Sorte)

S131 - SERVIZI E RETI PER LA MOBILITÀ

7451 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO TAXI DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO: MODIFICA DEI TEMPI DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA UNIVOCA DEI TURNI DEL BACINO AEROPORTUALE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/6025/2016; DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE

7452 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI SOVRAREGIONALI E TRANSFRONTALIERI

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

T130 - RISORSE IDRICHE

7453 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, CONI LOMBARDIA E LE AZIENDE DEL GRUPPO WATER ALLIANCE DENOMINATO «ACQUA ECO SPORT»

T134 - PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

7454 - APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE «GARZAIA DI POMPONESCO», DELLA Z.S.C. IT0B0015 «POMPONESCO» E DELLA Z.P.S. IT20B0402 «RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO»

Ordine del giorno integrativo- Deliberazioni approvate (dal n. 7455 al n. 7459)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

(Relatore l'assessore Garavaglia)

7455 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 38° PROVVEDIMENTO

7456 - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4 LETT. C) - AGGIORNAMENTO PROSPETTO DI RACCORDO ATTIVITÀ 2017-2019 DI EUPOLIS - 39° PROVVEDIMENTO

7457 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO 4) - 40° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Maroni)

AG05 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

7458 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA N. 2219/2017 CON LA QUALE IL TAR LOMBARDIA ACCOGLIE IL RICORSO PROMOSSO PER L'ANNULLAMENTO, FRA L'ALTRO, DEL DECRETO 30 MAGGIO 2016 N. 4917 DI REGIONE LOMBARDIA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE DI REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI AGGREGATI. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARIA LUCIA TAMBORINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE

DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

(Relatore il Presidente Maroni)

AM04 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SIREG

7459 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E LE COMUNITÀ MONTANE DI VALLE CAMONICA, VALLE SABBIA E VALLE TROMPIA E I COMUNI DI ANFO, ARTOGNE, BAGOLINO, BERZO INFERIORE, BIENNO, BORNIO, BRENO, COLLIO, DARFO BOARIO TERME, ESINE, GIANICO, OSSIMO, PIAN CAMUNO E PROVINCIA DI BRESCIA E UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE CAMONICA PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPRESORIO DELLE TRE VALLI (VALLE CAMONICA - VALLE TROMPIA - VALLE SABBIA)

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

D.g.r. 20 novembre 2017 - n. X/7390
Sistematizzazione e semplificazione della disciplina relativa alle agevolazioni tariffarie in attuazione degli art. 44, 45 e 46 della l.r. 6/2012

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 «Disciplina del settore dei trasporti», con particolare riguardo agli artt. 44, 45 e 46, nonché il Regolamento Regionale 10 giugno 2014, n. 4 «Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)», di seguito denominato Regolamento;

Richiamate le Delibere di Giunta regionale aventi ad oggetto la disciplina delle agevolazioni tariffarie in attuazione delle disposizioni normative sopra citate:

- n. 627 del 6 settembre 2013 «Agevolazioni tariffarie: determinazioni in merito ai controlli regionali e ai rimborsi»;
- n. 2275 del 1 agosto 2014 «Disciplina delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. n. 6/2012 e art. 28 del regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 2683 del 21 novembre 2014 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2014 e modifiche e integrazioni alla delibera della giunta regionale n. 2275 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto «Disciplina delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. n. 6/2012 e art. 28 del regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 3782 del 3 luglio 2015 «Disciplina delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. n. 6/2012 e art. 28 del regolamento regionale n. 4/2014 e determinazioni in merito alla tessera unica regionale di cui all'art. 29 del regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 4541 del 10 dicembre 2015 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2015. Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 4737 del 22 gennaio 2016 «Definizione delle attività regionali per il controllo dei requisiti previsti per il rilascio delle agevolazioni tariffarie di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 46, c. 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
- n. 5896 del 28 novembre 2016 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2016. Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 5898 del 28 novembre 2016 «Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie di cui agli artt. 45 e 46 della l.r. n. 6/2012, alle sanzioni di cui all'art. 46 c. 2 e alla loro rateizzazione: approvazione dello schema di convenzione per la gestione del processo di rilascio delle agevolazioni tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale e modifiche alla dgr 4541/2015»;
- n. 6275 del 27 febbraio 2017 «Integrazione della d.g.r. n. 5898 del 28 novembre 2016. Determinazioni in merito alle sanzioni e all'improcedibilità del procedimento sanzionatorio delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale, di cui all'art. 46 c. 2 della l.r. n. 6/2012»;
- n. 7302 del 30 ottobre 2017 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2017. Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014»;

Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 3552 del 30 marzo 2017, relativo all'approvazione della modulistica necessaria al rilascio e rinnovo delle agevolazioni tariffarie, nonché per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi ivi inclusi i procedimenti sanzionatori;

Richiamato inoltre il Contratto di servizio vigente con Trenord s.r.l. approvato con d.g.r. n. 1263/2014 che prevede che la Carplus Lombardia annuale sia utilizzabile sui servizi ESCity e simi-

lari, nonché sui servizi ferroviari regionali di 1° classe, in abbinamento alle agevolazioni tariffarie regionali;

Ritenuto opportuno effettuare una ricognizione della normativa nazionale vigente relativamente al legittimo riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni deliberative sopra citate per il rilascio ed il rinnovo annuale delle agevolazioni tariffarie ai soggetti beneficiari, suddivisi per singola categoria di beneficiari, come indicato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì opportuno, in attuazione dei principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza e al fine di favorire l'accesso al sistema delle agevolazioni tariffarie e nel contempo migliorarne la gestione amministrativa, procedere alla ricognizione ed aggiornamento:

- di tutti i requisiti, le condizioni e le modalità di utilizzo delle agevolazioni tariffarie, come da allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto
- di tutti i procedimenti amministrativi contenuti negli atti di Giunta sopra citati, come da allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che con l'Allegato A) alla d.g.r. n. 5898/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione delle agevolazioni tariffarie, tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia contenente i medesimi impegni di cui all'Allegato D) alla d.g.r. n. 2275/2014 avente durata pari a un biennio decorrente dalla data della relativa sottoscrizione;

Preso atto che in data 27 gennaio 2017 Regione ha proceduto alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione delle agevolazioni tariffarie per il biennio 2017-2018 con l'azienda Trenord srl;

Ritenuto di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale, come da allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione dello schema approvato con l'Allegato A) alla d.g.r. n. 5898/2016, ferma restando la validità della Convenzione per la gestione delle agevolazioni tariffarie sottoscritta in data 27 gennaio 2017 da Regione con l'azienda Trenord srl per il biennio 2017-2018;

Valutata la conseguente necessità di procedere alla revoca degli atti di Giunta citati nel primo «RICHIAMATE» del presente atto nelle parti relative alle agevolazioni tariffarie laddove diversamente disciplinate nel presente atto, mantenendone salvi gli effetti prodotti;

Vista la d.g.r. 7302 del 30 ottobre 2017 che definisce la quantificazione delle risorse per la valorizzazione economica per l'anno 2017, unitamente al conguaglio per l'anno 2016, dandone copertura nel Bilancio pluriennale 2017 - 2019: al capitolo 10.02.104.8672 per € 1.336.741,08 nell'esercizio 2017 e per € 273.886,26 nell'esercizio 2018; al capitolo 10.02.103.8021 per € 10.719.918,72 nell'esercizio 2017 e per € 2.348.145,13 nell'esercizio 2018;

Ritenuto, inoltre, che le spese a carico di Regione per gli anni 2018 e 2019 sono stimabili e trovano copertura, nel Bilancio pluriennale 2017 - 2019, come di seguito specificato:

- per la valorizzazione relativa agli anni 2018 e 2019 l'importo è stimabile in 26,8 milioni di euro complessivi, gli importi annui saranno puntualmente definiti in successivi atti come dalla procedura di cui allegato C.7, che sono garantiti sui capitoli 10.02.103.8672 e 10.02.104.8021 per 11,2 milioni a valere sull'esercizio 2018 e 15,6 milioni a valere sull'esercizio 2019;
- per il procedimento di rimborso di cui all'allegato C.6 l'impegno è stimabile in 15.000 euro annui a valere sul capitolo 10.02.109.10163;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che il riconoscimento dei requisiti previsti per il rilascio ed il rinnovo delle agevolazioni tariffarie avviene sulla base della normativa nazionale vigente di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere alla ricognizione ed aggiornamento:

- dei requisiti, delle condizioni e delle modalità di utilizzo delle agevolazioni tariffarie, contenute negli atti di Giunta sopra citati, come da allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di tutti procedimenti amministrativi contenuti negli atti di Giunta citati in premessa, come da allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale, come da allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione dello schema approvato con l'Allegato A) alla d.g.r. n.5898/2016, ferma restando la validità della Convenzione per la gestione delle agevolazioni tariffarie sottoscritta in data 27 gennaio 2017 da Regione con l'azienda Trenord srl per il biennio 2017-2018;

4. di dare mandato, in attuazione del principio di semplificazione, alla competente struttura della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità alla definizione della modulistica necessaria per i procedimenti amministrativi disciplinati all'allegato C);

5. di procedere alla revoca degli atti di Giunta n. 627 del 6 settembre 2013, n. 2275 del 1 agosto 2014, n. 2683 del 21 novembre 2014, n. 3782 del 3 luglio 2015, n. 4541 del 10 dicembre 2015, n. 4737 del 22 gennaio 2016, n. 5896 del 28 novembre 2016, n. 5898 del 28 novembre 2016, n. 6275 del 27 febbraio 2017 e n. 7302 del 30 ottobre 2017 nelle parti relative alle agevolazioni tariffarie laddove diversamente disciplinate nel presente atto, mantenendone salvi gli effetti prodotti;

6. di stabilire che le spese a carico di Regione per gli anni 2018 e 2019 sono stimabili e trovano copertura, nel Bilancio pluriennale 2017 - 2019, come di seguito specificato:

- per la valorizzazione relativa agli anni 2018 e 2019 l'importo è stimabile in 26,8 milioni di euro complessivi, gli importi annui saranno puntualmente definiti in successivi atti come dalla procedura di cui allegato C.7, che sono garantiti sui capitoli 10.02.103.8672 e 10.02.104.8021 per 11,2 milioni a valere sull'esercizio 2018 e 15,6 milioni a valere sull'esercizio 2019;
- per il procedimento di rimborso di cui all'allegato C.6 l'impegno è stimabile in 15.000 euro annui a valere sul capitolo 10.02.109.10163;

7. di demandare al dirigente della competente struttura gli adempimenti conseguenti;

8. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lombardia e ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario
Fabrizio De Vecchi

— • —

Allegato A)**NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO ANNUALE
DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN REGIONE LOMBARDA****DISPOSIZIONI GENERALI**

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

D.L.1 luglio 2009, n.78 (convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009) "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", Art.20.

Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", art. 18, c.22.

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" (ISEE), e successive circolari INPS applicative.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

DISPOSIZIONI PER SINGOLE CATEGORIE DI CITTADINI BENEFICIARI RESIDENTI IN LOMBARDIA

Invalido/a di guerra dalla 1[^] alla 8[^] categoria

Legge 28 luglio 1971, n. 585 "Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra".

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra".

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

Invalido/a per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio dalla 1[^] alla 8[^] categoria

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".

Deportato/a nei campi di sterminio nazisti con invalidità dalla 1[^] alla 5[^] categoria, oppure deportato/a nei campi di sterminio nazisti con grado di invalidità civile non inferiore al 67%

D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 "Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste", con particolare riferimento all'art.6.

Legge 08 luglio 1971, n. 541 "Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ".

Legge 29 gennaio 1994, n. 94 "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ".

Invalido/a a causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla 1[^] alla 8[^] categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa

Legge 20 ottobre 1990, n. 302 "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

Legge 23 novembre 1998, n. 407 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

Legge 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206".

Privo/a di vista per cecità totale, cecità parziale e ipovedente grave (da intendersi quale invalido civile con grado di invalidità derivante da residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi).

Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti", come modificato dal D.m. 14.06.1994.

Legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4.

Sordo/a

Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti", con particolare riferimento all'art.1.

Legge 20 febbraio 2006, n.95 "Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi".

Invalido/a civile con grado di invalidità non inferiore al 67%

Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile".

D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 1988, n. 291 "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988", con particolare riferimento all'art.3.

Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".

D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291".

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

Legge 15 ottobre 1990, n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti".

Decreto Ministeriale - Ministero del Tesoro - 5 agosto 1991, n. 387 "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile".

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti".

Ministero dell'economia e delle finanze. D.M. 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante".

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", con particolare riferimento all'art.25.

Minore di anni 18 invalido/a

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", con particolare riferimento all'art.25.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con particolare riferimento all'art.94.

Inabile e invalido/a del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 67% (da intendersi riferito ai casi di infortunio o malattia professionale o inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa che rendono il soggetto inabile al lavoro con grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 50% o corrispondente riduzione dell'attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore al 67%).

Legge 11 aprile 1955, n. 379 "Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro", con particolare riferimento all'art.7.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", con particolare riferimento agli artt. 74 e segg. e all'art.178.

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Ministero del lavoro e della previdenza sociale D.M. 12 luglio 2000 "Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali".

Non rientrano nella categoria i soggetti divenuti inabili al lavoro per infermità non dipendenti da cause di servizio, il cui atto di riconoscimento dello stato di inabilità si basa su una delle seguenti disposizioni:

Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile".

Legge 8 agosto 1991, n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi", con particolare riferimento all'art.13.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", con particolare riferimento all'art.2, comma 12.

D.M. 8 maggio 1997, n. 187 "Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute dall'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria".

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con particolare riferimento all'art.35.

D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Vittima del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%

Legge 13 agosto 1980, n. 466 "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" con particolare riferimento all'art.1, comma 562.

Profugo/a da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versa in stato di bisogno

Legge 26 dicembre 1981, n. 763 "Normativa organica per i profughi" limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 1, n. 4, che prevede che gli interventi previsti nella stessa legge si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che

hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'art.1 i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio. La qualifica di profugo è riconosciuta, a domanda, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Legge 4 marzo 1952, n. 137 "Assistenza a favore dei profughi".

D.P.R. 4 luglio 1956, n. 1117 "Norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137".

Legge 25 ottobre 1960, n. 1306 "Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri".

Legge 12 dicembre 1973, n. 922 "Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati".

**DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
ALL'ACCOMPAGNATORE**

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", con particolare riferimento agli artt.76 e 218.

Legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".

Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".

Legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4.

Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti" con particolare riferimento all'art.1.

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", con particolare riferimento all'art.25.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con particolare riferimento all'art.94.

Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con esclusivo riferimento all'art.3, c.3".

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con particolare riguardo all'art.94, comma 3.

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", con esclusivo riferimento all' articolo 42-ter, comma 1.

— • —

ALLEGATO B)

AGEVOLAZIONE “IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA – AGEVOLATA” - DEFINIZIONE DEL BENEFICIO, DELLE CATEGORIE BENEFICIARIE E DEI REQUISITI PREVISTI, NONCHE’ DELLE TARIFFE

ALLEGATO B 1)**Oggetto del beneficio**

Le agevolazioni tariffarie regionali previste dall'art.45, c.1, l.r.n.6/2012, consentono la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale già utilizzabili con la Tariffa Integrata Regionale, di cui alla parte IV del Regolamento;

L'agevolazione, denominata "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata", è utilizzabile, in sostituzione della Carta Regionale di Trasporto, anche sui servizi di 1° classe ferroviari, aeroportuali ferroviari, nonché sui servizi ferroviari a mercato in affiancamento ad apposite carte di ammissione (es. Carta Plus Lombardia annuale), secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto con l'azienda esercente i servizi ferroviari in Lombardia.

ALLEGATO B 2)**Categorie di beneficiari dell'agevolazione*****B.2.1 Io viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 1° fascia***

L'agevolazione tariffaria di 1° fascia è riservata ai cittadini residenti in Lombardia e appartenenti alle seguenti categorie indicate dall'art.28, c.2 del Regolamento n.4/2014 in possesso di un atto o di un certificato valido rilasciato dalla competente Amministrazione Certificante sulla base delle disposizioni normative di riferimento e contenute nell'Allegato A:

- a) invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria;
- b) invalidi per causa di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- c) deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. con invalidità dalla prima alla quinta categoria, oppure deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. con invalidità civile non inferiore al 67%;
- d) invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata, dalla prima alla quinta categoria, o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
- e) privi di vista per cecità totale o parziale;
- f) ipovedenti gravi - da intendersi quali invalidi civili con grado di invalidità derivante da residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi;
- g) sordi;
- h) invalidi civili al 100%;
- i) minori di anni 18 invalidi;
- j) inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità a partire dall'80%, o equiparato da intendersi con grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 60% o corrispondente riduzione dell'attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore all'80%;
- k) vittime del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%;
- l) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versano in stato di bisogno.

I soggetti minorenni, già titolari di agevolazione, al compimento del 18° anno di età devono presentare un nuovo modulo per conservare o modificare l'agevolazione in funzione dello stato di invalidità che viene riconosciuto dalle Commissioni Sanitarie, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 114/2014. I soggetti diventati maggiorenni possono (in proprio o attraverso il tutore nominato) inviare fotocopia della ricevuta di presentazione della nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità presentata all'INPS; in tal caso alla scadenza della loro agevolazione riconosciuta in qualità di minorenni sarà consentito un ulteriore rinnovo annuale.

B.2.2 Io viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 2° fascia

L'agevolazione tariffaria di 2° fascia è riservata ai cittadini residenti in Lombardia, appartenenti alle seguenti categorie indicate dall'art.28, c.2 del Regolamento in possesso, laddove necessario, di un atto o di un certificato valido rilasciato dalla competente Amministrazione Certificante sulla base delle disposizioni normative di riferimento e contenute nell'Allegato A:

- a) invalidi di guerra dalla sesta alla ottava categoria;
- b) invalidi per causa di servizio dalla sesta alla ottava categoria;
- c) invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata dalla sesta alla ottava categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
- d) invalidi civili dal 67% al 99%;
- e) inabili ed invalidi del lavoro dal 67% al 79%, o equiparato da intendersi con grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 50% e sino al 59% o corrispondente riduzione dell'attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore al 67% e sino al 79%;
- f) persone di età superiore ai sessantacinque anni.

Tutte le sopra citate categorie di beneficiari possono accedere all'agevolazione solo se l'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità comprova un limite di reddito pari o inferiore a:

- o 12.500 € per le persone con età superiore a 65 anni;
- o 16.500 € per le altre categorie di soggetti.

B.2.3 Io viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 3° fascia

L'agevolazione tariffaria è riservata ai cittadini residenti in Lombardia e appartenenti alla seguente categoria:

- persone di età superiore ai sessantacinque anni senza alcun limite di reddito.

ALLEGATO B 3)

Categorie di beneficiari aventi diritto all'accompagnatore

Le categorie di beneficiari delle agevolazioni tariffarie hanno diritto, se in possesso di un atto o di un certificato rilasciato ai sensi della **NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ACCOMPAGNATORE** indicata nell'Allegato A), a viaggiare accompagnati da una persona non pagante esibendo, in caso di controllo a bordo dei mezzi, il titolo di viaggio **IVOL agevolata** del titolare dell'agevolazione e riportante l'indicazione "Con accompagnatore".

L'accompagnatore è la persona che, indipendentemente dalla propria età anagrafica, accompagna il titolare dell'agevolazione nel suo spostamento con i mezzi pubblici; avvalersi dell'accompagnatore è una mera facoltà per l'utente titolare dell'agevolazione, che ha il diritto di viaggiare anche senza accompagnatore.

ALLEGATO B 4)

Tariffe in vigore

- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 1° fascia" 10 €/anno;
- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 2° fascia" 80 €/anno;
- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 3° fascia" 699 €/anno;

in tali tariffe è compreso il costo di rilascio e spedizione della tessera elettronica, definito in 8 €, quale costo massimo di cui 3,4 € corrispondenti ai costi vivi di produzione e stampa della tessera e, per la parte residua, corrispondente al costo di spedizione con raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato della consegna, stabilito con tariffa ministeriale; il valore di costo massimo potrà essere adeguato esclusivamente in funzione dell'eventuale variazione delle tariffe ministeriali relative alla spedizione.

ALLEGATO B 5)

Layout delle tessere

Il layout delle tessere di riconoscimento riservato ai titolari di agevolazione, è definito, come di seguito riportato, nelle versioni con e senza accompagnatore, utilizzando i colori della tessera "Io viaggio", di cui alla d.g.r. 3782/15, nonché i marchi "Io viaggio" e "Lombardia in movimento", in conformità al loro manuale d'uso.

viaggio 

 **AGEVOLATA**

Nome Cognome	
Data di nascita	N° agevolazione
Tessera N°	Scadenza

La presente tessera, personale e non cedibile, è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di versamento dell'apposito bollettino postale pre-compilato con i dati personali, non scaduto.
Non sono ammesse cancellature o correzioni. Eventuali falsificazioni e/o alterazioni di tessera e/o ricevuta di versamento del bollettino, saranno perseguibili ai sensi di legge e comporteranno il ritiro degli stessi.
A richiesta del controllore esibire un documento di riconoscimento valido.


RegioneLombardia

viaggio 

 **AGEVOLATA
con ACCOMPAGNATORE**

Nome Cognome	
Data di nascita	N° agevolazione
Tessera N°	Scadenza

La presente tessera, personale e non cedibile, è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di versamento dell'apposito bollettino postale pre-compilato con i dati personali, non scaduto.
Non sono ammesse cancellature o correzioni. Eventuali falsificazioni e/o alterazioni di tessera e/o ricevuta di versamento del bollettino, saranno perseguibili ai sensi di legge e comporteranno il ritiro degli stessi.
A richiesta del controllore esibire un documento di riconoscimento valido.


RegioneLombardia

ALLEGATO C)

AGEVOLAZIONE “IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA – AGEVOLATA” - DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO, RINNOVO, FURTO E SMARRIMENTO, MANCATO RECAPITO, ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE, RIMBORSO, VALORIZZAZIONE ECONOMICA, NONCHE’ DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI.

C.1.Procedimento per il rilascio di nuova agevolazione

- 1 Regione provvede a rendere disponibile la documentazione per la presentazione dell'istanza per l'agevolazione tariffaria, denominata "Kit Nuove Agevolazioni", almeno presso gli SpazioRegione, le sedi degli Uffici Territoriali Regionali e sul sito internet regionale;
- 2 Il cittadino ritira il "Kit Nuove Agevolazioni" presso la rete distributiva o, in alternativa, compila l'apposito *form* presente sul sito internet di Regione Lombardia;
- 3 Il cittadino compila la domanda, allega la documentazione richiesta per ottenere l'agevolazione e la invia a Regione, attenendosi alle modalità definite nella modulistica fornita all'utente;
- 4 Regione attraverso gli Uffici Territoriali Regionali, entro 25 giorni dalla data del ricevimento della domanda, provvede ad effettuare l'istruttoria della domanda presentata, registrando i dati del cittadino nell'apposito database, verificando il possesso dei requisiti e richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata;

a) In merito al requisito di reddito, laddove l'attestazione ISEE rilasciata al cittadino riporti omissioni o difformità, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli automatici, in applicazione dell'art. 11 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, Regione procede alla sospensione dei termini istruttori della domanda presentata per richiedere l'agevolazione effettuando i controlli previsti dal DPCM, mediante richiesta, al cittadino, della documentazione idonea ad attestare la completezza e la veridicità di quanto autodichiarato.

Il soggetto richiedente l'agevolazione tariffaria ed in possesso di una attestazione ISEE contenente annotazioni relative ad omissioni/difformità dei dati autodichiarati può alternativamente:

- presentare domanda (DSU) per il rilascio di una nuova attestazio-

ne ISEE,

oppure

- confermare la stessa attestazione contenente annotazioni, fornendo a Regione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

Decorso il termine di sospensione, in caso di mancata presentazione, da parte del cittadino, di nuova attestazione ISEE senza annotazioni la domanda sarà oggetto di diniego. Nel caso in cui il cittadino fornisca idonea documentazione che dimostra la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, Regione procederà al rilascio dell'agevolazione sulla base dell'attestazione ISEE contenente le annotazioni.

b) Regione provvede, comunque, ad effettuare successivi controlli, anche a campione, delle dichiarazioni dei cittadini non immediatamente verificabili in fase di istruttoria, ai sensi dell'art.15 della legge n.183/2011 e 71 del dpr n.445/2000.

- 5 Regione entro il termine massimo di 40 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del cittadino, conclude il procedimento con una comunicazione di accettazione o di preavviso di diniego dell'agevolazione richiesta ai sensi dell'art.10 bis della l.n.241/90. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria il cittadino riceve la comunicazione che include le modalità di pagamento dell'agevolazione presso le aziende di trasporto regionali e le istruzioni per l'utilizzo della stessa agevolazione;
- 6 Il cittadino provvede al pagamento dell'agevolazione secondo le modalità indicate nella stessa comunicazione; la ricevuta dell'avvenuto pagamento costituisce, accompagnata da un documento di riconoscimento valido, titolo di viaggio valido per viaggiare sin dal giorno del pagamento effettuato e fino alla consegna della tessera elettronica e per un periodo di tempo massimo di 45 giorni dal pagamento.
- 7 Regione, tramite apposito sistema informatico, trasmette l'elenco dei beneficiari dell'agevolazione alle aziende di trasporto che hanno ricevuto il pagamento per la stampa della tessera elettronica di riconoscimento;
- 8 Le aziende di trasporto, a seguito di quanto stabilito al precedente punto

- 7, provvedono, entro 45 giorni dal pagamento, a produrre e inviare al recapito indicato dall'utente, tramite servizio postale con raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato della consegna, una tessera elettronica di riconoscimento con l'indicazione dei dati anagrafici del beneficiario e con l'indicazione in chiaro della dicitura relativa al diritto all'accompagnatore. La validità della tessera è stabilita in 4 anni, a decorrere dal mese di validità dell'abbonamento già caricato sulla tessera elettronica inviata al recapito del cittadino; decorso tale termine l'utente potrà continuare ad utilizzare la tessera fino alla scadenza dell'ultimo abbonamento caricato; il titolo di viaggio caricato sulla tessera ha validità dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuto pagamento;
- 9 Il cittadino, decorsi 45 giorni dalla data di avvenuto pagamento, deve obbligatoriamente viaggiare portando con sé la ricevuta di pagamento e la tessera elettronica, oltre ad un documento di riconoscimento valido, documenti da esibire tutti al personale di controllo a bordo dei mezzi di trasporto;
- 10 I dati relativi ai pagamenti effettuati sono trasmessi dalle aziende di trasporto, entro quindici giorni dal pagamento, a Regione Lombardia mediante i canali informatici predisposti da Regione; con lo stesso sistema le aziende di trasporto trasmettono a Regione anche le informazioni relative alla produzione della tessera elettronica;
- 11 Nei casi di agevolazione di 2° fascia, a seguito della registrazione del pagamento, Regione procederà ad un controllo, anche a campione, sul possesso, da parte dei cittadini nel giorno del pagamento, dell'attestazione ISEE in corso di validità e nei limiti di valore previsti da Regione;
- 12 a seguito delle verifiche emerse in fase di controllo di cui al precedente punto 11), Regione procede:
- con la richiesta di restituzione dell'agevolazione senza alcun rimborso in caso di possesso di un'attestazione ISEE valida, ma di valore superiore al limite stabilito dalla Giunta, o in caso di mancato possesso di un'attestazione ISEE valida;

- con l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 6/2012, qualora il cittadino non proceda nei termini stabiliti alla restituzione dell'agevolazione pagata e non spettante, per mancanza del requisito ISEE previsto, o a regolarizzare la sua situazione entro il termine stabilito da Regione Lombardia.

C.2. Procedimento per i casi di rinnovo annuale dell'agevolazione

- a) Salvo quanto previsto alla lettera c), almeno 2 mesi prima della scadenza dell'abbonamento:
- Regione procede ad una preliminare interrogazione delle banche dati degli Enti certificatori, contenenti le informazioni dei beneficiari, relative allo stato di invalidità e al possesso di un valido requisito di reddito attraverso un'attestazione ISEE in corso di validità, per il controllo dell'effettivo mantenimento dei requisiti;
 - laddove i controlli abbiano esito positivo, o nei casi in cui non sia possibile procedere ad un controllo preventivo se non successivamente al rilascio attraverso lo svolgimento di controlli a campione (ai sensi dell'art.71 del dpr n.445/2000, verificando i requisiti presso l'Ente che ha certificato la condizione in base alla quale il cittadino ha autocertificato il diritto per una certa tipologia di agevolazione tariffaria), Regione invia la comunicazione ai cittadini in merito alle modalità di rinnovo dell'agevolazione, denominato "Kit di rinnovo";
 - nel caso il cittadino risultasse nella banca dati degli Enti Certificatori delle invalidità con requisiti che non danno diritto all'agevolazione, Regione non procede all'invio del kit di rinnovo e provvede conseguentemente alla cancellazione, dalla banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie, del diritto al beneficio o con eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, previa diffida, ai sensi dell'art.46 della l.r.n.6/2012;
 - la procedura di rinnovo riportata ai punti precedenti risulta immediatamente operativa per quanto attiene al controllo del requisito ISEE mediante il collegamento già attivo con la banca dati INPS e, per i controlli sull'invalidità, non appena disponibili le banche dati degli Enti certificatori;
 - ai soli soggetti che, in base ai controlli regionali effettuati prima di inviare il rinnovo, risultano senza un'attestazione ISEE in corso di validità, Regione invia una comunicazione che ricorda l'obbligo di verificare

- annualmente il mantenimento dei requisiti incluso l'aggiornamento dell'attestazione ISEE;
- nel caso in cui il valore dell'attestazione ISEE risulti superiore al limite stabilito, Regione non procede all'invio del kit di rinnovo con conseguente sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie;
 - nel caso in cui l'attestazione ISEE riferita ad uno specifico beneficiario non risulti presente nella banca dati INPS o contenga omissioni/difformità, Regione provvede ad effettuare, almeno una volta nel corso del mese successivo, un ulteriore controllo e ad inviare il kit di rinnovo solo nel caso in cui sia presente nel database ISEE un'attestazione in corso di validità e avente un valore pari o inferiore ai limiti stabiliti da Regione; in caso di presenza di omissioni o difformità si applica il procedimento di cui alla lettera a), del punto 4, dell'allegato C.1;
 - ai soggetti già titolari di agevolazione, per i quali:
 - o non risultano dalle banche dati disponibili informazioni sulla scadenza dello stato di invalidità,
 - o o che hanno l'invalidità scaduta al momento del controllo effettuato d'ufficio,
 - o o per i quali risultano variati i requisiti necessari per il mantenimento dell'agevolazione, Regione:
 - i. in caso di conferma dello stato di invalidità da parte delle banche dati disponibili a livello regionale, richiede la compilazione e la trasmissione di un'autocertificazione, completa di dati, relativa al possesso dei requisiti necessari;
 - ii. in caso di riscontro negativo dello stato di invalidità da parte delle banche dati disponibili a livello regionale, richiede la compilazione e la trasmissione di un'autocertificazione, completa di dati, relativa al possesso dei requisiti necessari ma, Regione, contestualmente blocca l'invio del kit di rinnovo sino all'avvenuto ricevimento e verifica regionale dei requisiti indicati nell'autocertificazione trasmessa;

in ogni caso, la mancata trasmissione dell'autocertificazione, impedisce ogni successivo invio del kit di rinnovo dell'agevolazione con conseguente sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie; la nuova autocertificazione, qualora riportasse alcune variazioni dei requisiti, comporta la cancellazione dal sistema informativo della precedente istanza e l'inserimento della nuova istanza presentata sulla base dell'avvenuta variazione dei requisiti;

- Regione non invia il modulo di autocertificazione ai soggetti che, a seguito dei controlli con esito positivo, o in base a quanto dichiarato in fase di richiesta o rinnovo dell'agevolazione, mantengono i requisiti e le condizioni previste dalle disposizioni regionali vigenti;
- b) Regione provvede alla registrazione delle autocertificazioni, ed ai successivi controlli, effettuati anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei cittadini.
- c) Per gli abbonamenti in scadenza nei primi 3 mesi dell'anno, i controlli relativi al requisito di reddito ISEE, prima dell'invio del rinnovo, sono effettuati successivamente al 15 gennaio (data di scadenza dell'ISEE dell'anno precedente). Per le agevolazioni in scadenza nel periodo sopra riportato, nel mese di dicembre Regione comunica al cittadino che per ottenere il rinnovo dovrà procedere, nel nuovo anno, a rinnovare la propria attestazione ISEE; le procedure adottate in caso di ISEE valido, scaduto o contenente omissioni/difficoltà sono le stesse riportate alla lettera a);
- d) A seguito del ricevimento della comunicazione per il rinnovo dell'agevolazione, il cittadino beneficiario può effettuare il pagamento con le modalità indicate da Regione nella comunicazione.
- e) Il cittadino deve obbligatoriamente viaggiare portando con sé la ricevuta di pagamento e la tessera elettronica, oltre ad un documento di riconoscimento valido, da esibire, su richiesta, al personale di controllo a bordo dei mezzi di trasporto e, può attivare la tessera elettronica secondo modi e tempi indicati da Regione nelle comunicazioni inviategli.
- f) Regione e le aziende di trasporto forniscono indicazioni all'utente sui punti in cui è possibile attivare la tessera elettronica; qualora la rete di attivazio-

ne garantita sia adeguatamente capillare, l'azienda di trasporto, previa comunicazione a Regione, potrà prevedere che l'accesso ai propri servizi, decorsi 15 giorni dal pagamento, sia consentito esclusivamente con la tessera elettronica attivata.

- g) I dati relativi ai pagamenti effettuati, sono trasmessi a Regione Lombardia, dalle aziende di trasporto, entro quindici giorni dal pagamento mediante i canali informatici predisposti da Regione.
- h) Nei casi di agevolazione di 2° fascia, a seguito della registrazione del pagamento, Regione procede ai sensi dei punti 11 e 12 dell'allegato C.1).

C.3. Procedimento per i casi di furto o smarrimento

1. In caso di furto o smarrimento della ricevuta di pagamento, il cittadino deve rivolgersi a Regione che rilascerà un nuovo kit per il pagamento della riemissione, con causale identificativa della fattispecie, al costo di 10 €;
2. In caso di furto, smarrimento o smagnetizzazione della sola tessera elettronica, il cittadino può recarsi presso uno dei punti di assistenza all'utenza messi a disposizione dalle aziende di trasporto, indicati nelle informative di Regione, esibire la ricevuta di pagamento valida per chiedere la riemissione della tessera, che riporterà l'indicazione relativa all'abbonamento precedentemente acquistato con la relativa scadenza; il costo di riemissione della tessera elettronica è pari a 3,5 €;
3. In caso di furto, o smarrimento della tessera elettronica e della ricevuta di pagamento, o nel caso in cui il cittadino fosse impossibilitato a recarsi presso uno dei punti di assistenza all'utenza messi a disposizione dalle aziende di trasporto, come indicato al precedente punto 2, il cittadino deve contattare Regione per la riemissione di un nuovo kit; in tal caso, la richiesta di riemissione della tessera è trasmessa da Regione alle aziende di trasporto, con una causale di "riemissione", così che la nuova tessera elettronica prodotta possa essere caricata con i soli mesi residui dell'abbonamento; il costo di riemissione della tessera elettronica è pari a 10 € (già compresi nel costo di duplicato della ricevuta di pagamento nel caso di smarrimento di ricevuta e tessera). Il costo include le spese di spedizione della tessera elettronica da parte delle aziende di trasporto al recapito indicato dal cittadino.

C.4. Procedimento per i casi di mancato recapito

In caso di mancati recapiti, le tessere elettroniche sono consegnate dalle aziende di trasporto a Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento del mancato recapito da parte delle stesse aziende.

Regione provvederà a contattare l'utente per concordare la consegna della tessera o custodirla, in caso di impossibilità di contatto, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di scadenza dell'ultimo versamento effettuato dal cittadino.

C.5 Procedimento amministrativo per l'espletamento dei controlli effettuati in attuazione dell'art.15 della l. 183/2011 e 71 del D.P.R. n.445/2000

Procedimento

1. Regione, qualora gli Enti certificanti non mettano a disposizione sistemi informatici atti ad eseguire controlli massivi, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, effettua controlli, anche a campione in attuazione dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, in merito a:
 - a) nuove agevolazioni rilasciate sulla base di un certificato d'invalidità scaduto prima della data di rilascio della stessa agevolazione;
 - b) nuove agevolazioni rilasciate rispetto alle quali risulta una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR);
 - c) agevolazioni in fase di rinnovo, rispetto alle quali risulta una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR);
 - d) nuove agevolazioni rilasciate o in fase di rinnovo rispetto alle quali l'Ente Certificatore dello stato di invalidità non risulta ricompreso nel banca dati interna di Regione Lombardia (NAR);chiedendo all'Amministrazione competente al rilascio della certificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l'ottenimento dell'agevolazione, riscontro scritto - entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta - in ordine alla corrispondenza o meno dei requisiti previsti, come autocertificati dall'istante, con quanto risultante dai verbali o documenti in possesso della stessa Amministrazione certificante;
2. In caso l'Amministrazione competente non confermi quanto autocertificato dal cittadino, Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso,

procede alla sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie e all'avvio del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art.46 della l.r.n.6/2012, applicando le disposizioni di cui alla l.n.689/1981.

3. In tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei dati autocertificati e Regione riscontri una variazione dei requisiti autocertificati che non consentono il mantenimento dell'agevolazione in possesso del cittadino, procede alla sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie e alla comunicazione di decadenza del diritto al beneficio con conseguente diffida al cittadino beneficiario alla restituzione dell'agevolazione tariffaria, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, senza procedere all'eventuale rimborso per il periodo di mancato utilizzo dell'abbonamento. Eventuali documenti possono essere trasmessi a Regione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione dell'agevolazione. Regione custodisce le agevolazioni tariffarie restituite per almeno 12 mesi dalla data di scadenza dell'ultimo versamento effettuato dal cittadino.
4. In caso di mancata restituzione dell'agevolazione da parte del cittadino entro il termine stabilito, Regione avvia il procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art.46 della l.r.n.6/2012, applicando le disposizioni di cui alla l.n.689/1981.
5. Per la categoria degli ipovedenti gravi, in caso l'Amministrazione certificante competente non confermi quanto autocertificato dal cittadino, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, il cittadino può produrre documenti o scritti difensivi, in cui sia stabilito il requisito da lui autocertificato.
6. In caso di mancata risposta da parte del soggetto certificante, Regione ritiene valida l'agevolazione rilasciata sulla base dell'autocertificazione del cittadino.
7. Nel caso in cui il cittadino detenga un'agevolazione tariffaria e sia in possesso di un'attestazione ISEE contenente annotazioni di omissioni/difficoltà, ed a seguito di comunicazione da parte di Regione

Lombardia, non proceda alla presentazione della documentazione idonea ad attestare la completezza e la veridicità di quanto autodichiarato o all'aggiornamento di una nuova attestazione ISEE che non contenga le medesime annotazioni, Regione avvia il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 46, della l.r. n.6/2012.

Campione minimo per i controlli

Annualmente sono effettuati almeno 1.000 controlli riguardanti:

- a) tutte le agevolazioni rilasciate sulla base di un certificato d'invalidità scaduto prima della data di rilascio della stessa agevolazione;
- b) almeno 300 nuove agevolazioni rispetto alle quali risulterà una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR), scegliendo prioritariamente le categorie di riscontro del NAR che, sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti, hanno registrato un più alto dato di autocertificazioni non corrispondenti alle verifiche effettuate;
- c) per le agevolazioni in fase di rinnovo:
 - tutte le agevolazioni rispetto alle quali risulta sia una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR), sia un certificato di invalidità scaduto;
 - almeno 300 agevolazioni, con certificato di invalidità non in scadenza, rispetto alle quali risulterà una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR), scegliendo prioritariamente le categorie di riscontro del NAR che, sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti, hanno registrato un più alto dato di autocertificazioni non corrispondenti alle verifiche effettuate;
- d) tutte le agevolazioni (nuove o in fase di rinnovo) rispetto alle quali l'Ente Certificatore dello stato di invalidità non risulta ricompreso nel banca dati interna di Regione Lombardia (NAR).

Con decreto del Dirigente competente sono individuate le modalità operative per l'individuazione del campione e l'espletamento dei controlli annuali.

C.6 Procedimento relativo al rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'Agevolazione

Il rimborso a favore degli utenti è effettuato nei casi di:

- rinuncia all'agevolazione;
- decesso del titolare;
- cambio della tipologia di agevolazione tariffaria per variazione dei requisiti previsti;
- pagamenti erronei.

Termini di validità del rimborso:

- il rimborso corrisponde al valore economico riferito al periodo di mancato godimento del beneficio, decorrente dalla data di richiesta di rimborso, da parte del cittadino e sino alla scadenza naturale del versamento effettuato, ad eccezione del caso in cui il beneficiario sia deceduto;
- per i beneficiari deceduti il rimborso è calcolato dalla data del decesso; l'atto risulta eseguibile solo a seguito di idonea comunicazione dell'avvenuto decesso, corredata della documentazione indicata nel modulo di cui al successivo punto 1., e presentata dagli eredi agli uffici regionali competenti della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità o presso una delle sedi degli Uffici Territoriali Regionali;
- il rimborso è riconosciuto da Regione e la quota rimborsata all'utente è scomputata dal calcolo della valorizzazione economica riconosciuta alle aziende di trasporto;
- il rimborso non può essere riconosciuto in caso di restituzione dell'agevolazione tariffaria per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento del pagamento, mentre il rimborso è consentito in caso di sussistenza dei requisiti al momento del pagamento e di perdita di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti avvenuta in un momento successivo al pagamento;
- il rimborso si effettua solo per importi di valore superiore a 10 euro;

Procedimento di riconoscimento del rimborso:

1. l'utente chiede il rimborso attraverso la compilazione del modulo disponibile sul sito internet della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e presso tutte le sedi degli Uffici Territoriali Regionali, corredato dalla documentazione ivi indicata in relazione al caso di specie; per tutte le tipologie di richiesta di rimborso deve essere allegata la ricevuta di pagamento in originale e la tessera elettronica;
2. l'utente invia la richiesta al Protocollo Generale Regionale o alla sede dell'Ufficio Territoriale Regionale di riferimento, oppure la trasmette online all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;
3. gli uffici regionali competenti verificano entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollazione, la presenza di tutta la documentazione necessaria e indicata al precedente punto 1;
4. il termine di 60 giorni di cui al punto 3., ai sensi della l.r. n. 1/2012, si interrompe in caso di richiesta all'utente di integrazioni per incompletezza o irregolarità della domanda; in tal caso Regione indica un termine per provvedere non inferiore a 10 giorni; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda;
5. al completamento dell'istruttoria, ed entro i successivi 30 giorni, sono predisposti gli atti amministrativi e contabili per dar corso al rimborso a favore del cittadino beneficiario con l'accredito della somma spettante o con il preavviso di diniego motivato della richiesta di rimborso.

C.7 Procedimento per la valorizzazione economica alle aziende di trasporto

La valorizzazione economica alle aziende di trasporto avviene con specifico atto della Regione sulla base della metodologia già adottata con precedenti atti da parte della Giunta Regionale.

Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti effettuati dagli utenti e rendicontati dalle aziende di trasporto, Regione individua il numero delle agevolazioni valide per l'anno di riferimento e definisce la quota di valorizzazione economica, da riconoscere alle aziende di trasporto esercenti il servizio sul territorio lombardo in quanto titolari di contratti e concessioni.

Il calcolo terrà conto:

- di quanto direttamente introitato dalle aziende di trasporto da parte dei soggetti beneficiari,
- dei costi di stampa e spedizione delle tessere elettroniche,
- di quanto rimborsato agli utenti aventi diritto.

Nei casi in cui, a seguito di verifiche da parte di Regione, sia riscontrato il mancato riconoscimento, da parte dell'azienda, a bordo dei mezzi dell'agevolazione oggetto di valorizzazione economica, si prevede di:

- non ammettere l'azienda inadempiente l'obbligo di servizio al riparto della valorizzazione economica, ove sia accertata la violazione prima dell'adozione degli atti di riparto;
- procedere al recupero in favore del bilancio regionale per le quote corrispondenti al periodo durante il quale si è protratta l'inosservanza dell'obbligo, oltre agli interessi legali maturati dalla data del pagamento a favore dell'azienda, ove sia accertata la violazione successivamente all'erogazione della valorizzazione economica;
- ammettere, nei casi in cui sia in corso l'istruttoria riguardante l'inosservanza dell'obbligo di servizio, l'azienda al riparto della valorizzazione economica sospendendone l'erogazione nelle more della conclusione dell'istruttoria.

C.8 Procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art.46, comma 2, della l.r.n.6/2012

L'articolo 46 della l.r.n.6/2012 prevede che le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla citata legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

In applicazione della legge statale n.689/1981, è stabilito che il pagamento entro il 60° giorno dall'avvenuta notifica del verbale di accertamento della sanzione è effettuato in misura ridotta (con valore pari a un terzo del massimo indicato nella norma regionale sopra citata).

Qualora il trasgressore non effettui il versamento entro il termine sopra indicato, avvalendosi della possibilità di pagare in misura ridotta, deve essere applicata una sanzione di valore compreso tra il minimo ed il massimo previsto dalla norma regionale (da 500 a 1.000 euro).

Qualora il trasgressore non proceda al pagamento della sanzione, Regione avvia il procedimento di esecuzione forzata, previo sollecito al pagamento, secondo le disposizioni regionali vigenti in merito alla riscossione coattiva.

In pendenza di un procedimento sanzionatorio, al soggetto interessato dal medesimo non può essere rilasciata da Regione una nuova agevolazione tariffaria.

Importo della sanzione

Le sanzioni comprese tra il valore minimo e massimo indicato all'art.46 comma 2 della l.r. n.6/2012, sono graduate applicando al trasgressore:

- a) la sanzione nel valore minimo di 500 euro qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
 - assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
 - lieve entità della violazione, corrispondente alla variazione dello stato di invalidità attestata dall'Ente Certificatore competente risalente a non oltre 24 mesi dalla data della relativa comunicazione da parte del medesimo Ente oppure al mancato possesso del requisito relativo

- alla residenza nel territorio lombardo da non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione da parte del Comune interessato;
- b) oppure, qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
 - assenza di un'attestazione ISEE valida o presenza di un'attestazione ISEE contenente omissioni o difformità o di valore superiore al limite stabilito da Regione Lombardia;
- c) la sanzione nel valore di 750 euro qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
 - variazione dello stato di invalidità attestata dall'Ente Certificatore competente risalente a più di 24 mesi dalla data della relativa comunicazione da parte del medesimo Ente oppure al mancato possesso del requisito relativo alla residenza nel territorio lombardo da più di 24 mesi dalla data di comunicazione da parte del Comune interessato;
- d) la sanzione nel valore di 1.000 euro in caso di accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico o in caso di contestuale mancanza di più di un requisito previsto per il rilascio e il rinnovo dell'agevolazione tariffaria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti;
- e) la sanzione nel valore minimo di 500 euro in ogni altra ipotesi di carenza dei requisiti diversa da quelle indicate alle precedenti lettere.

Rateizzazione della sanzione

Le condizioni al fine di valutare l'accoglimento o il rigetto delle istanze di rateizzazione delle sanzioni, in attuazione dell'art. 26 della legge 689/1981, sono definite come segue:

- l'istanza con la quale è richiesta la rateizzazione della sanzione deve contenere la dichiarazione sottoscritta attestante le condizioni economiche disagiate;
- il soggetto sanzionato deve essere in possesso di un'attestazione ISEE vali-

da, senza annotazioni, non superiore ad euro 16.500;

- l'istanza di rateazione deve essere presentata a Regione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notificazione della sanzione ed è sottoposta all'imposta di bollo, se dovuta in base alle normative vigenti;
- entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, previo controllo del possesso dell'attestazione ISEE attraverso la banca dati dell'Ente Certificatore;
- alla dilazione di pagamento è applicato il tasso di interesse legale secondo le disposizioni vigenti al momento dell'accoglimento della domanda;
- l'omesso o il tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo dovuto;
- la presentazione della richiesta di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della possibilità di ricorso al Giudice di Pace;
- in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento della quota capitale residua;
- il numero massimo di rate mensili concedibili è definito secondo la seguente tabella, salvo eccezionali, gravi e comprovati motivi:

IMPORTO SANZIONE (EURO)	N RATE MASSIME CON ISEE FINO A 10.000 EURO	N RATE MASSIME CON ISEE OLTRE 10.000 EURO E FINO A 16.500 EURO
Fino a 500	18	10
Fino a 750	24	15
Fino a 1.000	30	20
Oltre 1.000	30	25

Improcedibilità

E' stabilita l'improcedibilità del procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti sanzionati in base all'art. 46, commi 2 e 3, della l.r. n. 6/2012 nei confronti dei quali:

- risulti comprovato – mediante specifica attestazione rilasciata dai comuni – il proprio stato di indigenza;
- si rilevi, a seguito di verifica, che le azioni cautelari e/o esecutive esperi-

te dal concessionario per il recupero del credito, entro un anno dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione emanata a seguito del mancato pagamento della sanzione notificata secondo le modalità previste dall'art. 8, c. 2 della L. n. 890/1982 - non abbiano condotto al recupero della somma dovuta

— • —

ALLEGATO D)

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE
AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154) nella persona di.....nella sua qualità di Responsabile dell'UO Servizi e Reti per la Mobilità, ivi domiciliato ai fini della presente convenzione ed avente i relativi poteri di firma (di seguito anche Regione)

e

L'Azienda di Trasporto Pubblico Regionale o Locale della Lombardia, società.....CF.....P.IVA.....con sede in.....rappresentata da.....in qualità di.....il quale agisce e stipula in nome e per conto della medesima azienda, di seguito "Azienda"

di seguito denominate "le Parti"

Premesso che:

in attuazione dell'art.45, c.1, l.r.n.6/2012, Regione intende definire le modalità e le procedure per garantire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale da parte delle categorie beneficiarie individuate dal Regolamento regionale n.4/2014. I servizi di trasporto pubblico locale utilizzabili corrispondono a quelli utilizzabili con i titoli di viaggio "Io viaggio ovunque in Lombardia" (Tariffa Integrata Regionale di cui alla parte IV del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4).

Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione si conviene e si stipula quanto segue:**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. La presente Convenzione individua gli impegni a carico di Regione e dell'Azienda al fine di garantire il rispetto delle procedure, delle modalità e dei tempi relativi alla disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore di specifiche categorie di soggetti beneficiari, nel rispetto di quanto disposto dalla dgr.....

Art. 2 - Impegni delle parti

1. Regione e l'Azienda si impegnano a procedere:
 - al rilascio delle nuove agevolazioni tariffarie, secondo il procedimento descritto all'Allegato C1 alla dgr....., parte integrante della presente convenzione.
 - al rinnovo annuale delle agevolazioni già rilasciate ai soggetti beneficiari, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C2 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
 - alla riemissione dell'agevolazione tariffaria nei casi di furto e smarrimento della stessa agevolazione, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C3 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
 - alla gestione dei mancati recapiti, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C4 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
2. Regione si impegna altresì:
 - All'espletamento dei controlli anche a campione effettuati in attuazione dell'art.15 della l. 183/2011 e 71 del D.P.R. n.445/2000, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C5 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.

- Allo svolgimento delle attività per il rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'agevolazione secondo il procedimento descritto nell'Allegato C6 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
- Allo svolgimento delle attività per la valorizzazione economica alle aziende di trasporto, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C7 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
- All'espletamento del procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art.46, comma 2, della l.r.n.6/2012, con le modalità descritte nell'Allegato C8 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.

ART. 3 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per pari durata, salva la facoltà di Regione di variare le modalità di rilascio delle agevolazioni, le categorie di utenti che possono beneficiare delle agevolazioni, la tipologia di beneficio riconosciuta, senza che l'Azienda abbia nulla a che pretendere a riguardo.
2. Regione comunicherà all'Azienda tali variazioni con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto all'entrata in vigore delle stesse variazioni, al fine di consentire le necessarie modifiche.

Articolo 4 - Importo economico del costo di produzione delle tessere elettroniche

1. Il costo di rilascio e spedizione della tessera elettronica è definito in 3,4 €, corrispondenti ai costi vivi di produzione e stampa della tessera, oltre ai costi di spedizione stabiliti con tariffa ministeriale. La spedizione dovrà av-

venire tramite raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato della consegna.

2. Tale costo è incluso nelle seguenti tariffe:

- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 1° fascia": 10 €/anno;
- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 2° fascia": 80 €/anno;
- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 3° fascia": 699 €/anno;

versate dagli utenti beneficiari in un apposito conto dedicato individuato dall'Azienda.

3. Sulla base delle informazioni sui pagamenti effettuati (punto 10. dell'Allegato C1 alla dgr....., lettera f) dell'Allegato C2 alla medesima delibera), Regione procederà alla valorizzazione economica secondo il procedimento descritto nell'Allegato C7 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.

Articolo 5 - Responsabili Interni

1. Le Parti provvederanno, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a nominare una propria figura professionale che assumerà il compito di responsabile interno nei confronti della controparte, dandone reciproca formale comunicazione.

Articolo 6 – Responsabilità, inadempienze, penali, risoluzione (strumenti di verifica prestazioni/forniture)

1. L'Azienda è responsabile dell'esatto adempimento della presente convenzione. Ogni responsabilità per danni a persone e cose si intenderà a carico dell'Azienda limitatamente alle attività costituenti oggetto degli impegni a suo carico previsti nella presente convenzione. L'Azienda è sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa all'esecuzione della pre-

- sente convenzione qualora dimostri che nell'espletamento delle proprie attività abbia agito usando la diligenza di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 1°, e 1218 c.c. Fermo restando il rispetto di normative inderogabili, l'Azienda non è responsabile per ogni evenienza negativa e/o anomalia che possa verificarsi nello svolgimento delle attività per cause di forza maggiore, caso fortuito o per ogni altra causa non direttamente ad essa imputabile.
2. In ogni caso, qualora l'Azienda, per cause di forza maggiore, caso fortuito ovvero per ogni altra causa ad essa non direttamente o indirettamente imputabile, sospenda od interrompa l'esecuzione delle prestazioni è obbligata a dare comunicazione all'altra parte delle relative circostanze entro 48 ore. Le parti, valutate le motivazioni addotte, concordano le modalità ed i tempi dell'eventuale differimento delle prestazioni.
 3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., e fermo restando il diritto di Regione di chiedere il risarcimento del maggior danno, con espressa esclusione di ogni eventuale danno indiretto, nei seguenti casi:
 - abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa;
 - gravi ed ingiustificate irregolarità ovvero reiterate o permanenti irregolarità, che compromettano il regolare adempimento degli obblighi assunti;
 - mancato rispetto degli eventuali richiami formali della Regione al sollecito adempimento, qualora negligenze o inadempienze compromettano gravemente la corretta esecuzione delle prestazioni;
 - qualora l'eventuale modifica dell'organizzazione dell'Azienda risulti idonea allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 7 - Disposizioni in materia di trattamento dati ex D.Lgs. n. 196/2003

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste, Regione Lombardia, in qualità di Titolare, in persona

del legale rappresentante pro tempore, nomina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, l'Azienda, quale Responsabile esterno del trattamento medesimo come da allegato alla presente convenzione.

2. I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle predette attività e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.
3. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Responsabile ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.
4. Per effetto della nomina, il Responsabile si impegna ad adottare tutte le necessarie misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 31-36 del D.lg. 196/2003, e delle regole previste dal Disciplinare Tecnico sub all. B) al Codice per la Protezione dei Dati Personali, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. L'Azienda dovrà dichiarare di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento con modalità cartacea ed elettronica da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.
6. L'Azienda, in accordo con la Regione e gli incaricati del trattamento dati nell'ambito della Direzione Infrastrutture e Mobilità, vigilerà sull'operato dei propri incaricati al trattamento dei dati perché sia conforme alle istruzioni rilasciate dalla Regione con decreto n. 5709 del 23 maggio 2006, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni specifiche che saranno emanate dalla Regione, con apposito atto, relativamente a peculiari aspetti della presente convenzione anche con riguardo all'applicazione delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche in conformità alla disciplina del suddetto D.Lgs. ed, in particolare, si obbliga a ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.

Articolo 8 - Proprietà dei dati

1. Tutti i dati e le informazioni nell'ambito dell'esecuzione della convenzione sono di esclusiva proprietà della Regione e come tali non possono essere, in alcun modo, utilizzati o ceduti, parzialmente o integralmente, a soggetti diversi dall'Azienda e saranno consegnati, su richiesta, alla Regione e comunque, alla scadenza della convenzione.
2. Le parti si impegnano a mantenere riservate notizie, informazioni, dati e documentazione di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza nell'esecuzione della convenzione e a mantenerne la più assoluta riservatezza su tutti i contenuti.

ART. 9 – Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà rimessa, in prima istanza, ai rispettivi responsabili interni per discutere e risolvere gli eventuali contrasti in via bonaria e secondo buona fede.
2. I responsabili interni tenteranno di risolvere le questioni con reciproca soddisfazione.
3. Qualora non si addivenisse ad una risoluzione, le Parti si impegnano a devolvere la controversia ai propri legali rappresentanti, fermo restando che in caso di ulteriore esito negativo del tentativo di componimento bonario della controversia, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

Milano, lì

Per REGIONE LOMBARDIA

Per l'Azienda

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

D.g.r. 28 novembre 2017 - n. X/7428
Parziale modifica della «Linea di azione B - Interventi per il sostegno alla realizzazione di piani di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle ALER» di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015 di approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2013-2018, approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013 n. 78 che, con riferimento all'edilizia abitativa, promuove, tra l'altro, politiche volte alla migliore qualità dell'abitare dell'offerta abitativa pubblica, attraverso interventi di messa in sicurezza, di riqualificazione e di recupero del patrimonio abitativo;

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/4142 dell'8 ottobre 2015 «Approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016, approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456 e, in particolare, la linea di Azione B «Interventi per il sostegno alla realizzazione di piani di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Aler» per un importo complessivo di € 106.500.000,00 già ripartite a ciascuna delle 5 Aler;
- il d.d.u.o. n. 8320 del 12 dicembre 2015 «Modalità operative per la redazione di piani triennali di manutenzione straordinaria e di sorveglianza dei quartieri a rischio di degrado da parte delle Aler ai sensi della d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015 «Approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014 - 2016, approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456»;
- il d.d.s. n. 10891 del 3 dicembre 2015 col quale sono stati approvati i Piani triennali di manutenzione straordinaria presentati dalle Aler in relazione al secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016, approvato con d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015;
- i d.d.s. n. 5710 del 17 giugno 2016, n. 12541 del 29 novembre 2016, n. 12718 e n. 12659 del 30 novembre 2016, n. 12797 del 1 dicembre 2016, n. 12885 del 5 dicembre 2016, con cui sono state erogate le somme connesse all'approvazione dei piani e all'avvio di almeno il 30% degli interventi;

Considerato, in fase di aggiornamento dello stato di attuazione dei Piani degli interventi da parte delle ALER, che:

- al fine di consentire il completamento degli interventi approvati oltre a quelli integrabili a valere sulle economie e sulle rimodulazioni progettuali, è necessario prorogarne il termine al 31 ottobre 2020;
- al fine di consentire una maggiore aderenza tra il contributo erogato e l'effettivo utilizzo dello stesso, è necessario modificare parzialmente le modalità di erogazione del finanziamento assegnato;

Ritenuto opportuno procedere:

- alla proroga dei termini di attuazione dei Piani di manutenzione straordinaria al 2020, per favorire il completamento degli interventi previsti dalle rispettive Aler, a completamento dell'utilizzo delle risorse già loro assegnate con la suddetta d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015 e successivamente impegnate;
- alla parziale modifica dell'Allegato 1 alla d.g.r. n. X/4142, secondo quanto riportato nell'Allegato «Aggiornamento dei criteri «Secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016 - Linea di azione B - Interventi per il sostegno alla realizzazione di piani di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle ALER», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);

- la d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 «Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;

Preso atto che, restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopra citata d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002, in relazione alla verifica di eventuale sovra compensazione, da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia per evitare forme di aiuto di stato non permesse dalla citata Decisione;

Dato atto che si è già provveduto agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 artt. 26 e 27 in materia di pubblicità e trasparenza, in sede di approvazione dei piani triennali di manutenzione straordinaria con il d.d.s. n. 10891 del 03 dicembre 2015;

Dato atto che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»:

- in base all'art. 8, l'Autorità Responsabile ha provveduto alla registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 2366);
- in base all'art. 9, il Soggetto concedente ha provveduto alla registrazione degli aiuti individuali (codici COR 108104, 114930, 115044, 115141, 115173);

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare la parziale modifica della «Linea di azione B» dell'Allegato 1 alla d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015 secondo quanto riportato nell'allegato «Aggiornamento dei criteri «Secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016 - Linea di azione B - Interventi per il sostegno alla realizzazione di piani di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Aler», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'attuazione delle disposizioni previste nel presente provvedimento;

3. di ribadire che i soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano ad attuare gli obblighi e le modalità di verifica della compensazione previste dalla d.g.r. n. 6002 del 19 dicembre 2016, al fine di evitare forme di aiuto di stato non permesse dalla Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito generale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Allegato 1**AGGIORNAMENTO DEI CRITERI "SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PRERP 2014-2016 - LINEA DI AZIONE B - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PIANI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLE ALER"****1. Finalità e oggetto**

La durata del periodo di attuazione del Piano degli interventi viene estesa al 2020, in ragione della possibilità di attuare completamente gli interventi e per il completo utilizzo delle risorse già assegnate con la DGR 4142/2015.

2. Tipologia di interventi ammissibili

Nessuna modifica

3. Riparto delle risorse

Nessuna modifica

4. Spese ammissibili

Nessuna modifica

5. Termini

Entro il 31 ottobre 2020, dovranno concludersi tutte le opere ammesse a finanziamento regionale.

Il finanziamento non rendicontato entro tale data sarà automaticamente revocato, salvo eventuale riprogrammazione regionale.

6. Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato a ciascuna Aler secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- 1) Nessuna modifica;
- 2) Nessuna modifica;
- 3) soppresso;
- 4) Con il raggiungimento di stati di avanzamenti pari al 50% dei lavori previsti si erogherà un ulteriore 20% delle risorse, tenendo a riferimento l'importo contrattuale del relativo intervento;
- 5) Con il raggiungimento di stati di avanzamenti pari al 70% dei lavori previsti si erogherà un ulteriore 20% delle risorse, tenendo a riferimento l'importo contrattuale del relativo intervento;
- 6) Con la presentazione dei singoli CRE, verrà erogato il saldo del relativo intervento, comprensivo delle eventuali perizie di variante nei limiti del finanziamento regionale assegnato.

Le erogazioni delle risorse avverranno sulla base della documentazione connessa alla relazione tecnica trimestrale.

7. Relazione tecnica trimestrale

A partire dal 1 gennaio 2018, con cadenza trimestrale, dovrà essere predisposta una relazione che contenga:

- l'aggiornamento dello stato di attuazione del Piano di manutenzione straordinaria e dei singoli interventi che lo costituiscono;
- una "Scheda descrittiva dell'intervento" per ogni nuovo intervento proposto a valere sulle economie che si rendessero disponibili, o per l'eventuale modifica di interventi già approvati, completa delle informazioni sintetiche necessarie richieste, atte ad identificare chiaramente l'intervento;
- gli elaborati grafici principali che illustrino il progetto, e il relativo quadro tecnico economico e cronoprogramma dell'intervento;
- Verbali di inizio lavori, Verbali di fine lavori, Certificati di regolare esecuzione relativi agli interventi in esecuzione, nel frattempo emessi.
- Documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori, comprensiva dei relativi certificati.

La documentazione completa dovrà essere inviata esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) e, solo nel caso in cui la trasmissione sia impossibile per motivi tecnici, a causa delle dimensioni dei documenti progettuali e grafici, attraverso supporto informatico (CD-ROM o simili).

D.g.r. 28 novembre 2017 - n. X/7431**Modalità di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato - art. 20 co. 1 d.lgs. 150/2015 - Manifestazione di interesse per l'adesione degli operatori accreditati**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 14 settembre 2015, n.150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che avvia la riforma dei servizi per il lavoro;

Visti in particolare:

- l'art. 19 del citato decreto legislativo che prevede che «sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica [...] la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego» (CPI);
- l'art. 20 del d.lgs.150/2015 che prevede che, allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i CPI per la stipula di un patto di servizio personalizzato (PSP) con le modalità definite dagli stessi CPI;
- l'art. 18 del d.lgs.150/2015 che prevede, tra l'altro, che i servizi e le misure di politiche attive possono essere svolti dai CPI con il coinvolgimento dei privati accreditati;
- la circolare ANPAL 1/2017 che, in attuazione delle citate norme, prevede:
 - le modalità di rilascio su portale nazionale della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID);
 - la conferma dello stato di disoccupazione mediante la sottoscrizione di un PSP presso il centro per l'impiego;
 - la titolarità del CPI rispetto al PSP sottoscritto e alla Scheda anagrafica professionale;

Vista la l.r. 22/2006, come confermata dalle ll.rr. 19/2015 e 32/2015, che prevede in Regione Lombardia:

- la competenza esclusiva dei CPI e dei connessi procedimenti amministrativi in capo alle Province e alla Città Metropolitana;
- una rete di operatori accreditati pubblici e privati che, ai sensi dell'art.13 della stessa l.r.22/2006, assicurano a tutti i lavoratori disoccupati,
 - l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione;
 - il colloquio di orientamento;
 - le proposte di iniziative e misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione;
 - la verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione;

Atteso che il modello lombardo di organizzazione «pubblico - privato» del mercato del lavoro introdotto dalla l.r.22/2006 ha consentito la diffusione dei servizi e la capacità di rispondere in modo capillare ai fabbisogni espressi dall'utenza dei disoccupati;

Considerato che

- con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla DID on line secondo le disposizioni della Circolare ANPAL 1/2017, occorre definire le modalità di sottoscrizione del PSP, in coerenza con l'art. 20 co. 1 del d.lgs 150/2015;
- nel procedimento di stipula del PSP, è opportuno coniugare la titolarità dei procedimenti amministrativi da parte dei Centri Pubblici per l'Impiego (con particolare riguardo alla stipula del PSP, alla tenuta e aggiornamento delle Schede anagrafiche professionali e alla titolarità del procedimento di c.d. condizionalità) con il rafforzamento del modello lombardo di organizzazione del mercato del lavoro, che prevede la responsabilizzazione degli operatori accreditati nell'erogazione di misure di politica attiva volte all'inserimento lavorativo;
- i servizi rivolti ai lavoratori disoccupati erogati dagli operatori accreditati pubblici e privati ai sensi del richiamato art.13 della stessa l.r.22/2006 sono coerenti con quanto previsto dall'art.20 co.1 del d.lgs 150/2015;

Ritenuto di

- definire le modalità di sottoscrizione del PSP ai sensi dell'art. 20 co. 1 del d.lgs 150/2015, coinvolgendo gli operatori accreditati al lavoro di cui all'art. 13 della l.r.

22/2006 nell'erogazione dei servizi di prima accoglienza e orientamento dei disoccupati, di ricerca attiva e di inserimento lavorativo o di formazione, nell'ambito dell'evoluzione del modello regionale dei servizi al lavoro in attuazione del d.lgs.150/2015, come da allegato A del presente provvedimento;

- avviare una manifestazione d'interesse rivolta agli operatori accreditati al lavoro finalizzata alla costituzione di un partenariato tra ciascun operatore e una o più province o Città Metropolitana, anche mediante gli Enti pubblici economici titolari della funzione della funzione dei CPI, per la sottoscrizione di un accordo di partenariato a livello provinciale;
- rinviare al provvedimento del dirigente competente, d'intesa con i dirigenti delle Province e della Città Metropolitana, l'adozione dello schema unico di accordo di partenariato, secondo i criteri generali descritti nell'allegato B;
- prevedere che, fermo restando la titolarità dei CPI, soltanto gli operatori che costituiranno il partenariato potranno sottoscrivere i PSP;
- stabilire che gli operatori che costituiranno il partenariato, all'atto di sottoscrizione del PSP con i richiedenti assumeranno, ai sensi del citato art.13 della l.r.22/2006, la responsabilità delle attività ivi previste secondo quanto previsto dall'accordo di partenariato;

Sentita la Cabina di regia per l'attuazione del d.lgs 150/2015, di cui all'Avviso comune del 20 aprile 2016;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire le modalità di sottoscrizione del PSP ai sensi dell'art. 20 co. 1 del d.lgs 150/2015, coinvolgendo gli operatori accreditati al lavoro di cui all'art. 13 della l.r. 22/2006 nell'erogazione dei servizi di prima accoglienza e orientamento dei disoccupati, di ricerca attiva e di inserimento lavorativo o di formazione, nell'ambito dell'evoluzione del modello regionale dei servizi al lavoro in attuazione del d.lgs. 150/2015, come da allegato A del presente provvedimento;

2. di avviare una manifestazione d'interesse rivolta agli operatori accreditati al lavoro finalizzata alla costituzione di un partenariato tra ciascun operatore e una o più province o Città Metropolitana, anche mediante gli Enti pubblici economici titolari della funzione dei CPI, per la sottoscrizione di un accordo di partenariato a livello provinciale;

3. di rinviare al provvedimento del dirigente competente, d'intesa con i dirigenti delle Province e della Città Metropolitana, l'adozione dello schema unico di accordo di partenariato, secondo i criteri generali descritti nell'allegato B;

4. di prevedere che, fermo restando la titolarità dei CPI, soltanto gli operatori che costituiranno il partenariato di cui al punto 2 potranno sottoscrivere i PSP;

5. di stabilire che gli operatori che costituiranno il partenariato, all'atto di sottoscrizione del PSP con i richiedenti, assumeranno, ai sensi del citato art.13 della l.r. 22/2006, la responsabilità delle attività ivi previste secondo quanto previsto dall'accordo di partenariato;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Allegato A

EVOLUZIONE DEL MODELLO REGIONALE DEI SERVIZI AL LAVORO ALLA LUCE DELL'ATTUAZIONE DEL D. LGS.150/2015**Contesto di riferimento**

Regione Lombardia, nel quadro delle riforme nazionali in materia di servizi e politiche per il lavoro, ha programmato i propri interventi di politiche attive in coerenza con gli indirizzi e le previsioni definite dal D. Lgs. n. 150/2015, in una logica di integrazione e complementarietà con l'organizzazione regionale del mercato del lavoro, disposta dalla Legge regionale 22/2006.

Il D. Lgs. 150/15 ha introdotto una nuova *governance* dei servizi per il lavoro assegnando al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'ANPAL un ruolo di indirizzo nell'ambito delle politiche attive e di definizione degli strumenti attuativi, ivi compreso il nuovo sistema informativo unitario e, al contempo, confermando alle Regioni le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.

Per le funzioni gestionali, l'impianto della riforma ruota attorno al centro pubblico per l'impiego anche se vi è una importante apertura al ruolo degli operatori privati (Art. 11 c. 4; art. 18, Art. 23)¹.

La convenzione sottoscritta tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del dicembre 2015² e prorogata per tutto il 2017, finalizzata a regolare rapporti e obblighi tra le Parti in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, ha avviato un periodo transitorio per l'esercizio delle funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro attraverso il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati da Regione Lombardia.

Operativamente, la *Circolare regionale "Prima fase dell'attivazione della persona e avvio della politica attiva"* del dicembre 2015 ha esteso agli operatori accreditati le funzioni di supporto nel rilascio della DID e la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato.

L'organizzazione regionale dei servizi, che vede un ruolo attivo sia dei Centri per l'Impiego che degli enti privati nell'erogazione dei servizi verso i cittadini, ha dimostrato la sua validità nel gestire su tutto il territorio gli importanti flussi di persone e garantire all'alto numero di utenti i servizi richiesti.

Tale modello è stato confermato anche dall'Avviso Comune sottoscritto da Regione Lombardia con le Parti Sociali nell'aprile 2016 per cui *"Regione svolgerà i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia*

¹ In coerenza con le scelte operate con le leggi regionali n. 19/15 e n. 32/15, le funzioni di gestione dei Centri Pubblici per l'impiego sono state confermate in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Milano.

² DGR N° X/4440 del 30/11/2015 "Schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia per la regolazione dei rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione".

di politiche attive del lavoro e le attività di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs 150/2015, ivi incluse quelle previste dall'articolo 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro da Regione Lombardia".

Sul piano nazionale, l'Agenzia Nazionale ANPAL sta attuando le previsioni del D. Lgs. 150/2015, prevalentemente attraverso lo sviluppo di strumenti operativi legati all'attuazione dell'articolo 18 "Servizi e misure di politica attiva del lavoro", dell'articolo 19 "Stato di disoccupazione" e dell'articolo 20 "Patto di servizio personalizzato".

Anpal, con Circolare n. 1/2017³, ha previsto che *"a decorrere dal 1 dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in "stato di disoccupazione" solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile, all'interno della Scheda Anagrafico Professionale (SAP), l'identificativo univoco della DID, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale".*

Pertanto, in attuazione dell'art. 19 del D. Lgs 150/2015, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro sarà valida se avrà i contenuti e gli standard definiti dall'Anpal.

L'articolo 20 del D. Lgs 150/2015 "Patto di servizio personalizzato" prevede che, allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati devono stipulare un Patto di servizio personalizzato (PSP) che, in futuro, sarà presumibilmente gestito dal sistema informativo unitario nazionale, ma al momento rimane gestito sul sistema informativo regionale Gefo.

In questo contesto generale, caratterizzato da una continua evoluzione, Regione Lombardia intende intervenire sull'organizzazione dei servizi per il lavoro a livello regionale e sugli strumenti a supporto dell'erogazione dei servizi, perseguendo l'obiettivo di valorizzare i vantaggi del modello regionale "pubblico-privato" e di garantire al contempo la qualificazione dei servizi a favore degli utenti.

Il modello nazionale orientato sui CPI

L'articolo 19 del D. Lgs. 150/15 stabilisce che sono considerati disoccupati "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro [.....] la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro [.....]".

La DID è quindi il primo step che la persona segue per dichiarare il suo stato di disoccupazione.

L'articolo 20 del medesimo decreto prevede che "Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite

³ Circolare Anpal n. 1/2017. Oggetto: rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi dell'art.19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – indicazioni operative.

da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato”

Il Patto di servizio è il documento successivo alla DID, necessario per confermare lo stato di disoccupazione e concordare con l'operatore i servizi e i percorsi utili alla riqualificazione e ricollocazione.

Il modello organizzativo delineato dal D.Lgs. 150/2015 è orientato esclusivamente sui Centri per l'Impiego pubblici, considera infatti il PSP e la verifica dello stato di disoccupazione *“funzioni amministrative esclusive dei CPI”*.

Di conseguenza i cittadini sono orientati esclusivamente a contattare o a recarsi presso il CPI di competenza, in quanto è riconosciuto come l'unico soggetto abilitato a gestire la DID, come unico responsabile del PSP e unico soggetto abilitato a modificare/aggiornare la SAP del cittadino.

Gli strumenti e i flussi informatici in corso di sviluppo da parte di Anpal attuano di fatto le previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. 150/2015.

Il modello regionale orientato sulla rete degli operatori accreditati

La Legge Regionale 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” istituisce la rete degli operatori accreditati regionali.

L'articolo 13 della l.r. 22/2006 esplicita che gli operatori pubblici e privati accreditati concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro, assicurando a tutti i lavoratori disoccupati i servizi quali l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione, il colloquio di orientamento, la proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l'integrazione professionale, la verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato.

Tali servizi sono erogati sulla base di un patto di servizio stipulato dall'operatore accreditato e il lavoratore in cerca di occupazione, recante i rispettivi impegni volti al perseguimento degli obiettivi di occupabilità.

Sulla base di queste previsioni, la rete che si è sviluppata sul territorio regionale ha visto un attivo coinvolgimento anche degli operatori privati, sin dai primi servizi di accoglienza e supporto ai lavoratori, inclusa la stipula del patto di servizio.

Gli operatori esercitano tali funzioni nel rispetto delle regole fissate per l'accreditamento regionale che, oltre ai requisiti di carattere economico, finanziario e logistico, prevede un processo di responsabilizzazione nell'esercizio delle funzioni loro riconosciute.

Il modello evolutivo in Regione Lombardia

La progressiva attuazione del D. Lgs.150/2015 pone ora la necessità di coniugare nel procedimento di stipula del PSP, la titolarità da parte dei Centri Pubblici per l'Impiego dei procedimenti amministrativi (con particolare riguardo alla stipula del PSP, alla tenuta e aggiornamento delle Schede anagrafiche professionali e alla titolarità del procedimento di c.d. condizionalità) con il rafforzamento del modello lombardo di organizzazione del mercato del lavoro che prevede la responsabilizzazione degli operatori accreditati nell'erogazione di misure di politica attiva volte all'inserimento lavorativo.

L'evoluzione del sistema prevede quindi la costituzione di reti di partenariato "pubblico privato" sulla base di regole chiare e condivise e di modalità operative definite affinché, fermo restandone la titolarità del CPI, la sottoscrizione del PSP possa essere riconosciuto anche ad un operatore privato accreditato sulla base di condizioni chiare e di una forte responsabilizzazione nell'ambito delle norme di accreditamento.

— • —

ALLEGATO B**CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLO SCHEMA UNICO DI ACCORDO DI PARTENARIATO
PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI PATTI DI SERVIZIO PERSONALIZZATI
- AI SENSI DELL'ART.20 CO.1 DEL D.LGS.150/2015 -**

A partire dall'entrata in vigore della circolare ANPAL 1/2017, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità lavorativa (DID) dovrà essere rilasciata, in forma telematica, sul Portale nazionale delle politiche del lavoro di ANPAL. Tale adempimento potrà avvenire:

- in forma autonoma da parte del cittadino sul Portale ANPAL, mediante un sistema di identificazione;
- in forma autonoma da parte del cittadino sul Portale ANPAL, mediante un sistema di identificazione, con l'assistenza di un operatore accreditato;
- con l'assistenza del Centro per l'Impiego (CPI) competente per domicilio, che opera con proprie credenziali in nome e per conto del cittadino (*ruolo super user*).

Il Centro per l'impiego competente per domicilio è l'unico soggetto titolare della DID, della Scheda Anagrafica Professionale (SAP) e del Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

Come previsto dall'art. 20 del D.Lgs 150/2015, la stipula del PSP rappresenta l'atto che conferma lo stato di disoccupazione acquisito dal disoccupato a seguito del rilascio della DID.

Lo schema del PSP, nelle more dell'implementazione del modello da parte di ANPAL, è definito da Regione Lombardia e attivo nell'ambito del sistema operativo GEFO.

Per la stipula del PSP, ai sensi dello stesso art.20 co.1, il richiedente contatta il CPI con le modalità da esso previste.

Regione Lombardia prevede, tra le modalità di sottoscrizione del PSP ai sensi dell'art.20 co.1 del D.Lgs 150/2015, il coinvolgimento degli operatori accreditati al lavoro di cui all'art. 13 della L.r. 28 settembre 2006 n. 22.

A tal fine, gli operatori accreditati al lavoro potranno aderire ad una manifestazione d'interesse finalizzata alla costituzione di un partenariato con una o più province o Città Metropolitana, anche mediante gli Enti pubblici economici, titolari della funzione dei CPI.

L'adesione alla manifestazione d'interesse e la costituzione del partenariato permetteranno all'operatore accreditato di sottoscrivere il PSP, fermo restandone la titolarità del CPI, e di erogare i servizi di prima accoglienza e orientamento dei disoccupati, di ricerca attiva e di inserimento

lavorativo o di formazione, previsti dall'art. 13 co. 3 della l.r.22/2006 e dall'art.18 del D.Lgs 150/2015.

Pertanto, potranno verificarsi due eventualità:

1. il PSP è sottoscritto dal CPI competente per territorio successivamente al rilascio della DID (in forma autonoma o assistita);
2. il PSP è sottoscritto da un altro operatore accreditato, coerentemente con le funzioni previste dall'art. 13 comma 3 della L.r.22/2006, operante sul territorio e scelto dalla persona. Il CPI ne riceve informazione tramite il sistema informativo.

I rapporti fra CPI e Operatori accreditati aderenti alla rete sono regolati da un accordo di partenariato sottoscritto sulla base di uno schema unico, adottato con decreto regionale, che regola gli impegni reciproci dei soggetti e le relative responsabilità.

In particolare, lo schema unico regionale contiene le condizioni che l'operatore accreditato deve soddisfare affinché il CPI competente per territorio ne riconosca gli effetti al fine della validazione della DID.

In particolare l'operatore accreditato deve:

- aderire alla Manifestazione d'interesse a seguito di Avviso Regionale, con indicazione della Provincia e della Città Metropolitana con la quale intende costituire una o più Reti territoriali, esprimendo la disponibilità ad operare sull'intero territorio provinciale per tutte le proprie sedi accreditate ed indicare il rappresentante legale;
- garantire la presa in carico dei soggetti in stato di disoccupazione che richiedano l'accesso ai servizi al lavoro;
- supportare l'utente nel rilascio della DID ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 150/2015;
- verificare che il rilascio della DID sia avvenuto nel rispetto dell'art. 19 del D.Lgs 150/2015 e cioè sia stata resa da un soggetto privo di occupazione ed inviata in forma telematica al Portale ANPAL;
- condividere con l'utente i contenuti del PSP previsti dall'art. 20 del D.lgs. 150/2015;
- verificare, qualora il PSP sia sottoscritto in una fase successiva al rilascio della DID, il permanere dello status di disoccupato anche attraverso una richiesta di verifica al CPI competente per domicilio;
- garantire, all'atto della stipula del PSP, un'esaustiva illustrazione al disoccupato circa gli obblighi di attivazione derivanti dalla sua sottoscrizione, con particolare riferimento alle conseguenze sanzionatorie previste dalla disciplina sulla condizionalità;
- impegnarsi, a partire dalla stipula del PSP, a:
 - fornire al CPI competente per territorio tutte le informazioni rispetto ai servizi ed ai percorsi intrapresi, nonché rispetto alle eventuali azioni passibili di conseguenze sanzionatorie,

- monitorare l'attuazione del PSP, tracciando nel sistema informativo i servizi e gli eventi che assolvono l'obbligo di attivazione;
- trasmettere al CPI le informazioni necessarie per esercitare il principio di "condizionalità" in attuazione degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 150/2015.

Il CPI si impegna nei confronti degli Operatori accreditati aderenti alla propria Rete territoriale a fornire ogni informazione riferita ai disoccupati eventualmente necessaria per lo sviluppo del percorso di presa in carico ed attivazione lavorativa degli stessi nel rispetto delle norme vigenti a tutela della privacy degli utenti.

In caso di segnalazione al CPI, da parte dell'utente, relativa alla presunta inadempienza dell'operatore accreditato, il CPI provvederà ad inoltrare la segnalazione a Regione Lombardia per le opportune verifiche ai sensi dell'art.13 L.r.22/2006, rimanendo disponibile per la presa in carico del lavoratore.

Lo schema unico di accordo di partenariato prevede altresì che l'operatore accreditato è responsabile nei confronti:

- del CPI, per quanto riguarda le obbligazioni costituite con l'accordo di partenariato;
- di Regione Lombardia, con riferimento agli obblighi che discendono dal regime di accreditamento e dalla prestazione di servizi previsti dall'art.13 co.3 della L.r. 22/2006;
- dell'utente, con riferimento alla realizzazione delle azioni proposte dall'operatore e concordate nel PSP e/o il monitoraggio delle iniziative di *autoattivazione* ivi previste, dando atto che nulla potrà essere addebitato alla Provincia e alla Città Metropolitana.

La presente modalità operativa assume carattere di sperimentazione e può essere aggiornata anche alla luce di modifiche normative o regolamentari.

In tal senso, CPI ed Operatori accreditati si impegnano ad una reciproca e fattiva collaborazione, volta al progressivo perfezionamento dei metodi e delle procedure che sottendono alla gestione integrata dei servizi regionali all'impiego.

D.g.r. 28 novembre 2017 - n. X/7432
Protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Camera di
Commercio Metropolitana e Unione Regionale delle Camere
di Commercio della Lombardia per la realizzazione di iniziative
a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro ai sensi della legge
107 del 13 luglio 2015

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (cd. Buona Scuola);
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- il d.d.g. n. 3249 del 13 aprile 2016 «Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro. Approvazione della metodologia di calcolo del costo forfettario relativo al rimborso delle spese di vitto e trasporto ai partecipanti all'iniziativa di *work experience* presso gli uffici giudiziari»;

Considerato che la legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. Buona scuola):

- inserisce l'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di II grado come parte integrante dei percorsi di istruzione e che pertanto da metodologia didattica facoltativa e funzionale per attivare risposte specifiche a domande di formazione individuale, essa diventa una componente strutturale della formazione all'interno del curriculum scolastico;
- attribuisce alle Camere di Commercio un ruolo istituzionale per l'alternanza scuola-lavoro anche attraverso l'istituzione del Registro per l'alternanza scuola-lavoro (RASL);

Considerato che l'obiettivo di Regione Lombardia è quello di sostenere le esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione di secondo ciclo, in linea con quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, offrendo agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona.

Considerato inoltre che la Camera di Commercio Metropolitana, anche nell'ambito del ruolo assegnato dalla legge di riforma del sistema camerale (D.Lgs. 219/2016), intende favorire l'avvicinamento e le sinergie tra il sistema imprenditoriale e il sistema educativo contribuendo con le proprie risorse e il proprio know-how al miglioramento della formazione dei giovani in accordo con il programma del sistema camerale in tema di alternanza scuola-lavoro, in accordo con quanto previsto dalla legge n. 107/2015;

Considerato altresì che l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia coordina l'impegno di tutto il Sistema camerale lombardo in tema di alternanza scuola/lavoro e intende favorire la conoscenza di buone pratiche e la diffusione di modelli virtuosi di alternanza scuola/lavoro;

Riscontrato che, al fine di garantire un'esperienza di alternanza scuola lavoro di qualità è opportuno assicurare l'erogazione di servizi finalizzati alla co-progettazione del percorso di alternanza e definizione del Progetto Formativo Individuale nonché assicurare attività di *assessment* e supporto alla valutazione delle competenze apprese al termine del percorso di alternanza;

Preso atto che il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati è garantito mediante i servizi erogati dagli operatori accreditati al lavoro della Regione Lombardia, di cui alla D.g.r. 2412/2011, rendicontati mediante la metodologia di finanziamento a costo standard di cui al d.d.g. 3249/2016;

Visto lo schema di protocollo tra Regione Lombardia, la Camera di Commercio Metropolitana e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia di cui all'allegato 1)

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la promozione di iniziative sperimentali per l'anno scolastico 2017/2018 volti a promuovere progetti di alternanza scuola lavoro mediante l'attività degli operatori accreditati al lavoro di cui alla d.g.r. 2412/2011;

Dato atto che l'adesione al protocollo per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'allegato 1) è aperta ad altre Camere di Commercio che vorranno aderirvi in futuro, anche a seguito dell'attività di promozione e coordinamento svolta dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia;

Ritenuto di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Camera di Commercio Metropolitana e Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con riferimento alla promozione di iniziative a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro, che trovano fondamento nelle motivazioni espresse in premessa;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Camera di Commercio Metropolitana e Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con riferimento alla promozione di iniziative a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro, che trovano fondamento nelle motivazioni espresse in premessa;

2. di delegare l'Assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dello schema di protocollo di cui al punto 1), dando atto che potranno intervenire nel testo modifiche non sostanziali che dovessero rendersi opportune;

3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro la definizione puntuale e l'attuazione delle finalità del protocollo di cui al punto 1);

4. di dare atto che l'adesione al protocollo per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'allegato 1) è aperta ad altre Camere di Commercio che vorranno aderirvi in futuro, anche a seguito dell'attività di promozione e coordinamento svolta dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro;

6. di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE LOMBARDIA
E
CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA
E
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA
LOMBARDIA

*PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015*

Premesso che

La legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. Buona scuola) inserisce l'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di II grado come parte integrante dei percorsi di istruzione e che pertanto da metodologia didattica facoltativa e funzionale per attivare risposte specifiche a domande di formazione individuale, essa diventa una componente strutturale della formazione all'interno del curriculum scolastico.

Tale introduzione di quote obbligatorie di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione sollecita il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle imprese nella definizione e gestione della formazione dei giovani;

Regione Lombardia in linea con quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,

- intende potenziare e consolidare le esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione di secondo ciclo, offrendo agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona;
- si propone di sostenere le esperienze in azienda, anche incoraggiando le imprese affinché mettano a disposizione spazi, attrezzature, competenze professionali ed esperienze per lo svolgimento di attività in alternanza scuola-lavoro;

La Camera di Commercio Metropolitana:

- intende favorire l'avvicinamento e le sinergie tra il sistema imprenditoriale dei territori di sua competenza e il sistema educativo contribuendo con le proprie risorse e il proprio know-how al miglioramento della formazione dei giovani in accordo con il programma del sistema camerale in tema di alternanza scuola-lavoro, ai sensi della legge n. 107/2015, il quale prevede:
 - o per le imprese, maggiori possibilità di individuare le risorse umane, le professionalità e le competenze di cui hanno bisogno, favorendone così la crescita;
 - o per chi studia e chi cerca un lavoro -ma anche a chi è già occupato- maggiori opportunità di sviluppare le conoscenze, le competenze e le esperienze utili per migliorare la propria "occupabilità" e favorire così la crescita personale e professionale;
- persegue l'obiettivo di creare una "cultura dell'alternanza" tra le micro e piccole imprese del proprio territorio;
- si propone di formare, affiancare e sostenere le micro e piccole imprese nell'utilizzo dello strumento dell'alternanza, attraverso contributi economici per l'accesso a servizi specialistici di accompagnamento;
- Incrementare il numero e la qualità dei percorsi di alternanza attivati adottando un "modello" di alternanza che prevede la co-progettazione scuola/impresa dei percorsi, la verifica delle competenze e di altri contenuti obbligatori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati.

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia:

- Coordina l'impegno di tutto il Sistema camerale lombardo in tema di alternanza scuola/lavoro
- Promuove presso le Camere di Commercio lombarde la conoscenza delle buone pratiche e delle esperienze più significative per la diffusione di modelli virtuosi di alternanza scuola/lavoro

Riscontrato che, al fine di garantire un'esperienza di alternanza scuola lavoro di qualità è opportuno assicurare l'erogazione di servizi finalizzati alla co-progettazione del percorso di alternanza e definizione del Progetto Formativo Individuale nonché assicurare attività di *assessment* e supporto alla valutazione delle competenze apprese al termine del percorso di alternanza.

Condiviso che

L'obiettivo comune di Regione Lombardia, della Camera di Commercio Metropolitana e dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia è quello di promuovere la diffusione e il consolidamento della modalità didattica dell'alternanza scuola-lavoro di qualità, che valorizzi la valenza formativa del lavoro.

A tal fine è opportuno che Regione Lombardia e Camera di Commercio Metropolitana promuovano, nei confronti delle aziende che accolgono giovani per periodi di alternanza scuola lavoro, interventi volti a

sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di qualità per il tramite degli operatori accreditati all'Albo della Regione Lombardia di cui alla D.g.r 2412/2011.

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia riveste un ruolo fondamentale di coordinamento delle azioni di sistema delle Camere di Commercio della Lombardia e intende, all'interno di questo ruolo, favorire la diffusione di modelli virtuosi di alternanza scuola/lavoro, tra i quali anche quello messo a punto dalla Camera di Commercio metropolitana.

L'adesione al presente protocollo è aperta a tutte le Camere di Commercio che vorranno parteciparvi.

Le parti convengono che

1. Il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati è garantito mediante i servizi erogati dagli operatori accreditati al lavoro della Regione Lombardia di cui alla D.g.r 2412/2011, per la definizione di un progetto aziendale di alternanza;
2. I servizi per la definizione e realizzazione del progetto sono rendicontati e rimborsati mediante la metodologia di finanziamento a costo standard di cui al decreto 3249/2016 e sono articolati come segue:

Servizio	Descrizione del servizio
Scouting aziendale	Formazione all'azienda sul tema dell'alternanza, supporto all'organizzazione di incontri con le Istituzioni Scolastiche e gli studenti
Preselezione: valutazione dei profili professionali ricercati dall'azienda	Assessment di gruppo
Selezione: incontro domanda-offerta	Assessment individuale
Accoglienza e accesso ai servizi: sorveglianza sanitaria	Eventuale visita di sorveglianza sanitaria preventiva
Definizione del percorso	Supporto alla co-progettazione del percorso di alternanza e definizione del Progetto Formativo Individuale
Servizi di formazione	Formazione dello studente in tema di salute e sicurezza
Assistenza ai destinatari e alle imprese	Formazione e supporto al tutor aziendale nell'avanzamento del percorso formativo.
Creazione di una rete di sostegno	Integrazione ai servizi di base per il supporto all'azienda che accoglie in alternanza uno studente con disabilità.

Monitoraggio, valutazione e coordinamento	Supporto alla valutazione delle competenze apprese al termine del percorso di alternanza.
---	---

3. Il sostegno ai servizi è assegnato agli operatori accreditati al lavoro della Regione Lombardia di cui alla D.g.r 2412/2011, per assicurare una migliore qualificazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro attraverso un intervento diversificato e sulla base dei singoli bisogni aziendali. L'importo complessivo non può superare il massimale di cui al decreto 3249/2016 da applicare complessivamente al singolo progetto aziendale
4. L'impresa può accedere alternativamente agli strumenti che saranno attivati da Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio Metropolitana e/o da altre Camere di Commercio che vorranno in futuro aderire al presente protocollo. Ogni impresa può in ogni caso partecipare ad un solo intervento di cui al presente protocollo;
5. Per l'anno formativo 2017/2018 Regione Lombardia e Camera di Commercio Metropolitana sostengono le finalità di cui al presente protocollo attraverso la pubblicazione di specifici avvisi pubblici nel limite delle risorse disponibili;
6. In via sperimentale per l'anno formativo 2017/2018 Regione Lombardia si propone di attivare specifici avvisi nell'ambito delle risorse disponibili in coerenza con i provvedimenti attuati dalla Camera di Commercio Metropolitana;
7. Nell'ambito del quadro degli obiettivi e delle modalità di azione condivise nel presente protocollo, viene fatta salva l'autonomia dei procedimenti amministrativi dei soggetti sottoscrittenti.
8. Regione Lombardia e Camera di Commercio Metropolitana ed eventuali altri successivi sottoscrittenti assicurano lo scambio delle informazioni mediante la condivisione dei flussi informativi anche al fine di condividere la puntuale articolazione dei servizi e dei relativi massimali ed inoltre assicurare le verifiche di accesso di cui al punto 5;
9. Regione Lombardia e Camera di Commercio Metropolitana ed eventuali altri successivi sottoscrittenti garantiscono che il trasferimento dei flussi informativi avverrà nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
10. Regione Lombardia, Camera di Commercio Metropolitana ed eventuali altri successivi sottoscrittenti si impegnano a trattare i dati nell'ambito delle finalità previste dal presente protocollo, nel rispetto delle

norme vigenti sulla privacy; l'eventuale diffusione dei dati elaborati avverrà esclusivamente in forma aggregata.

11. Regione Lombardia, Camera di Commercio Metropolitana, Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia ed eventuali altri successivi sottoscrittori garantiscono l'esecuzione e il coordinamento delle attività di cui al presente protocollo attraverso la costituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio congiunto e pariteticamente composto.
12. Regione Lombardia, Camera di Commercio Metropolitana, Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia ed eventuali altri successivi sottoscrittori si impegnano a promuovere le attività del presente protocollo, realizzando congiuntamente momenti pubblici di condivisione e collaborando alla realizzazione di una pubblicazione finale.
13. Il presente protocollo, dal momento della sottoscrizione, ha durata per l'anno scolastico 2017/2018 ed è prorogabile per espressa volontà delle parti anche per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020

Milano,

Per Regione Lombardia
L'Assessore all'Istruzione Formazione Lavoro
(Valentina Aprea)

Per Camera di Commercio Metropolitana
Il Presidente
(Carlo Sangalli)

Per Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Lombardia
Il Presidente
(Gian Domenico Auricchio)

D.g.r. 28 novembre 2017 - n. X/7433
Intervento straordinario volto a garantire il diritto allo studio per l'anno scolastico e formativo 2017/2018: integrazione finanziaria della componente «Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica» di Dote Scuola A.S. 2017/2018, di cui alla d.g.r. n. X/6426/2017

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 622, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30, ed in particolare:

- l'art. 8, che ha previsto l'attribuzione, da parte della Regione, di buoni e contributi alle famiglie degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, adottando il sistema dote quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona;
- l'art. 14, commi 1 e 2, dove si prevede che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'art. 14, comma 3, che impegna la Regione a favorire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, anche promuovendo percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo regionale, l'investimento sull'educazione dei giovani e la creazione di sinergie e complementarità tra il sistema educativo e le politiche del lavoro;

Richiamata altresì a d.g.r. n. X/6426 del 3 aprile 2017, con la quale è stata approvata la programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2017/2018;

Dato atto che:

- con la citata deliberazione è stata prevista tra l'altro, nell'ambito del sistema Dote Scuola per il sostegno del diritto allo studio, la specifica componente « Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica»;
- detto intervento è rivolto agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria di istruzione e di istruzione e formazione professionale presso le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o Regioni confinanti, o frequentanti istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici. Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all'ordine e grado di scuola frequentata;
- per la suddetta componente sono state stanziato specifiche risorse per € 11.100.000,00, comprensive delle assegnazioni statali di cui alla Legge n. 448/1998;

Ritenuta l'opportunità di attivare un intervento straordinario per il diritto allo studio che potenzi gli interventi già approvati e attuati a favore dei redditi più bassi, prevedendo una integrazione economica da destinare all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, al fine di ridurre lo svantaggio delle famiglie a basso reddito nell'accesso alle opportunità formative e consentire loro, con un contributo straordinario, l'acquisto di dotazioni librarie integrative a quelle ordinaria, nonché di altri sussidi tecnologici (tablet e strumenti informatici) e didattici funzionali alla didattica;

Valutato, sulla base delle domande già pervenute dalle famiglie con ISEE fino a euro 5.000,00 a valere sull'Avviso pubblico

approvato con Decreto Dirigenziale n. 4005 del 7 aprile 2017, di mettere a disposizione per detta integrazione risorse per euro 2.900.000,00 disponibili nel corrente bilancio sulla Missione 4, Programma 07, ai capitoli 8436 e 8437;

Ritenuto, altresì, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento previsto;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, un intervento straordinario volto a garantire il diritto allo studio per l'anno scolastico e formativo 2017/2018, consistente in una integrazione finanziaria della componente «Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica» 2017/2018 di Dote Scuola di cui alla d.g.r. n. X/6426/2017;

2. di precisare che il contributo integrativo di cui al punto 1 è rivolto alle famiglie con ISEE fino a euro 5.000,00 ed è finalizzato all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, secondo criteri e modalità già stabiliti con la citata d.g.r. n. X/6426/2017;

3. di stabilire che per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 concorrono le risorse finanziarie pari complessivamente a euro 2.900.000, disponibili nel corrente bilancio a valere sulla Missione 4, Programma 07, ai capitoli 8436 e 8437;

4. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento previsto;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 a cura della direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

D.g.r. 28 novembre 2017 - n. X/7435
Integrazione del polo centrale dell'università degli Studi di Milano con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto neurologico Carlo Besta

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 titolo III che disciplina i rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca e, in particolare, l'art. 29 comma 5 che prevede che i «*Poli universitari, gli Ospedali e le strutture territoriali collegate sono individuati con provvedimento della Giunta Regionale di intesa con le Università...*»;

Richiamata la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», ed in particolare con l'art. 7, con la quale si è provveduto ad istituire le Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) in sostituzione delle aziende ospedaliere, secondo l'assetto e la denominazione di cui all'allegato 1 della medesima legge;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- d.g.r. n. VI/46798 del 3 dicembre 1999 «*Linee guida per la stesura delle convenzioni attuative tra Università lombarde e Regione Lombardia in campo di formazione pre laurea, post laurea e diploma per il personale dell'area sanitaria medica. Revoca della d.g.r. n. 60973 del 13 dicembre 1994*»;
- d.g.r. n. VII/6673 del 31 ottobre 2001 «*Integrazione dei Poli Universitari individuati per l'Università degli Studi di Milano con la deliberazione di Giunta regionale n. 46798 del 3 dicembre 1999*»;
- d.g.r. n. IX/1053 del 22 dicembre 2010 «*Protocollo di intesa con le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca*»;
- d.g.r. n. X/1563 del 20 marzo 2014 «*Integrazione dei Poli universitari individuati per l'Università degli Studi di Milano con la deliberazione di Giunta regionale n. 46798 del 3 dicembre 1999*»;
- d.g.r. n. X/3090 del 30 gennaio 2015 ad oggetto» d.g.r. n. X/1563 del 20 marzo 2014 - Integrazione dei Poli universitari individuati per l'Università degli Studi di Milano con la deliberazione di Giunta regionale n. 46798 del 3 dicembre 1999»;

Dato atto che, ai sensi della d.g.r. n. VI/46798/1999 e, da ultimo dalla d.g.r. n. X/1563/2014, il Polo Centrale dell'Università degli Studi di Milano risulta così costituito:

- I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore, Istituti Clinici di Perfezionamento ed Istituto Ortopedico Gaetano Pini, integrati dall'IRCCS Centro Cardiologico Monzino, dal Presidio Ospedaliero I.O.P.M. dell'Azienda Ospedaliera F.B.F., dalla Casa di Cura Privata «Istituto Policlinico S. Donato s.p.a.», dall'Ospedale San Giuseppe e dalla Fondazione IRCCS di diritto pubblico Istituto Nazionale dei Tumori;

Preso atto che:

- con nota (prof. entrata n.G1.2017.25330 del 3 agosto 2017) l'Università Statale di Milano ha manifestato interesse all'inserimento della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta nel novero delle strutture costituenti il Polo Centrale dell'Ateneo, a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria per le attività formative dell'indirizzo neurologico e neurochirurgico;
- con nota (prof. entrata n. G1.2017.0027540 del 12 settembre 2017) la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta ha presentato istanza di inserimento nel Polo Centrale dell'Università degli Studi di Milano, al fine di offrire agli studenti dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria un supporto altamente qualificato per le attività formative proprie dell'indirizzo neurologico e neurochirurgico, con particolare riguardo alla formazione professionalizzante in materie neurologiche e neurochirurgiche dell'adulto e del bambino;

Vista la nota prof. n. G1.2017.0027623 del 12 settembre 2017, con la quale la Direzione Generale Welfare ha avviato l'iter previsto dall'art. 29, comma 5, della l.r. 33/2009, per il perfezionamento dell'intesa con le Università lombarde, sedi dei corsi di laurea in medicina, in merito all'integrazione del Polo Centrale dell'Università degli Studi di Milano con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta;

Preso atto dei pareri favorevoli pervenuti dalle Università lombarde, agli atti della Direzione Generale Welfare, in merito al perfezionamento dell'intesa ex art. 29, comma 5, l.r. 33/2009 per l'integrazione del Polo Centrale dell'Università degli Studi di Milano con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta;

Ritenuto pertanto di integrare il Polo Centrale dell'Università degli Studi di Milano con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per offrire agli studenti dei corsi di studio pre e post laurea dell'area medica sanitaria un supporto altamente qualificato proprie dell'indirizzo neurologico e neurochirurgico, con particolare riguardo alla formazione professionalizzante in materie neurologiche e neurochirurgiche dell'adulto e del bambino;

Ritenuto di approvare quindi la composizione del Polo universitario di che trattasi come segue:

- Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
- ASST Fatebenefratelli e Sacco
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- IRCCS Centro Cardiologico Monzino;
- IRCCS Policlinico San Donato;
- Ospedale San Giuseppe;
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;

Ritenuto di impegnare la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta ad attivare gli specifici rapporti con la Facoltà di Medicina e Chirurgia di detta Università, in conformità alle vigenti linee guida regionali;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il Polo Centrale dell'Università degli Studi di Milano, con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta per offrire agli studenti dei corsi di studio pre e post laurea dell'area medica sanitaria, un supporto altamente qualificato proprie dell'indirizzo neurologico e neurochirurgico, con particolare riguardo alla formazione professionalizzante in materie neurologiche e neurochirurgiche dell'adulto e del bambino;

2. di approvare quindi la composizione del Polo universitario di cui al punto 1) come segue:

- Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
- ASST Fatebenefratelli e Sacco;
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- IRCCS Centro Cardiologico Monzino;
- IRCCS Policlinico San Donato;
- Ospedale San Giuseppe;
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;

3. di impegnare la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta ad attivare i rapporti di convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 28 novembre 2017 - n. X/7436
Integrazione del polo universitario di Varese afferente all'Università degli studi dell'Insubria con l'ASST Lariana

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 titolo III che disciplina i rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca e, in particolare, l'art. 29 comma 5 che prevede che i «*Poli universitari, gli Ospedali e le strutture territoriali collegate sono individuati con provvedimento della Giunta Regionale di intesa con le Università...*»;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- d.g.r. n. VI/46798 del 3 dicembre 1999 «*Linee guida per la stesura delle convenzioni attuative tra Università lombarde e Regione Lombardia in campo di formazione pre laurea, post laurea e diploma per il personale dell'area sanitaria medica. Revoca della d.g.r. n. 60973 del 13 dicembre 1994*»;
- d.g.r. n. IX/1053 del 22 dicembre 2010 «*Protocollo di intesa con le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca*»;

Dato atto che, ai sensi della d.g.r. n. VI/46798/1999, il Polo Universitario di Varese afferente all'Università degli Studi dell'Insubria risulta attualmente costituito dall'ASST Sette Laghi (già A.O. Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese);

Preso atto:

- che con nota (prot. entrata n. G1.2017.0024714 del 28 luglio 2017) l'ASST Lariana ha presentato istanza di inserimento nel Polo universitario di Varese afferente all'Università degli Studi dell'Insubria per le esigenze formative del corso di laurea in medicina e chirurgia;
- delle deliberazioni del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi dell'Insubria del 16 e 18 novembre 2015 di approvazione della richiesta di inserimento dell'ex A.O. «Ospedale Sant'Anna di Como», ora ASST Lariana, nel Polo Universitario del medesimo Ateneo;
- delle deliberazioni del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi dell'Insubria del 19 e 21 giugno 2017 di approvazione di un Protocollo preliminare d'intesa nel campo della formazione pre-laurea e post-laurea tra Università degli Studi dell'Insubria e ASST Lariana;

Vista la nota prot. n. G1.2017.0025380 del 3 agosto 2017, con la quale la Direzione Generale Welfare ha avviato l'iter previsto dall'art. 29, comma 5, della l.r. 33/2009, per il perfezionamento dell'intesa con le Università Lombarde, sedi dei corsi di laurea in medicina, in merito all'integrazione del Polo Universitario di Varese afferente all'Università degli Studi dell'Insubria con l'ASST Lariana, quale struttura di riferimento per le esigenze formative del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Preso atto dei pareri favorevoli pervenuti dalle Università Lombarde, agli atti della Direzione Generale Welfare, in merito al perfezionamento dell'intesa ex art. 29, comma 5, l.r. 33/2009 per l'integrazione del Polo universitario afferente all'Università dell'Insubria con l'ASST Lariana;

Ritenuto pertanto di integrare il Polo Universitario di Varese afferente all'Università degli Studi dell'Insubria con l'ASST Lariana, quale struttura di riferimento per le esigenze formative del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Ritenuto, altresì, di impegnare l'ASST Lariana ad attivare gli specifici rapporti con la Facoltà di Medicina e Chirurgia di detta Università, in conformità alle vigenti linee guida regionali;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il Polo universitario di Varese afferente all'Università degli Studi dell'Insubria con l'ASST Lariana, quale struttura di riferimento per le esigenze formative del corso di laurea in medicina e chirurgia;

2. di approvare quindi la composizione del Polo universitario di cui al punto 1) come segue: ASST Sette Laghi e ASST Lariana;

3. di impegnare l'ASST Lariana ad attivare i rapporti di convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

D.g.r. 28 novembre 2017 - n. X/7437

Integrazione del polo universitario afferente all'università degli studi di Pavia con l'ASST Pavia per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 titolo III che disciplina i rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca e, in particolare, l'art. 29 comma 5 che prevede che i «*Poli universitari, gli Ospedali e le strutture territoriali collegate sono individuati con provvedimento della Giunta Regionale di intesa con le Università...*»;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- d.g.r. n. VI/46798 del 3 dicembre 1999 «*Linee guida per la stesura delle convenzioni attuative tra Università lombarde e Regione Lombardia in campo di formazione pre laurea, post laurea e diploma per il personale dell'area sanitaria medica. Revoca della d.g.r. n. 60973 del 13 dicembre 1994*»;
- d.g.r. n. IX/1053 del 22 dicembre 2010 «*Protocollo di intesa con le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca*»;

Dato atto che, ai sensi della d.g.r. n. VI/46798/1999, il Polo universitario di Pavia afferente all'Università degli Studi di Pavia per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria risulta attualmente costituito dall'IRCCS Policlinico San Matteo;

Preso atto che:

- con nota (prot. n. G1.2016.0020673 del 15 giugno 2016) l'Università degli Studi di Pavia ha comunicato che il Senato Accademico dell'Ateneo, nella seduta del 18 aprile 2016, si è espresso favorevolmente in merito all'integrazione del Polo universitario del medesimo Ateneo con l'ASST Pavia per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria;
- con nota (prot. n. G1.2017.0025184 del 2 agosto 2017) l'ASST Pavia ha presentato istanza di inserimento nel Polo universitario afferente all'Università degli Studi di Pavia per le esigenze formative del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

Vista la nota prot. n. G1.2017.0027264 del 07 settembre 2017, con la quale la Direzione Generale Welfare ha avviato l'iter previsto dall'art. 29, comma 5, della L.R. 33/2009, per il perfezionamento dell'intesa con le Università Lombarde, in merito all'integrazione del Polo Universitario afferente all'Università degli Studi di Pavia con l'ASST Pavia, quale struttura di riferimento per le esigenze formative del corso di laurea Odontoiatria e Protesi Dentaria;

Preso atto dei pareri favorevoli pervenuti dalle Università Lombarde, agli atti della Direzione Generale Welfare, in merito al perfezionamento dell'intesa ex art. 29, comma 5, l.r. 33/2009 per l'integrazione del Polo universitario di che trattasi;

Ritenuto pertanto di integrare il Polo Universitario afferente all'Università degli Studi di Pavia con l'ASST Pavia, quale struttura di riferimento per le esigenze formative del corso di laurea Odontoiatria e Protesi Dentaria;

Ritenuto, altresì, di impegnare l'ASST Pavia ad attivare gli specifici rapporti con la Facoltà di Medicina e Chirurgia di detta Università, in conformità alle vigenti linee guida regionali;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il Polo Universitario afferente all'Università degli Studi di Pavia con l'ASST Pavia, quale struttura di riferimento per le esigenze formative del corso di laurea Odontoiatria e Protesi Dentaria;

2. di approvare quindi la composizione del Polo Universitario di cui al punto 1) come segue: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e ASST Pavia;

3. di impegnare l'ASST Pavia ad attivare i rapporti di convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pavia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 28 novembre 2017 - n. X/7438**Misura a sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d'offerta residenziali per anziani di cui alla d.g.r. 7012/2017. Ulteriori determinazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta regionale:

- 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»;
- 1 dicembre 2010, n. 937, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011», in relazione alle tariffe giornaliere a carico del Fondo Sanitario Regionale, riconosciute alle RSA a contratto»;
- 16 aprile 2013, n. 37, «Presenza d'atto della comunicazione del presidente Maroni avente oggetto: 'prime linee programmatiche per la redazione del programma regionale di sviluppo della X legislatura in ambito sociale e socio-sanitario e determinazioni conseguenti alle dd.gr. nn. 4574 del 19 dicembre 2012, 4672 del 9 gennaio 2013, 4696 del 16 gennaio 2013, 4756 del 23 gennaio 2013 e 4757 del 23 gennaio 2013»;
- 9 luglio 2013, n. 78, «Programma regionale di sviluppo della X legislatura» che, tra le priorità strategiche delineate, indica il riordino del Welfare regionale, finalizzato a rispondere in maniera appropriata ai nuovi bisogni emergenti, anche nell'ottica del riorientamento e dell'integrazione delle risorse per garantire una maggiore flessibilità del sistema d'offerta»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 5 dicembre 2016, n. 5954, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017» che al punto 2.2.4. tra le altre, ha previsto per l'anno 2017 uno stanziamento di 10 milioni di euro, da destinare a favore di persone ricoverate in RSA, caratterizzate da particolare complessità assistenziale e permanenza prolungata presso la struttura, tramite la corresponsione di un voucher per la riduzione dell'onere economico gravante sui soggetti stessi e sulle loro famiglie»;

Richiamata la d.g.r. n. X/7012 del 31 luglio 2017 «Determinazioni in ordine alla misura innovativa a sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d'offerta residenziali per anziani» che, dando attuazione a quanto previsto dalla d.g.r. 5954/2016, ha tra le altre cose disposto di:

- fissare l'importo del voucher da assegnare a ciascun beneficiario in euro 1.000,00, nella previsione di un numero di domande accolte non superiore a 10.000;
- ripartire lo stanziamento complessivo di 10 milioni in quote uguali tra gli aventi diritto, qualora il numero dei beneficiari sia superiore a 10.000, fatti salvi eventuali ulteriori finanziamenti da disporre con specifico provvedimento di

Giunta;

- assegnare alle ATS l'istruttoria per l'attuazione della misura, fissando al 13 novembre 2017 il termine ultimo per l'invio alla Regione degli elenchi aggregati per RSA contenenti il numero di beneficiari in possesso dei requisiti stabiliti dalla D.G.R., in modo da consentire ai competenti uffici regionali di definire la quota pro-capite e di provvedere a ripartire l'importo complessivo tra le diverse Agenzie di Tutela della Salute;

Dato atto che i competenti uffici regionali hanno acquisito entro i termini previsti, gli elenchi aggregati per singola RSA, trasmessi dalle ATS in esito alle istruttorie dalle stesse effettuate, rilevando quanto segue:

- il numero complessivo di beneficiari del voucher risulta essere pari a 11.479 persone;
- la quota pro-capite determinata suddividendo lo stanziamento complessivo in quote uguali tra tutti gli aventi diritto, risulta essere pari ad euro 871,15;

Considerato che nell'ambito delle risorse previste dalla d.g.r. Regole di esercizio 2017 n. 5954/2016 e s.m.i. per l'area socio-sanitaria, residuano risorse sufficienti per il riconoscimento di un voucher pro-capite di 1.000 euro da assegnare agli aventi diritto della misura in oggetto;

Ritenuto quindi di rideterminare in complessivi euro 11.479.000 lo stanziamento previsto finalizzato al riconoscimento di un voucher pro-capite di euro 1.000, da assegnare agli 11.479 aventi diritto, con un incremento di risorse pari a euro 1.479.000 rispetto a quanto già previsto dalla d.g.r. n. 7012/2017;

Dato atto che l'onere aggiuntivo di euro 1.479.000,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento viene coperto con le risorse di cui al capitolo 7647 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Welfare per la puntuale applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rideterminare in complessivi euro 11.479.000 lo stanziamento previsto finalizzato al riconoscimento di un voucher pro-capite di euro 1.000, da assegnare agli 11.479 beneficiari della misura in oggetto, con un incremento di risorse pari a euro 1.479.000,00 rispetto a quanto già previsto dalla d.g.r. n. 7012/2017;

2. di disporre che l'onere aggiuntivo di euro 1.479.000,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento viene coperto con le risorse di cui al capitolo 7647 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare per la puntuale applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

5. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - amministrazione trasparente - ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

D.g.r. 28 novembre 2017 - n. X/7444
«Storevolution» - Sostegno agli investimenti a favore dell'innovazione delle micro piccole e medie imprese commerciali - Definizione dei criteri

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali»;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con la d.c.r. 9 luglio 2013 n. X/78 che declina le linee di sviluppo del settore commerciale e ricomprende tra i principali ambiti di intervento l'innovazione e il sostegno a forme e canali distributivi innovativi, ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico;
- il Programma di interventi a favore del commercio di prossimità di cui alla d.g.r. 17 aprile 2014 n. X/1712 che tra le azioni da avviare ha previsto Interventi a favore dell'innovazione del settore commerciale per la definizione di un percorso strutturato di sensibilizzazione, accompagnamento e incentivo all'adozione di modelli di business di innovazione multicanale, al fine di supportare il sistema favorendo l'evoluzione dei format di punto vendita in chiave esperienziale; l'adozione delle tecnologie digitali a supporto di comunicazione, processo di acquisto e esperienza al punto vendita;

Considerato che il settore commerciale sta attraversando un momento di forte cambiamento dovuto alla rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei consumatori e che, pertanto, necessità di attivare un percorso di innovazione che gli consenta un riposizionamento strutturale del modo di fare negozio;

Valutata l'opportunità di definire interventi per un'efficace azione regionale di stimolo e sostegno alla crescita e allo sviluppo dell'innovazione del settore commerciale;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 che all'art. 27-ter prevede che la Giunta regionale, con riferimento alle risorse che la Regione, per l'attuazione delle politiche regionali, trasferisce agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, agli enti pubblici e alle fondazioni di cui all'Allegato A2 della l.r. 30/2006, nonché agli enti locali, può modificare le finalità per le quali le risorse sono state assegnate o determinare una riprogrammazione dell'utilizzo delle stesse e dei relativi interessi maturati, qualora, entro la scadenza prevista dai provvedimenti di assegnazione, gli enti destinatari non abbiano completato l'erogazione ai beneficiari finali, ferma restando la disponibilità delle risorse stesse presso i soggetti medesimi;

Dato atto che la copertura finanziaria della misura per lo sviluppo delle imprese ricadenti nelle aree dei Distretti Diffusi del Commercio, pari complessivamente a € 9.500.000,00 è garantita su Fondi disponibili presso Finlombarda s.p.a. come segue:

- € 2.200.000,00 a valere sul «Fondo Legge Regionale 13/2000 Distretti del commercio 1»;
- € 930.000 a valere sul «Fondo Legge Regionale 13/2000 Distretti del commercio 2»;
- € 1.200.000,00 a valere sul «Fondo Legge Regionale 13/2000 Distretti del commercio 3»;
- € 1.070.000,00 a valere sul «Fondo Legge Regionale 13/2000 Distretti del commercio 4»;

- € 220.000,00 a valere sul «Fondo Legge Regionale 13/2000 Distretti del commercio 5»;
- € 196.000,00 a valere sul «Fondo Iniziative di incentivazione per filiere e settori specifici – Bando Voltapagina»;
- € 754.000,00 a valere sul «Fondo Iniziative di incentivazione per filiere e settori specifici – Bando Variazioni musicali»;
- € 850.000,00 a valere sul «Fondo Reti di Impresa CTS»;
- € 176.000,00 a valere sul «Fondo per lo sviluppo economico del commercio nei piccoli comuni non montani – PICO»;
- € 1.904.000,00 a valere sul Fondo (FINTER);

Richiamata la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta tra le parti in data 19 gennaio 2016, registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale il 20 gennaio 2016 al n. 19097/RCC, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

Stabilito:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto incaricato delle fasi di istruttoria formale, rendicontazione e di erogazione della misura di cui all'allegato A;
- di rinviare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;
- che le spese per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a., stimate in un importo massimo di euro 944.000 iva inclusa, sono coperte dal contributo di funzionamento per un costo massimo del personale interno pari a euro 944.000 iva inclusa così ripartito:

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
508.000	90.000	346.000

Dato atto che tale attività a carico di Finlombarda non era prevista nel Piano di Attività delle Società e degli Enti Regionali di cui alla d.g.r. 29 dicembre 2016, n. X/6101;

Visto l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;

Considerato che in occasione di vari incontri istituzionali con le rappresentanze delle imprese del commercio, tra i quali la conferenza dei rappresentanti dell'Osservatorio regionale del Commercio, è stato chiesto alla Giunta di attivare degli interventi per favorire l'innovazione delle imprese commerciali;

Valutata l'opportunità di accogliere tale richiesta utilizzando i fondi esistenti presso Finlombarda s.p.a. per la realizzazione della misura di cui alla presente Deliberazione la cui attuazione non era prevedibile all'atto della predisposizione del Piano di Attività delle Società e degli Enti Regionali di cui alla d.g.r. 29 dicembre 2016, n. X/6101;

Richiamato l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede, per gli enti dipendenti e le Società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che il programma annuale delle attività sia approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);

Dato atto che l'attività per le annualità 2018 – 2020 sarà inserita nel Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 in fase di definizione e la cui approvazione è prevista a dicembre 2017;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico i competenti provvedimenti attuativi delle nuove attività previste in capo a Finlombarda s.p.a., nel rispetto delle disposizioni previste dall'armonizzazione contabile ex d.lgs. 118/2011;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato delle attività di istruttoria formale, verifica della rendicontazione e di erogazione della misura, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m.

31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;

- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestare di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informare su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8, 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze istruttorie da parte di Finlombarda s.p.a nel rispetto dei termini procedurali;
- Finlombarda s.p.a. garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti nell'ambito delle attività inerenti le verifiche prepedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 14;

Dato atto altresì che trattandosi di interventi per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie non si applica l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003);

Dato atto altresì che le risorse riprogrammate ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978 a copertura della misura di cui alla presente deliberazione rientreranno nel bilancio regionale con successivi provvedimenti della Giunta Regionale e saranno trasferite a Finlombarda S.p.A. nelle annualità 2019 e 2020 a seguito dell'invio di attestazioni periodiche che certifichino, sulla base della verifica delle rendicontazioni ricevute dai beneficiari dei contributi regionali, l'importo da erogarsi a ciascuno di essi determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute;

Ritenuto necessario approvare i criteri della misura «StorEvolution» finalizzata a sostenere gli investimenti a favore dell'innovazione delle MPMI commerciali;

Visto l'Allegato A «StorEvolution - Contributi per investimenti finalizzati all'innovazione delle micro, piccole e medie imprese commerciali», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, ivi compresi atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamati:

- la deliberazione CIPE 23 novembre 2007, n. 125 «Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici di cui all'art. 16, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 recante «Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici»;
- l'articolo 5, comma 1 della deliberazione CIPE del 23 novembre 2007, n. 125 con il quale viene stabilito che il Ministero dello Sviluppo Economico può accantonare le risorse destinate alla premialità sul Fondo di cui all'articolo 16 comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 e che a detta riserva di premialità affluiscono le risorse impegnate a favore delle Regioni e delle Province autonome ma non documentate nell'ambito della relazione finale prevista dall'articolo 6, comma 7 della medesima delibera;
- l'articolo 5, comma 2 della deliberazione CIPE del 23 novembre 2007, n. 125 stabilisce che con decreto da adottarsi su proposta del Comitato di monitoraggio istituito all'articolo 6 della citata delibera, le risorse che affluiscono alla riserva di premialità sono ripartite, sulla base del medesimo criterio della popolazione residente, fra le Regioni che hanno rendicontato i progetti strategici nei termini e che abbiano attivato un numero di interventi superiore a quelli previsti, al fine di destinarle alle imprese del settore commercio;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle eventuale risorse assegnate dal Ministro dello Sviluppo Economico a valere sul fondo riserva di premialità CIPE, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» che all'art. 4, comma 4, stabilisce che la Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno di esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni in premessa l'Allegato A «StorEvolution - Contributi per investimenti finalizzati all'innovazione delle micro, piccole e medie imprese commerciali», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa pari a € 9.500.000,00 è garantita su Fondi giacenti presso Finlombarda s.p.a come segue:

- € 2.200.000,00 a valere sul «Fondo Legge Regionale 13/2000 Distretti del commercio 1»;
- € 930.000 a valere sul «Fondo Legge Regionale 13/2000 Distretti del commercio 2»;
- € 1.200.000,00 a valere sul «Fondo Legge Regionale 13/2000 Distretti del commercio 3»;
- € 1.070.000,00 a valere sul «Fondo Legge Regionale

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

13/2000 Distretti del commercio 4»;

- € 220.000,00 a valere sul «Fondo Legge Regionale 13/2000 Distretti del commercio 5»;
- € 196.000,00 a valere sul «Fondo Iniziative di incentivazione per filiere e settori specifici – Bando Voltapagina»;
- € 754.000,00 a valere sul «Fondo Iniziative di incentivazione per filiere e settori specifici – Bando Variazioni musicali»;
- € 850.000,00 a valere sul «Fondo Reti di Impresa CTS»;
- € 176.000,00 a valere sul «Fondo per lo sviluppo economico del commercio nei piccoli comuni non montani – PICO»;
- € 1.904.000,00 a valere sul Fondo (FINTER);

3. di dare atto che gli interventi saranno attuati nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione e del regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di individuare Finlombarda s.p.a. come soggetto incaricato delle fasi di istruttoria formale, rendicontazione e di erogazione della misura di cui all'Allegato A, rinviando a specifico incarico la definizione delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

5. di stabilire che le spese per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a., stimate in un importo massimo di euro 944.000,00 iva inclusa, sono coperte dal contributo di funzionamento per un costo massimo del personale interno pari a euro 944.000,00 iva inclusa, così ripartito:

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
508.000	90.000	346.000

6. di dare atto che le attività riferite alle annualità 2018-2020 saranno inserite nel Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 in fase di definizione e la cui approvazione è prevista a dicembre 2017;

7. di stabilire che Finlombarda spa, in qualità di soggetto incaricato delle fasi di rendicontazione e di erogazione della misura, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

8. di stabilire che in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni della l.r. 8/2013 in fase attuativa saranno previste delle limitazioni per accedere agli interventi per le imprese che a qualsiasi titolo detengono apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

9. di dare atto che le risorse riprogrammate ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978 a copertura della misura di cui alla presente deliberazione rientreranno nel bilancio regionale con successivi provvedimenti della Giunta regionale e saranno trasferite a Finlombarda s.p.a. nelle annualità 2019 e 2020 a seguito dell'invio di attestazioni periodiche che certifichino, sulla base della verifica delle rendicontazioni ricevute dai beneficiari dei contributi regionali, l'importo da erogarsi a ciascuno di essi determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute;

10. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

11. di demandare al Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, nonché all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

12. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it

Il segretario: Fabrizio de Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

Titolo	“STOREVOLUTION” - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’INNOVAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI
Finalità	L'intervento è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) commerciali in un percorso di innovazione con lo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> - affrontare i cambiamenti legati ad una domanda complessivamente stagnante e alla rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei consumatori; - consentire un riposizionamento strutturale del modo di fare negozio.
R.A. PRS X Lgs.	14.02.70 “Accompagnamento alla trasformazione dell’impresa commerciale verso forme e canali innovativi e ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico e sostegno al credito”
Soggetti beneficiari	MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015) commerciali al dettaglio in sede fissa (Ateco G47) , in forma singola o aggregata, aventi sede legale e/o operativa e almeno un punto vendita in Lombardia.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 9.500.000,00
Fonte di finanziamento	Fondi disponibili presso Finlombarda S.p.A (riprogrammati ai sensi della L.R. 34/1978).
Tipologia ed entità dell’agevolazione	Per le domande presentate da imprese in forma singola: <ul style="list-style-type: none"> - l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili; - il limite massimo di contributo concedibile è pari a 20.000 euro; - il valore minimo degli investimenti deve essere pari a 10.000 euro. Per le domande presentate da imprese in forma aggregata (minimo 6 imprese): <ul style="list-style-type: none"> - l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 60% delle sole spese considerate ammissibili; - il limite massimo di contributo concedibile è pari a 60.000

	euro per aggregazione; - il valore minimo degli investimenti deve essere pari a 20.000 euro.
Regime di aiuto	Gli aiuti alle MPMI sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". È ammissibile il cumulo ai sensi dell'art.5 del suddetto Regolamento. Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non potrà essere concesso.
Interventi ammissibili	Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di soluzioni e sistemi digitali da parte dei soggetti beneficiari per: 1. Organizzazione del back-end ossia nei processi di interazione retailer-fornitori o processi interni del retailer: sistemi ERP, Soluzioni a supporto della fatturazione elettronica, self scanning, sistemi di business intelligence e business analytics, soluzioni per incrementare le performance di magazzino, come il voice picking, sistemi per il monitoraggio dei clienti in negozio (attraverso telecamere e sensori), Sistemi per demand and distribution planning, sistemi di tracciamento dei prodotti lungo la supply chain attraverso RFID, soluzioni di intelligent transportation system); 2. Sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita: sistemi per l'accettazione di pagamenti innovativi, sistemi per l'accettazione di couponing e loyalty, chioschi, totem e touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital signage, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di sales force automation, sistemi di in store mobility, sistemi CRM, proximity marketing, sistemi di self-scanning; 3. Omnicanalità con integrazione con la dimensione del retail online: sviluppo di canali digitali per supportare le fasi di pre-vendita, post-vendita o per abilitare la vendita, sviluppo di app e mobile site per le fasi di pre-vendita, post-vendita o per abilitare la vendita; siti informativi/e commerce e app/mobile site. Nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita, a fronte della presentazione di un progetto di riposizionamento strategico dell'unità locale (store), verso il mercato e i consumatori, con modifica del layout, delle attrezzature e degli arredi, del target, del merchandising e dell'offerta di servizi resi alla clientela, sono

	<p>ammissibili anche investimenti per la sostituzione di arredi. In tal caso è comunque obbligatorio l'abbinamento di uno dei precedenti interventi (1,2 e 3).</p> <p>Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso il punto vendita ubicato in Lombardia. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l'impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.</p> <p>Gli interventi dovranno concludersi nel termine massimo di 15 mesi a decorrere dal provvedimento di assegnazione dei contributi.</p> <p>Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando.</p> <p>In coerenza con gli obiettivi della l.r. 8/2013 saranno previste limitazioni relative agli esercizi che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</p>
Spese ammissibili	<p>Sono ammesse a contributo le seguenti spese al netto dell'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acquisto di arredi e impianti (solo nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita) nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili, ivi inclusi opere murarie, montaggio e trasporto; b) Acquisto di macchinari e attrezzature necessari alla realizzazione del progetto e finalizzati agli investimenti ammissibili; c) Acquisto di hardware e software specificamente necessari alla realizzazione del progetto e finalizzati agli investimenti ammissibili; d) Acquisto di licenze software e spese per canoni relativi a servizi finalizzati agli investimenti ammissibili; e) Spese per canoni e utenze specificamente necessari alla realizzazione del progetto e finalizzati agli investimenti ammissibili; f) Acquisto di servizi e consulenze specificatamente finalizzate agli investimenti ammissibili nel limite del 20% delle spese di cui alle lettere b, c, d, e; g) Acquisto di servizi di formazione specificamente necessari alla realizzazione del progetto e finalizzati agli investimenti ammissibili nel limite del 20% delle spese di cui alle lettere b, c, d, e. <p>Il contributo regionale è a copertura delle spese di investimento (a, b, c).</p>
Tipologia della procedura	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p>

	<p>L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa "a sportello" secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta.</p>
<p>Istruttoria e valutazione</p>	<p>Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa.</p> <p>Responsabile della valutazione è il Dirigente pro-tempore della U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori che sarà supportato da un apposito "Nucleo di Valutazione" composto da personale interno alla Direzione Generale Sviluppo Economico.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri. <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarezza espositiva e qualità della documentazione presentata; • qualità progettuale intesa come congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti e congruità dei costi; • impatto del progetto sul livello competitivo del soggetto richiedente; • sostenibilità ambientale e sociale del progetto; • addizionalità finanziarie. <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Oltre ai precedenti criteri, per le imprese in forma aggregata, sarà valutata, quale premialità (con ulteriori 15 punti), l'appartenenza a progetti di stabile aggregazione tra reti di imprenditori.</p> <p>I criteri verranno declinati puntualmente nel bando di successiva emanazione.</p> <p>Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno</p>

	<p>ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento sarà di 120 giorni a decorrere dalla chiusura del Bando attuativo di successiva emanazione.</p>
Soggetto Gestore	<p>Il soggetto incaricato delle fasi di istruttoria formale, rendicontazione e di erogazione della misura è Finlombarda S.p.A. è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none">- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del D.M. 31/05/2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità. <p>Al soggetto incaricato delle fasi di istruttoria formale, rendicontazione e di erogazione saranno trasferite le risorse regionali a seguito dell'invio di attestazioni periodiche che certifichino, sulla base della verifica delle rendicontazioni ricevute dai beneficiari dei contributi regionali, l'importo da erogarsi a ciascuno di essi determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute.</p>
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>Il contributo è erogato ai beneficiari dalla Finlombarda S.p.A. a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute e del provvedimento di autorizzazione all'erogazione.</p>

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 24 novembre 2017 - n. 14744

Regolamentazione dei percorsi di formazione abilitanti e di aggiornamento per «Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28» e in attuazione della d.g.r. X/7143 del 2 ottobre 2017

IL DIRIGENTE UO REGOLE E CONTROLLI

Visti

- il d.m. 37/2008 «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quadricies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici».
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.» che in particolare all'art 15 comma 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili;
- l'art. 18 del d.l. n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione del punto 4 dell'allegato 4 del d.lgs 28/2011 concernente il previo periodo di formazione;

Atteso che l'art. 4 del d.m. 37/2008 stabilisce che i requisiti tecnico-professionali per l'installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili sono, in alternativa, i seguenti:

- a) *diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;*
- b) *diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;*
- c) *titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;*
- d) *prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.;*

Considerato che la formazione dell'«installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER» è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alla programmazione ed all'organizzazione dei percorsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni;

Preso atto che:

- il 24 gennaio 2013 con atto n. 13/008/CR10b/C9 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le Linee guida per l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs.28/2011;
- il 12 giugno 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha modificato le Linee Guida eliminando dal paragrafo 1 «Requisiti di ammissione al corso» il primo capoverso che fa riferimento al possesso di una specifica formazione preliminare;

- il 22 dicembre 2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha modificato le Linee Guida stabilendo che tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1 agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31 dicembre 2019;

Richiamate le leggi regionali:

- n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- n. 30 del 5 ottobre 2015 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Vista la Delibera regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 «disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici» e il decreto regionale n. 8711 del 21 ottobre 2015 attuativo delle Linee Guida del 12 giugno 2014 e della stessa Delibera regionale;

Atteso che la delibera regionale 3965/2015 nonché il decreto regionale 8711/2015 stabilivano la necessità per coloro che avevano o avrebbero conseguito l'abilitazione secondo le lettere c) e d) dell'art. 4 del d.m. 37/2008 in data successiva all'entrata in vigore della legge 90/2013, di frequentare un apposito corso formativo di base di 80 ore per ottenere l'idoneità all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti FER;

Considerato che

- la maggior parte delle Regioni che hanno deliberato in materia hanno previsto l'obbligo della formazione abilitante per i soli soggetti abilitati ai sensi della lettera c), di cui all'art. 4, comma 1 del DM 37/2008;
- la disomogeneità di cui sopra ha imposto un intervento correttivo che escluda l'obbligo di formazione abilitante per i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) della norma sopra citata, in modo da allineare la normativa regionale lombarda all'interpretazione maggiormente condivisa tra le Regioni;

Vista la delibera regionale n. X / 7143 del 2 ottobre 2017 «Modifica della d.g.r. 3965/2015 in relazione agli obblighi di formazione abilitante e di aggiornamento per l'installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili»

Considerato che la delibera n. X / 7143 del 2 ottobre 2017:

- modifica il punto 16.2 della dgr 3965/2015, prevedendo l'obbligo di formazione abilitante all'installazione e manutenzione straordinaria degli impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili per i soli soggetti che conseguono l'abilitazione di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 1 del d.m. 37/2008 dal 4 agosto 2013;
- stabilisce, conseguentemente, che i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) del medesimo articolo siano tenuti a frequentare unicamente il corso di aggiornamento professionale;
- demanda alla competente DG Istruzione, Formazione e Lavoro di adeguare lo «Standard professionale e formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER» escludendo dai destinatari coloro che sono abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d);

Richiamato il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata» ed in particolare le parti terza «standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante» e quarta «procedure e adempimenti relativi alle attività formative»;

Atteso che nei documenti tecnici allegati al presente provvedimento viene descritta la figura professionale del tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili in termini di competenze, abilità e conoscenze, sono definiti gli elementi minimi per l'organizzazione dei percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica abilitante e per l'aggiornamento professionale, nonché le caratteristiche del corpo docente ed i requisiti per le dotazioni degli specifici laboratori;

Valutato necessario procedere alla modifica della regolamentazione dei percorsi in questione, adeguando lo standard professionale e formativo alle Linee Guida approvate il 22 di-

cembre 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alla delibera regionale n. X / 7143 del 2 ottobre 2017;

Precisato che:

- tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, in possesso di dotazioni laboratoriali coerenti con le singole macrotipologie nonché del corpo docente per le discipline tecniche, come stabilito nelle Linee guida;
- ferma restando l'unicità della figura professionale, per ciascun percorso di installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie, su cui il tecnico opera prevalentemente (Biomasse per usi energetici-Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS-Sistemi solari termici-Sistemi fotovoltaici e fototermostermeletrici);

Ritenuto quindi necessario approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;

- Allegato A «Standard formativo e professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER»;
- Allegato B «Regolamentazione dei percorsi di aggiornamento per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER»;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto in stretto accordo con la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Visti:

- la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- il decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta regionale - X legislatura»;

DECRETA

1. di approvare lo Standard formativo e professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER», di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto in attuazione della delibera regionale n. X/7143 del 2 ottobre 2017;

2. di stabilire che i percorsi formativi, finalizzati all'acquisizione del requisito tecnico professionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, che siano altresì in possesso dei laboratori nonché del corpo docente specifico per le discipline tecniche, come esplicitamente previsto nelle Linee Guida approvate in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 22 dicembre 2016;

3. di stabilire che, fermo restando l'unicità della figura professionale, per ciascun percorso di tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie sui quali il tecnico opera prevalentemente (Biomasse per usi energetici - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS - Sistemi solari termici - Sistemi fotovoltaici e fototermostermeletrici);

4. di stabilire che tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, 1° comma, lettere a), b) c), d) del d.m. 37/2008 sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni tre anni come previsto nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

5. di stabilire che i percorsi formativi di aggiornamento possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 secondo le Indicazioni regionali di cui al d.d.u.o.n. 12453/2012;

6. di dare atto che al termine dei percorsi formativi abilitanti e di aggiornamento, secondo modalità telematiche che saranno definite successivamente, i nominativi dei soggetti che hanno concluso positivamente i percorsi di installatore e manutentore straordinario di impianti FER saranno trasmessi al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ai fini dell'adeguamento automatico delle posizioni d'impresa e dell'inserimento nel fascicolo elettronico d'impresa;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL dirigente
Paolo Andrea Boneschi

_____ . _____

ALLEGATO A
**STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO PER L'ATTIVITÀ DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI
ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER**
STANDARD PROFESSIONALE – COMPETENZE

Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione di tutte le sei competenze dello standard, qui elencate, fermo restando che la progettazione deve fare espreso riferimento alla specifica macrotipologia impiantistica.

PROCESSO DI LAVORO ATTIVITÀ	COMPETENZE
A Gestione organizzativa del lavoro Attività <ul style="list-style-type: none"> - Definizione compiti, tempi e modalità operative - Coordinamento operativo - Controllo avanzamento del lavoro - Ottimizzazione degli standard di qualità - Prevenzione situazioni di rischio 	<p>Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER</p> <p>Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività</p>
B Rapporto con i clienti Attività <ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione esigenze del cliente - Gestione customer care 	<p>Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili</p>
C Progettazione Attività <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione schemi di impianto - Stesura manuali d'uso 	<p>Dimensionare impianti FER termo-idraulici e/o elettrici</p>
D Gestione anche documentale dell'approvvigionamento e delle attività Attività <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione fabbisogno 	<p>Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento</p>

<p>Elaborazione preventivi e documenti di rendicontazione</p> <p>- Gestione scorte ed approvvigionamento</p>	
<p>E Verifica dell'impianto</p> <p>Attività</p> <p>- Verifica e collaudo dell'impianto</p> <p>- Predisposizione della documentazione</p>	<p>Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta</p>

MODULO UNICO - Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Individuare modalità di interazione differenziate in relazione a situazioni e interlocutori • Acquisire e condividere all'interno della propria organizzazione informazioni ed istruzioni, anche con l'uso di tecnologie • Applicare tecniche di interazione con il cliente • Rilevare situazioni di insoddisfazione del cliente e adottare comportamenti risolutivi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecniche di ascolto e di comunicazione • Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con il supporto di tecnologie informatiche e applicativi • Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction • Tecniche di negoziazione e problem solving

MODULO UNICO - Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione • Identificare i fabbisogni formativi del personale • Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione delle non conformità • Prefigurare forme comportamentali di prevenzione • Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di rischio 	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/2008 e regolamentazioni connesse • Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio • Normativa ambientale e fattori di inquinamento • Normativa CEI/UNI di settore, sistemi di qualità e principali modelli • Preventivistica • Elementi di organizzazione del lavoro • Elementi di gestione delle risorse umane

MODULO SPECIFICO - Dimensionare impianti FER termo-idraulici e/o elettrici

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Definire le specifiche tecniche di impianti FER termo-idraulici/elettrici • Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica • Elaborare lo schema funzionale dell'impianto • Applicare tecniche di disegno strutturale dell'impianto • Capacità di lettura ed applicazione di manuali d'uso e schede tecniche 	<ul style="list-style-type: none"> • Componentistica termo-idraulica e/o elettrica • Disegno tecnico • Elementi di impiantistica FER termo-idraulica e/o elettrica • Elementi di impiantistica geotermica e geoscambio

MODULO SPECIFICO - Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole attività • Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per l'uso ottimale di materiali e attrezzature • Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali e la relativa gestione • Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e dei materiali, anche in termini di contabilizzazione dei diversi stadi di avanzamento lavori • Applicare criteri e tecniche per approvvigionamento e deposito di materiali e attrezzature • Applicare procedure di segnalazione di non conformità della fornitura • Applicare metodiche per la gestione delle scorte e giacenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Elementi di budgeting • Elementi di contabilità dei costi • Modulistica e procedure per la rilevazione dei costi • Tecniche di rendicontazione • Attrezzature e materiali del settore idraulico/termico/elettrico • Tecniche di gestione scorte e giacenze nonché di approvvigionamento

MODULO SPECIFICO - Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività 	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature e risorse tecnologiche per la realizzazione di impianti FER • Elementi di organizzazione del lavoro e

<ul style="list-style-type: none"> • Individuare anomalie nel processo di installazione e/o manutenzione • Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale 	<p>procedure di gestione delle risorse umane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normativa CEI/UNI di settore • Sistema di qualità e principali modelli • Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità • Tecniche e strumenti per il controllo dell'impianto
---	--

MODULO SPECIFICO - Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Applicare metodi per la predisposizione di un piano di verifica e collaudo • Utilizzare strumenti di misura e verifica • Applicare metodiche e tecniche di taratura e regolazione • Applicare tecniche per la compilazione della reportistica tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> • Modulistica e modalità di compilazione della documentazione tecnica • Norme CEI/UNI • Strumenti di misura e verifica • Tecniche di collaudo degli impianti FER • Tecniche di messa a punto regolazione degli impianti FER

STANDARD FORMATIVO

SOGGETTI ATTUATORI DELLA FORMAZIONE

I percorsi formativi sono erogati dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare dalle parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

L'ente accreditato deve disporre, altresì, di specifici requisiti strutturali e professionali.

• **REQUISITI STRUTTURALI**

L'ente accreditato può utilizzare laboratori anche non inseriti a sistema di accreditamento, purché ne dimostri la disponibilità.

I laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate alla tipologia impiantistica.

La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula attrezzata e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore:

- scelta della componentistica
- condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto
- collaudo
- manutenzione.

I laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, nonché devono disporre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.

• **REQUISITI PROFESSIONALI**

L'ente accreditato deve disporre di professionisti nel ruolo di formatori, che siano in possesso di un'esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, nonché di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa connessa all'ambito di docenza.

Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

I corsi abilitanti sono destinati ai soggetti di cui all'art 4 - lett. c) del D.M. 37/2008.

L'iscrizione al percorso di formazione è ammessa anche per coloro che siano in possesso almeno della Qualifica professionale del sistema di Istruzione e formazione professionale regionale, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, collegata al settore specifico.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, possono presentare la sola traduzione asseverata, qualora l'Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio.

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata dall'Ente di formazione attraverso un test di ingresso da conservare agli atti.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE


Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:

- 20 ore per il modulo unico comune
- 60 ore per i moduli specifici, di cui 30 di pratica.

Data la diversa tipologia di impianti previsti sono individuati quattro standard specifici a valle di un modulo unico propedeutico.

Il **Modulo unico comune e propedeutico** concerne l'inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza, che riguardano l'installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.

I **Moduli specifici per ogni macro tipologia impiantistica** prevedono una parte di teoria ed una di pratica, secondo lo schema sotto riportato:



La parte pratica si sostanzia nelle attività inerenti l'installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.

L'ente accreditato può procedere al riconoscimento di **crediti professionali e formativi**, cumulabili, con conseguente riduzione delle ore del percorso standard, **in relazione esclusivamente per i moduli specifici**, secondo i particolari criteri di seguito riportati.

E' chiaro che gli anni di inserimento lavorativo, stabiliti dal comma 1, lett. c), dell'art. 4, del DM 37/2008, non possono essere computati al fine del riconoscimento dei crediti professionali e che il modulo unico comune di 20 ore deve essere frequentato interamente.

Crediti professionali:

- attività professionale esercitata in qualità di imprenditore individuale, legale rappresentante o responsabile tecnico nel settore per più di 10 anni: riconoscimento totale del modulo di pratica di 30 ore e riduzione del 50% sul modulo specifico di teoria di 30 ore;
- attività professionale esercitata qualità di imprenditore individuale, legale rappresentante o responsabile tecnico nel settore da 5 a 10 anni: riconoscimento del 50% modulo di pratica di 30 ore e riduzione del 50% sul modulo specifico di teoria di 30 ore.

Crediti formativi:

- percorsi di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni nel settore di competenza (in via esemplificativa titoli di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo ovvero titoli dei sistemi di

istruzione di secondo ciclo ovvero attestati dei sistemi regionali di formazione professionalizzante): *riconoscimento fino a un massimo del 100% delle ore sulla parte teorica;*

- corsi della durata minima pari o superiore ai 16 ore frequentati a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze sull'installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili FER: *riconoscimento del modulo specifico per lo stesso settore di competenza del 30% delle ore previste;*
- corsi di della durata da 8 a 16 ore frequentati a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze sull'installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili FER: *riconoscimento del modulo specifico per lo stesso settore di competenza del 15% delle ore previste;*
- per il modulo specifico Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS, patentino frigoristi, ai sensi del DPR 43/2012, con relativa iscrizione al registro istituito dal Ministero dell'Ambiente presso le CCIAA per installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra: *riconoscimento del modulo specifico per lo stesso settore di competenza del 30% delle ore previste.*

Criteria professionali	Modulo specifico teorico	Modulo specifico pratico
Attività esercitata per più di 10 anni	50% delle ore previste	100% delle ore previste
Attività esercitata da 5 a 10 anni	50% delle ore previste	50% delle ore previste
Criteria formativi		
Percorsi di istruzione o di formazione professionale	100% delle ore di teoria	
Corsi di più di 16 ore	30% delle ore previste	
Corsi da 8 a 16 ore	15% delle ore previste	
Patentino frigorista	30% delle ore previste	

Come stabilito dalla regolamentazione regionale, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, sono valutabili le sole certificazioni rilasciate dal sistema nazionale di Istruzione, dai sistemi di formazione professionale delle Regioni e della Provincie Autonome nonché le certificazioni rilasciate per le competenze acquisite in ambito non formale ed informale dai soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro di Regione Lombardia.

La documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere tenuta agli atti dall'ente accreditato, secondo quanto stabilito dal decreto regionale n. 12453 del 20 dicembre 2012.

ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE

Al termine del percorso sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno il 80% delle ore di formazione complessive.

La commissione d'esame è composta da:

- Presidente, nominato dalla Regione Lombardia, in possesso almeno di diploma di laurea
- Un esperto del settore, nominato dall'ente accreditato, che non sia stato formatore nel medesimo corso
- Direttore dell'ente accreditato o Coordinatore del corso

La prova finale è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste nello standard professionale e sviluppate nel percorso formativo.

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica.

Il mancato superamento della prova finale non consente il rilascio dell'attestato.

A coloro che hanno superato l'esame viene rilasciata dallo stesso ente **l'attestato di competenza con valore di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.**

Tale attestato è valido su tutto il territorio nazionale.

— • —

ALLEGATO B

**REGOLAMENTAZIONE DEI PERCORSI DI AGGIORNAMENTO PER
L'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER****DESTINATARI DELLA FORMAZIONE**

A norma del comma 1, lett. f, dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, i percorsi di aggiornamento sono obbligatori per tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 4, 1° comma, lett. a), b), c) e d) del DM. 37/2008, i quali sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento entro 3 anni dall'avvenuta abilitazione.

I soggetti interessati devono frequentare il percorso di aggiornamento nel corso dell'anno solare di scadenza dei tre anni.

Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1 agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019; pertanto il secondo corso di aggiornamento deve essere frequentato a partire dall'1 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2019.

SOGGETTI ATTUATORI DELLA FORMAZIONE

I percorsi formativi sono erogati dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare dalle parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

Anche i percorsi di aggiornamento devono essere caricati sul sistema informativo regionale sull'offerta formativa appositamente dedicata.

L'ente accreditato deve disporre, altresì, di specifici requisiti strutturali e professionali.

• REQUISITI STRUTTURALI

L'ente accreditato può utilizzare laboratori anche non inseriti a sistema, purché ne dimostri la disponibilità.

Le attività pratiche devono essere svolte presso laboratori o aule, adeguatamente attrezzate, per ciascuna tipologia impiantistica.

La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula attrezzata e/o in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore:

- scelta della componentistica
- condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto
- collaudo
- manutenzione.

• **REQUISITI PROFESSIONALI**

L'ente accreditato deve disporre di professionisti nel ruolo di formatori, che siano in possesso di un'esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, nonché di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa connessa all'ambito di docenza.

Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO

Il percorso di aggiornamento deve avere una durata minima di 16 ore, di cui 8 comuni alle diverse tecnologie e 8 specifiche per tecnologia.

MODULO TEORICO UNICO (8 ore)

Il Modulo teorico unico e comune, di durata complessiva di 8 ore, concerne l'inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l'installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.

MODULO TECNICO PRATICO (8 ORE)

Il Modulo a carattere tecnico pratico, di durata complessiva di 8 ore, si sostanzia di lezioni, **in aula attrezzata e/o in laboratorio, dimostrative ed esemplificative** relativamente ai processi di lavoro dell'installatore.

Ciascun partecipante al percorso formativo può scegliere in relazione alla propria specializzazione il modulo tecnico pratico relativo a

- macro tipologia termoidraulica: biomasse per uso energetico, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acs, sistemi solari termici
- macro tipologia elettrica: sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici

La frequenza del percorso è obbligatoria per il 100% delle ore.

Nel rispetto della regolamentazione regionale, al termine del percorso, previa verifica interna a cura del certificatore delle competenze, l'ente rilascia attraverso il sistema informativo regionale un attestato di competenza, che specifichi la macro tipologia prescelta.

AGGIORNAMENTO FER - MACROTIPOLOGIA ELETTRICA

 Competenza: **Condurre e presidiare nelle varie fasi il funzionamento dell'impianto FER nella macrotipologia elettrica**

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Applicare metodi per il controllo e la messa in esercizio dell'impianto • Applicare metodi per il funzionamento dell'impianto • Utilizzare tecniche per la misura e la verifica dell'impianto • Utilizzare tecniche per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto • Applicare tecniche per l'installazione degli impianti FER, la scelta dei componenti e l'assemblaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolli internazionali, norme europee, nazionali e regionali di riferimento • Evoluzione del mercato delle FER: Incentivi fiscali, innovazione delle tecnologie • Norme tecniche • Libretti di impianto

AGGIORNAMENTO FER - MACROTIPOLOGIA TERMIDRAULICA

 Competenza: **Condurre e presidiare nelle varie fasi il funzionamento dell'impianto FER nella macrotipologia termoidraulica**

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Applicare metodi per il controllo e la messa in esercizio dell'impianto • Applicare metodi per il funzionamento dell'impianto • Utilizzare tecniche per la misura e la verifica dell'impianto • Utilizzare tecniche per la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'efficientamento dell'impianto • Applicare tecniche per l'installazione degli impianti FER, la scelta dei componenti e l'assemblaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolli internazionali, norme europee, nazionali e regionali di riferimento • Evoluzione del mercato delle FER: Incentivi fiscali, innovazione delle tecnologie • Norme tecniche • Libretti di impianto

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

D.G. Welfare

D.d.u.o. 24 novembre 2017 - n. 14826**Sospensione del laboratorio NEOLAC s.r.l. di Belgioioso (PV) dal registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari**

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PREVENZIONE

Richiamate

- la elibrazione della Giunta egionale n. IX/266 del 14 luglio 2010, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto alla istituzione, ai sensi della legge 88/2009, del registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, fissando altresì le modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione;
- la Deliberazione della Giunta egionale n. IX/4474 del 5 dicembre 2012, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto all'aggiornamento della d.g.r. n. IX/266 del 14 luglio 2010, con particolare riguardo a:
 - le procedure di iscrizione e di mantenimento dei laboratori nel registro regionale;
 - la definizione di «*verifiche periodiche da parte della Regione tramite audit o ispezioni condotti da gruppi di esperti appositamente designati con decreto della Direzione Generale competente. A seguito dei risultati dell'audit la Regione adotta i provvedimenti di conseguenza.*» (punto 13 dell'Allegato A);
 - la definizione dei provvedimenti a seguito delle verifiche, in particolare «*sospensione della registrazione del laboratorio per 60 giorni: nel caso in cui le procedure previste dalle metodiche per le quali la prova è stata accreditata o è stato richiesto l'accreditamento risultino non essere rispettate per almeno tre diverse prove. La prova dell'avvenuta regolarizzazione deve essere comunicata dal laboratorio alla Regione. Se al termine dei 60 giorni la regolarizzazione non è stata condotta si procede alla cancellazione del laboratorio dal registro.*» (punto 14.3 dell'Allegato A);

Richiamato altresì il decreto n. 11430 del 6 luglio 2004, e successivi aggiornamenti, con il quale il laboratorio NEOLAC Srl, avente sede in via XX Settembre n. 92 a Belgioioso (PV), è stato iscritto nel registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, con n. di iscrizione 030018312003;

Preso atto del rapporto, pervenuto in data 25 ottobre 2017 prot. n. G.2017.0031585, redatto a seguito dell'ispezione effettuata in data 4 agosto 2017 dal Gruppo di Verifica regionale presso il laboratorio NEOLAC s.r.l., che nelle conclusioni riporta «*Non è stato possibile effettuare un bilancio di massa conclusivo, relativo all'impiego di terreni e reagenti dei metodi di prova svolti, né di esprimere giudizi conclusivi sulla qualità delle prestazioni dichiarate a causa delle enormi carenze nelle registrazioni in laboratorio, che spesso non permettono la tracciabilità di quanto effettuato e del dato analitico erogato. La diffusa disapplicazione dei criteri previsti dalla norma ISO 17025 e le carenze gestionali evidenziate rendono inaffidabile il dato analitico erogato dal laboratorio.*»

Considerato che conseguentemente l'attendibilità delle analisi erogate dal laboratorio risulta inficiata;

Ritenuto pertanto di provvedere, come previsto al punto 14.3 dell'Allegato A della d.g.r. n. IX/4474 del 5 dicembre 2012, alla sospensione per 60 giorni del laboratorio NEOLAC s.r.l., dal registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;

Considerato che il laboratorio NEOLAC s.r.l., dovrà comunicare alla DG Welfare entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente decreto la rimozione delle non conformità e le azioni correttive/preventive adottate;

Considerato che tale relazione verrà valutata dal Gruppo di Verifica regionale;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. IX/4474 del 5 dicembre 2012, quindi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

Vista la Legge Regionale 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 «XIV Provvedimento Organizzativo 2015» con la quale sono state istituite la Direzione Generale Welfare e la UO Prevenzione e la d.g.r. n. X/5112 del 29 aprile 2016 «V Provvedimento organizzativo» che nomina il Direttore Generale della DG Welfare;

DECRETA

1. Di provvedere alla sospensione per 60 giorni della registrazione del laboratorio NEOLAC s.r.l., con n. di iscrizione 030018312003, dal registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto ;

2. Di notificare il presente atto al laboratorio NEOLAC s.r.l., all'ATS di Pavia, ad ACCREDIA e al Ministero della Salute;

3. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia, all'indirizzo www.regione.lombardia.it, il presente provvedimento;

4. Di provvedere, trascorsi 60 giorni e a seguito di parere favorevole del Gruppo di Verifica, alla registrazione del laboratorio NEOLAC Srl nel registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari;

5. Avverso tale provvedimento è possibile fare ricorso presso l'autorità giudiziaria competente nei termini stabiliti dalla legge.

Il dirigente
Maria Gramegna

_____ • _____

ALLEGATO A ELENCO DEI LABORATORI

numero iscrizione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia	ex ASL
030012314001	LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Unipersonale	VIA CILEA 21	21021 ANGERA	VA	VA
030012314004	LABORATORIO BIOSIGMA s.r.l.	VIA BELVEDERE 24	21020 GALLIATE LOMBARDO	VA	VA
030012314005	SERVIZIO AMBIENTE Srl a Socio Unico	VIA C. CATTANEO 9	21013 GALLARATE	VA	VA
030012314006	LAM s.r.l. LABORATORIO ANALISI MICROBIOLOGICHE	VIA CAVOUR 43	21018 SESTO CALENDE	VA	VA
030012314010	SATURNO LAB Srl	VIA PER CARAVATE 1	21036 GEMONIO	VA	VA
030012314011	MICROLAB Srl	VIA VISCONTI 9	21047 SARONNO	VA	VA
030012314012	THUSIALAB Srl	VIA BORGONUOVO 13	21019 SOMMA LOMBARDO	VA	VA
030013303001	SYNLAB AMBIENTE srl	VIA NUOVA VALASSINA 5B	22046 MERONE	CO	CO
030013303002	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BINAGO	VIA DANTE 6 BIS	22070 BINAGO	CO	CO
030013303003	M.P. S.u.r.l.	VIA PERINI 5	22060 CUCCIAGO	CO	CO
030013303004	METRALAB s.r.l.	VIA MICHELANGELO 23/A	22071 CADORAGO	CO	CO
030013303005	TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l.	VIA DON MINZONI 15	22060 CABIATE	CO	CO
030013303008	MICROLIFE Lab snc	VIA G. CANTORE, 53	22044 INVERIGO	CO	CO
030013303009	IISG srl	VIA EUROPA 28	22060 CABIATE	CO	CO
030014313001	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI SONDRIO	VIA BORMIO 30	23100 SONDRIO	SO	SO
030015308002	GIALLOBLU s.a.s.	VIA PAOLO ROTTA 13	20162 MILANO	MI	MI
030015308003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MILANO	VIA CELORIA 12	20133 MILANO	MI	MI
030015308005	SILEA s.r.l.	VIA MONCALVO 33/35	20146 MILANO	MI	MI
030015308006	S. AMBROGIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI S.R.L. Unipersonale	VIA FROVA 34	20092 CINISELLO BALSAMO	MI	MI
030015308007	REPARTO ANALISI MICROBIOLOGICHE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE (VESPA)	VIA CELORIA 10	20133 MILANO	MI	MI
030015308008	SABRINA CASERIO	VIA VALVASSORI PERONI, 78	20133 MILANO	MI	MI
030015308009	LABORATORIO ANALISI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	VIA PITAGORA 21	20128 MILANO	MI	MI
030015308010	INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria Area Oli e Grassi	VIA GIUSEPPE COLOMBO 79	20133 MILANO	MI	MI

numero iscrizione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia	ex ASL
030015309001	CHEMSERVICE s.r.l.	VIA F.LLI BELTRAMI, 15	20026 NOVATE MILANESE	MI	MI1
030015309003	C.M.A. s.a.s. Dr. MIRIAM MAGRI' & C.	VIA CUSAGO 154	20019 SETTIMO MILANESE	MI	MI1
030015309005	ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI s.r.l.	VIA MOSCOVA 11	20017 RHO	MI	MI1
030015309006	CSI S.p.A.	VIALE LOMBARDIA 20	20021 BOLLATE	MI	MI1
030015309008	COMPLIFE ITALIA S.r.l.	VIA GUIDO ROSSA, 1	20024 GARBAGNATE M.SE	MI	MI1
030015309009	GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SpA	VIA TICINO 105	20010 SANTO STEFANO TICINO	MI	MI1
030015309010	CHEMICA SRL	VIA A. DE GASPERI 38	20020 VILLA CORTESE	MI	MI1
030015309011	LABO CONSULT s.r.l.	VIA PORDOI 18	2021 BARANZATE	MI	MI1
030015309012	TeA Lab s.r.l.	VIA CALABRIA 8	20017 RHO	MI	MI1
030015310002	TESTING POINT 3 srl	VIA BRESCIA, 31	20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	MI2
030015310003	NIC-AL di Baccolini Annalisa & C. Snc	VIA AUGUSTO ERBA 50	20066 MELZO	MI	MI2
030016301001	CONSULENZE AMBIENTALI S.p.A.	VIA ALDO MORO 1	24020 SCANZOROSCIATE	BG	BG
030016301002	EST s.r.l.	VIA MARCONI, 14	24050 GRASSOBBIO	BG	BG
030016301004	WATER & LIFE LAB	VIA ENRICO MATTEI 37	24060 ENTRATICO	BG	BG
030016301005	BONDUELLE ITALIA s.r.l.	VIA TRIESTE snc	24060 SAN PAOLO D'ARGON	BG	BG
030016301007	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BERGAMO	VIA ROVELLI 53	24100 BERGAMO	BG	BG
030016301008	LORENZI CRISTINA & C. s.a.s.	VIA DONIZETTI 8	24040 COMUN NUOVO	BG	BG
030016301009	CHELAB srl	VIA GRUMELLO 45/C	24100 BERGAMO	BG	BG
030016301012	SALUMIFICIO F.LLI BERETTA S.p.A.	VIA BERETTA 5	24060 MEDOLAGO	BG	BG
030016301014	ECOGEO S.r.l.	VIA F.LLI CALVI, 2	24122 BERGAMO	BG	BG
030016301015	INTERTEK ITALIA SPA	VIA MOZZI 4/6	24100 BERGAMO	BG	BG
030016301016	P.I.ECO S.r.l.	VIA BACCANELLO 13/B	24030 TERNO D'ISOLA	BG	BG
030016301017	T.Q.S.I. srl TECNOLOGIE QUALITA' SICUREZZA E IGIENE	VIA DON A. MAZZUCOTELLI 2	24020 GORLE	BG	BG
030017302001	CHEMIRICERCHE s.r.l.	VIA LEONARDO DA VINCI 12	25080 MOLINETTO DI MAZZANO	BS	BS
030017302002	CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI s.r.l.	VIA STRADA VECCHIA 1	25070 BARGHE	BS	BS
030017302004	INDAM LABORATORI s.r.l.	VIA REDIPUGLIA 33/39	25030 CASTELMELLA	BS	BS
030017302005	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEDE DI BRESCIA	VIA ANTONIO BIANCHI 9	25100 BRESCIA	BS	BS
030017302006	LABORATORI VAILATI S.R.L.	VIA SAN ROCCO 2	25020 SAN PAOLO	BS	BS
030017302007	EURO-BIO s.n.c. di Gussago Chiara e Villa Patrizia	VIA ROMA, 68	25060 COLLEBEATO	BS	BS
030017302008	ENOCONSULTING s.r.l.	VIA ISEO 6	25030 ERBUSCO	BS	BS
030017302010	BETALAB di Lossi Annamaria e C. s.n.c.	VIA FIUME MELLA 22/26	25060 VILLA CARCINA	BS	BS
030017315001	ECOLOGIA SEBINA	VIA DOSSI 36	25050 PIAN CAMUNO	BS	VCS
030018312001	LAB-ANALYSIS s.r.l.	VIA EUROPA 5	27041 CASANOVA LONATI	PV	PV

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

numero iscrittione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia	ex ASL
030018312002	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI PAVIA	STRADA CAMPEGGI 59-61	27100 PAVIA	PV	PV
030018312003	NEOLAC srl	VIA XX SETTEMBRE 92	27011 BELGIOIOSO	PV	PV
030018312004	ENVIRON-LAB srl	VIA DON BOSCO 3	27014 GENZONE	PV	PV
030018312005	ARCADIA srl	STRADA VICINALE DELLA BELLARIA s.n.	27020 TROMELLO	PV	PV
030019304001	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA - LABORATORIO LATTE E AGROALIMENTARE	VIA J.F. KENNEDY 30	26013 CREMA	CR	CR
030019304003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI CREMONA	VIA CARDINAL MASSAIA 7	26100 CREMONA	CR	CR
030019304004	L.A.C. s.r.l.	VIA GEROLAMO DA CREMONA 55	26100 CREMONA	CR	CR
030019304006	VALLERANA srl	VIA DEL MARIS 6/A	26100 CREMONA	CR	CR
030019304007	VERIDAT® - LABORATORIO ANALISI GALLETTI di GALLETTI AURELIO	VIA ANTONIO FAVERZANI 13/a	26046 SAN DANIELE PO	CR	CR
030020307002	SAVI Laboratori & Service s.r.l.	VIA ROMA 80	46037 RONCOFERRARO	MN	MN
030020307003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MANTOVA	STRADA CIRCONVALLAZIONE SUD 21/A,	46100 MANTOVA	MN	MN
030020307006	LA CHIMICA s.r.l.	VIA CISA 84	46030 VIRGLIO	MN	MN
030020307008	CONSAL s.a.s. di Ottaviani Fraco e Milena e C.	VIA ALIGHIERI 19	46028 SERMIDE	MN	MN
030020307009	MADE HSE s.r.l.	VIA BRESCIANI 16	46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	MN
030020307012	ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	Via Mondadori snc	46025 POGGIO RUSCO	MN	MN
030020307013	STUDIO F2 s.r.l.	P.ZZA SERGIO MORSELLI , 2	46014 CASTELLUCCHIO	MN	MN
030020307014	MICRO-B srl	VIA CREMONA 25/B	46041 ASOLA	MN	MN
030020307015	MARINI Srl	VIA CHIAVICHE 36/A	46020 PEGOGNAGA	MN	MN
030097305001	LABORATORIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI "EUROPA"	VIA PARINI 5	23822 BELLANO	LC	LC
030097305005	LAB di RUSCONI ANGELO	VIA SAN ROCCO 4	23868 VALMADRERA	LC	LC
030097305006	LAB. AQAGROUP s.r.l.	VIA TURATI 4	23807 MERATE	LC	LC
030098306002	SAL SOCIETA ACQUA LODIGIANA s.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA 1/3/5	26900 LODI	LO	LO
030098306003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI LODI	VIA EINSTEIN - Loc. cascina Codazza	26900 LODI	LO	LO

Laboratorio sospeso

numero iscrizione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia	ex ASL
030108311001	MICRO s.r.l.	VIA LIGURIA 10	20882 BELLUSCO	MB	MB
030108311002	ROVAGNATI, ROVALAB, ROVAGNATI SpA	P.ZZA PAOLO ROVAGNATI 1	20853 BIASSONO	MB	MB
030108311003	PROCHEMIA s.r.l.	VIA F. OZANAM, 4	20811 CESANO MADERNO	MB	MB

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 27 novembre 2017 - n. 14853**Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» - Aggiornamento dell'elenco delle domande ammissibili a pagamento per l'anno 2017 approvato con decreto dirigente struttura n. 9155 del 25 luglio 2017**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 2849 del 16 marzo 2017 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Approvazione del bando 2017 dell'operazione 13.1.01 'indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna'» e smi;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 9155 del 25 luglio 2017, che, in ottemperanza al punto 8.3 del bando, approva l'elenco delle domande ammissibili a pagamento per l'anno 2017 dell'operazione 13.1.01 del PSR;

Visto il punto 7.2.4 del bando «Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014»;

Dato atto che alla data di oggi sono pervenute, a seguito di istruttoria positiva dell'istanza di autorizzazione, n. 6 domande di modifica per cessione totale di azienda;

Dato atto che per tali domande validate è stato effettuato con esito positivo il controllo della ricevibilità e ammissibilità secondo i parametri previsti al punto 8.2 del bando, come attestato per ciascuna domanda dalla check-list prodotta dal sistema informativo della Direzione Generale Agricoltura (SISCO);

Considerato che l'importo dell'aiuto richiesto indicato in domanda, in caso di anomalia nell'attribuzione delle caratteristiche di pendenza e altimetria delle particelle richieste a premio, può risultare superiore a quello effettivamente spettante in base alle risultanze dell'istruttoria di pagamento;

Dato atto che nella circostanza di cui sopra, nessuna penalità verrà applicata al richiedente, in quanto, come previsto dalla normativa comunitaria, le penalità si applicano in caso di difformità relative alla superficie;

Considerato altresì che più in generale l'importo richiesto in domanda può essere soggetto a riduzione per effetto dei successivi controlli tecnico-amministrativi sulla domanda stessa effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale nel corso dell'istruttoria di pagamento dell'anticipo e del saldo;

Ritenuto pertanto di aggiornare l'elenco delle domande ammissibili a pagamento dell'operazione 13.1.01 del PSR 2014-2020 per l'anno 2017, di cui al sopra citato decreto n. 9155/2017, come da allegato A composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di trasmettere il presente provvedimento al servizio tecnico di OPR;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015, con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

recepisce le premesse:

1. di aggiornare l'elenco delle domande ammissibili a pagamento dell'operazione 13.1.01 del PSR 2014-2020 per l'anno 2017 come da allegato A composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto,

2. di trasmettere il presente provvedimento al servizio tecnico di OPR per i seguiti di competenza;

3. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente
Vitaliano Peri

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE 13.1.01 "INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A PAGAMENTO - ANNO 2017

CEDENTE				CESSIONARIO			
N. Domanda	CUAA	Ragione Sociale	Importo Richiesto	N. Domanda	CUAA	Ragione Sociale	Importo Richiesto
201700633643	PTTMRA45T58L084H	AZIENDA AGRICOLA OPIATTI MARIA	€ 1.094,86	201700754540	GMLFRC94C04I829F	GIUMELLI FEDERICO	€ 1.119,42
201700634648	BLTSVN62S24I829A	BELOTTINI SILVANO	€ 1.122,30	201700756648	BLTFRC92L04I829W	BELOTTINI FEDERICO	€ 1.122,30
201700698987	BRSGRG57D18L084V	BRESESTI GIORGIO	€ 460,84	201700754543	BRSFNC91B51L175K	BRESESTI FRANCESCA	€ 184,33
201700705411	FRTGCM13R27A451H	EREDI DI FERITI GIACOMO	€ 168,92	201700760048	FRTNTN46C11D251C	FERITI ANTONIO	€ 168,92
201700654482	BCCGFR74H16C800P	BECCARELLI GIANFRANCO	€ 905,57	201700765875	BTTSFN75T64C800U	BETTINESCHI STEFANIA	€ 905,57
201700616177	NGRGTN63B02L579M	NEGRONI AGOSTINO	€ 2.753,34	201700765903	NGRDNL91D02C800U	NEGRONI DANIELE	€ 2.608,54

D.d.s. 28 novembre 2017 - n. 14944
Reg. UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Sottomisura 8.6 - Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e operazione 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» - Approvazione del bando per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE
 FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il succitato regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del già citato regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Viste:

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia;
- la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020»;
- la deliberazione n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presca d'atto dei criteri di selezione delle operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo 2014-2020»;
- la deliberazione n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia» comunicata alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 - Pubblicazione e informazioni, del regolamento (UE) n. 702/2014;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2017)7188 del 20 ottobre 2017 che approva le mo-

difiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;

Considerato che la Commissione Europea ha registrato in data 31 maggio 2016 con il n. SA.45075 (2016/XA) «Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» il regime di aiuto per le Operazioni 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2014-2020;

Dato atto che le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Rilevata la necessità dei potenziali beneficiari delle suddette Operazioni di conoscere le condizioni e gli impegni che regolano l'accesso ai contributi, i termini di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure amministrative per la gestione delle domande stesse, attraverso specifiche disposizioni attuative per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande, relative all'Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e all'Operazione 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2014-2020 e riportate nell'Allegato A - «Bando per la presentazione della domanda», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 8.500.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione Europea;

Acquisito nella seduta del 14 novembre 2017 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della deliberazione della Giunta Regionale n. X/6777 del 30 giugno 2017, e successivi provvedimenti attuativi;

Visti i pareri favorevoli in merito alle disposizioni attuative di cui all'allegato A - «Bando per la presentazione della domanda», parte integrante e sostanziale del presente atto, di

- Organismo Pagatore Regionale, comunicato in data 10 novembre 2017,
- Struttura Semplificazione e digitalizzazione, comunicato in data 17 novembre 2017, a seguito della verifica preventiva di conformità del bando, prevista all'allegato G alla delibera della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e all'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Preso atto del decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 4842 del 3 maggio 2017 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 8.6.01 e la 8.6.02;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. X/5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e all'Operazione 8.6.02

«Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2014-2020, di cui all'allegato A - «Bando per la presentazione della domanda», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attuare le disposizioni di cui al presente provvedimento nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) n. SA.45075 (2016/XA) «Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» e in toto del regolamento (UE) n. 702/2014, con particolare riguardo agli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Possibilità di evitare una doppia pubblicazione», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 12 «Relazioni» e 41 «Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste»;

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento, inerente al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale internet di Regione Lombardia - sezione Bandi.

IL dirigente
Vitaliano Peri

— • —

Allegato A



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

SOTTOMISURA 8.6 – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

- Operazione 8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali**
- Operazione 8.6.02 – Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste**

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1. FINALITA' E OBIETTIVI
- PARTE I – DOMANDA DI AIUTO*
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5. INTERVENTI
 - 5.1 Interventi ammissibili
 - 5.2 Interventi e spese non ammissibili
 - 5.3 Data di inizio degli interventi
6. COSA VIENE FINANZIATO
 - 6.1 Spese relative alla realizzazione degli interventi
 - 6.2 Spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità, costituzione di polizze fideiussorie
 - 6.2.1 Spese per progettazione e direzione lavori
 - 6.2.2. Spese per informazione e pubblicità
 - 6.2.3 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie
7. DOTAZIONE FINANZIARIA
8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI
10. CRITERI DI SELEZIONE
 - 10.1 Criteri di selezione per la Tipologia 1 (attrezzature forestali)
 - 10.2 Criteri di selezione per la Tipologia 2A (attrezzature di prima lavorazione)
 - 10.3 Criteri di selezione per la Tipologia 2B (strutture di deposito e stoccaggio)
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 12.1 Quando presentare le domande
 - 12.2 A chi presentare le domande
 - 12.3 Come presentare la domanda
 - 12.4 Documentazione da allegare alla domanda
 - 12.5 Sostituzione della domanda, ricevibilità, errori palesi
 - 12.5.1 Sostituzione della domanda
 - 12.5.2 Ricevibilità della domanda
 - 12.5.3 Errori palesi
13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
 - 13.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità
 - 13.2 Istruttoria tecnico-amministrativa
 - 13.3 Chiusura delle istruttorie

14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
 15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
 16. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE
 17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 18. PROROGHE
 19. VARIANTI
 - 19.1 Definizione di variante
 - 19.2 Presentazione della domanda di variante
 - 19.3 Istruttoria della domanda di variante
 20. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO
 - 20.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario
 - 20.2 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario
 - PARTE II – DOMANDA DI PAGAMENTO**
 21. PROCEDURE DI PAGAMENTO
 22. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
 - 22.1 Erogazione dell'anticipo
 - 22.2 Erogazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
 - 22.3 Erogazione del saldo
 23. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI
 24. CONTROLLO IN LOCO
 25. FIDEIUSSIONI
 26. CONTROLLI EX POST
 27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
 - 27.1 Procedimento di decadenza
 28. IMPEGNI
 - 28.1 Impegni essenziali
 - 28.2 Impegni accessori
 29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
 30. RINUNCIA
 - PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI**
 31. REGIME DI AIUTO
 32. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
 - 32.1 Indicatori
 - 32.2 Customer satisfaction
 33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
 - 33.1 Rimedi amministrativi
 - 33.2 Rimedi giurisdizionali
 34. SANZIONI
 35. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
 - 35.1 Protezione dei dati personali
 - 35.2 Finalità e modalità del trattamento
 - 35.3 Natura obbligatoria - Conseguenze del mancato conferimento dei dati
 - 35.4 Titolari del trattamento
 - 35.5 Responsabile del trattamento
 - 35.6 Diritti dell'interessato
 36. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA)
- ALLEGATI

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della legge regionale n. 1/2012, si rimanda alla scheda informativa riportata nell'allegato A1.

1. FINALITA' E OBIETTIVI

La Sottomisura 8.6 si pone gli obiettivi di:

- aumentare la competitività delle aziende che operano nel settore forestale, favorendone l'ammodernamento tecnologico e dotandole di attrezzature innovative, in grado di consentire un utilizzo razionale e sostenibile dei boschi, in termini economici e ambientali (Operazione 8.6.01);
- accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, attraverso il miglioramento dell'efficienza e l'ammodernamento delle imprese operanti nell'ambito della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, al fine di contribuire a sviluppare la produttività e la redditività della filiera bosco-legno (Operazione 8.6.02).

PARTE I – DOMANDA DI AIUTO

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Gli investimenti previsti dall'Operazione 8.6.01 possono essere realizzati sull'intero territorio della Regione Lombardia.

Gli investimenti previsti dall'Operazione 8.6.02 possono essere realizzati solo nei Comuni, classificati da ISTAT, di montagna e di collina della Lombardia (allegato 1 al presente bando).

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento, per le tipologie d'intervento previste nell'ambito dell'Operazione 8.6.01:

- i Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia,
- le imprese boschive iscritte all'Albo regionale della Lombardia.

Per l'Operazione 8.6.02, possono presentare domanda le micro e le piccole imprese, come definite dal Reg. UE n. 702/2014¹, che svolgono attività di prima lavorazione/trasformazione nel comparto legno²:

- microimprese, quelle con numero di dipendenti (unità lavorative/anno) <10 e con fatturato annuo ≤2 milioni di Euro,
- piccole imprese, quelle con numero di dipendenti (unità lavorative/anno) <50 e con fatturato annuo ≤10 milioni di Euro.

Per entrambe le Operazioni, i soggetti richiedenti il finanziamento devono avere sede legale e sede operativa in Lombardia.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di contributo, i richiedenti l'aiuto devono avere aperto e aggiornato il proprio fascicolo aziendale informatizzato³.

Alla data di presentazione della domanda, Per l'Operazione 8.6.01:

- i Consorzi forestali devono essere riconosciuti da Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l.r. 31/2008, secondo le direttive per la costituzione e il riconoscimento dei Consorzi forestali adottate con la d.g.r. 4217/2012 e non devono trovarsi in situazione di sospensione del riconoscimento, come stabilito al paragrafo 11.3 della d.g.r. 4217/2012;
- le imprese boschive devono essere iscritte all'Albo regionale della Lombardia (inserirle nell'ultimo aggiornamento disponibile⁴ alla data di apertura del periodo di presentazione delle domande, di cui al paragrafo 12.1), istituito ai sensi dell'art. 57 della l.r. 31/2008, secondo le disposizioni della d.g.r. 8396/2008 e del successivo decreto 15404/2008.

Alla data di presentazione della domanda, per l'Operazione 8.6.02:

- le micro e piccole imprese devono già svolgere attività di prima lavorazione nel comparto legno⁵.

¹ Le definizioni di dettaglio sono riportate nell'allegato I, art. 2 del Reg. UE n. 702/2014.

² La prima trasformazione, come definita dal Quadro nazionale delle misure forestali nello sviluppo rurale (approvato il 27.11.2014 in sede di Conferenza Stato-Regioni), comprende tutte le lavorazioni volte alla produzione di materiali grezzi e semilavorati per fini energetici, strutturali e artigianali (per il comparto produttivo dei pannelli a base di legno e dell'imballaggio).

³ Secondo le disposizioni del decreto n. 5490/2015 "Approvazione del manuale «Fascicolo aziendale, contenuti e modalità operative»".

⁴ Aggiornamento approvato con il decreto n. 5242/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 16.05.2017.

⁵ L'attività è attestata dal codice ATECO primario (02.10.00, 02.20.00, 16.10.00) attribuito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). Tale codice primario è assegnato all'azienda o alla sede aziendale (unità locale) dove si richiede l'investimento.

5. INTERVENTI

5.1 Interventi ammissibili

Operazione 8.6.01 - Tipologia 1

Investimenti in attrezzature forestali innovative, per l'effettuazione delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco del legname.

Operazione 8.6.02 - Tipologia 2A

Investimenti in attrezzature per la prima lavorazione del legname (precedente alla sua trasformazione industriale).

Operazione 8.6.02 - Tipologia 2B

Investimenti per l'ammodernamento o la realizzazione di strutture aziendali destinate allo stoccaggio, movimentazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, derivanti dalla prima lavorazione del legname.

Gli interventi previsti nell'Operazione 8.6.02 sono ammissibili nei limiti di una capacità massima di 10.000 mc/anno di materia prima da lavorare⁶.

Nella tabella che segue sono riportate in sintesi le tipologie di intervento finanziabili ai diversi soggetti beneficiari:

Operazione	Tipologia d'intervento	Soggetti richiedenti
Operazione 8.6.01	1 – Investimenti in attrezzature forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia – Imprese boschive iscritte all'Albo regionale della Lombardia
Operazione 8.6.02	2A – Investimenti in attrezzature di prima lavorazione del legno	Micro e piccole imprese attive nel comparto legno (prima lavorazione)
	2B – Investimenti in strutture per lo stoccaggio, movimentazione e commercializzazione dei prodotti legnosi derivanti dalla prima lavorazione del legname	Micro e piccole imprese attive nel comparto legno (prima lavorazione)

La descrizione degli investimenti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento è riportata nell'allegato 2.

5.2 Interventi e spese non ammissibili

Gli interventi non previsti al paragrafo precedente sono esclusi dal finanziamento.

Inoltre, non sono ammissibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di contributo;
- b) l'acquisto di attrezzature e materiale di consumo non comprese nell'allegato 2 (quali, ad esempio motoseghe e loro componenti, funi e cavi delle teleferiche) e di dispositivi di protezione individuale, normalmente utilizzati per i lavori forestali;
- c) l'acquisto di mezzi, attrezzature e impianti usati;
- d) l'acquisizione di dotazioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- e) l'acquisto di terreni e fabbricati;
- f) l'IVA.

5.3 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese di redazione del progetto e per le eventuali indagini tecniche specialistiche a supporto, che devono comunque essere sostenute dopo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di approvazione del presente bando.

I richiedenti possono acquistare dotazioni e materiali e/o iniziare i lavori anche prima della pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso, la Regione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

⁶ La capacità massima di materia prima da lavorare va indicata nel Piano/relazione d'investimento, di cui al paragrafo 12.4 ed è desumibile dalle schede tecniche/dichiarazioni del costruttore dei macchinari e degli impianti previsti dall'investimento.

Le date di riferimento sono:

- per l'acquisto di dotazioni e impianti, la data del documento di trasporto;
- per la realizzazione delle opere previste dalla Tipologia 2B, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - dal richiedente il contributo (committente) oppure dal responsabile dei lavori tramite l'applicativo web GE.CA., all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri>, nei casi in cui sussista l'obbligo stabilito dal D.lgs. 81/2008, art. 99, comma 1⁷;
 - dal direttore dei lavori al Comune.

6. COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento, nel rispetto del regime di aiuto SA.45075 (2016/XA) "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", di cui al paragrafo 31:

- le spese per la realizzazione degli interventi;
- le spese generali per progettazione, direzione lavori e gestione del cantiere, informazione e pubblicità, costituzione di polizze fidejussorie.

6.1 Spese relative alla realizzazione degli interventi

Operazione 8.6.01 - Tipologia 1 (Investimenti in attrezzature forestali)

Acquisto di attrezzature e mezzi nuovi per le operazioni di abbattimento, allestimento, esbosco del legname. Tali dotazioni devono avere caratteristiche tecnologiche innovative, per garantire maggior efficienza operativa, con conseguente aumento della produttività aziendale e per consentire il contenimento dei consumi, delle emissioni e della rumorosità, garantendo nel contempo adeguati standard di sicurezza agli operatori.

Operazione 8.6.02 - Tipologia 2A (Investimenti in attrezzature di prima lavorazione del legno)

Acquisto di attrezzature e mezzi nuovi per la prima lavorazione del legno (precedente alla trasformazione industriale) effettuata in aree di raccolta o di stoccaggio, in grado di incrementare la produttività aziendale, di contenere i consumi, le emissioni e la rumorosità durante la lavorazione e di assicurare il rispetto degli standard di sicurezza per gli operatori.

Operazione 8.6.02 - Tipologia 2B (Investimenti in strutture per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti legnosi)

Miglioramento e realizzazione di strutture logistiche, a livello aziendale, per la raccolta, lo stoccaggio, la commercializzazione dei prodotti legnosi.

Esclusivamente nell'ambito di interventi di miglioramento e di realizzazione delle strutture, è ammissibile anche l'acquisto di attrezzature fisse connesse alla prima lavorazione del legno.

6.2 Spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità, costituzione di polizze fidejussorie

6.2.1 Spese per progettazione e direzione lavori

Per l'acquisto di mezzi e attrezzature (Operazione 8.6.01-Tipologia 1 e Operazione 8.6.02-Tipologia 2A), le spese di progettazione e direzione lavori non sono riconosciute.

Solo per gli interventi dell'Operazione 8.6.02-Tipologia 2B, sono ammissibili le spese relative alla progettazione degli interventi (compresa la redazione del piano della sicurezza del cantiere, se previsto), alla direzione dei lavori, alla gestione del cantiere. Tali spese:

- devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- possono essere sostituite, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dopo la data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del presente bando; Le spese per progettazione e direzione lavori sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, come di seguito riportato nella seguente tabella

⁷ Come stabilito con decreto 9056/2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere, elaborata conformemente all'allegato XII del D.lgs. 81/2008, all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Importo spesa ammessa (€)	% massima delle spese generali
inferiore a 100.000,00	6 %
da 100.000,00 a 350.000,00	5 %
superiore a 350.000,00	4 %

6.2.2. Spese per informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'allegato III del Reg. UE n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, modificato dal Reg. UE n. 669/2016, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 200,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. I materiali di informazione e pubblicità devono essere realizzati in conformità a con quanto indicato nell'allegato 1 del decreto 6354/2016 e s.m.i.

6.2.3 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie di cui al paragrafo 25 sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, la dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione⁸, è pari a € 8.500.000, così ripartita:

Operazione	Tipologia investimenti	Dotazione finanziaria
8.6.01	Tipologia 1	6.000.000
8.6.02	Tipologia 2A	1.500.000
8.6.02	Tipologia 2B	1.000.000

Nell'ambito di tale dotazione complessiva, in relazione a quanto previsto nel capitolo 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, è garantita una riserva fino alla concorrenza di € 170.000,00 per le domande presentate da soggetti che realizzano gli interventi nei Comuni ricompresi nelle aree interne con strategie di sviluppo approvate da Regione Lombardia per:

- Alta Valtellina – Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;
- Val Chiavenna – Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna.

Se per una delle Tipologie d'intervento 2A e 2B (Op. 8.6.02) non fossero utilizzate interamente le risorse assegnate, l'importo residuo sarà destinato a finanziare le domande dell'altra Tipologia.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata, con motivazione del Responsabile di Operazione, di cui al successivo paragrafo 11, nel limite massimo del 15% della dotazione complessiva sopra richiamata.

In ogni caso è garantito, per ciascuna tipologia, il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a contributo.

8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, nella misura del **40%**, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, come di seguito specificato:

Operazione	Tipologia d'intervento	Spesa minima ammissibile (€)	Spesa massima ammissibile (€)	Contributo massimo concedibile (€)
8.6.01	1	25.000,00	250.000,00	100.000,00
8.6.02	2A	25.000,00	250.000,00	100.000,00
	2B	35.000,00	500.000,00	200.000,00

⁸ Le fonti di finanziamento sono: 43,12% UE (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR), 39,82% Stato, 17,06% Regione Lombardia.

I valori della spesa ammissibile sono al netto dell'IVA.

9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri aiuti concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", tra le quali gli aiuti previsti dalle misure forestali definite dalla l.r 31/2008 ovvero i contributi resi disponibili dal sistema camerale (CCIAA).

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento, in applicazione di altre fonti di aiuto, deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di Operazione entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15, in caso di ammissione a finanziamento.

10. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di aiuto ammissibili saranno ordinate in graduatorie distinte per ciascuna tipologia d'intervento, in ordine decrescente di punteggio assegnato.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Per ciascuna tipologia d'intervento, in caso di parità di punteggio, verrà data precedenza alle domande alle quali è stato assegnato il maggior punteggio di priorità stabilito dai criteri di selezione, nell'ordine in cui tali criteri sono riportati nelle tabelle dei successivi paragrafi 10.1, 10.2, 10.3.

In caso di domande che prevedano più interventi della stessa tipologia (per esempio, l'acquisto di due o più attrezzature tra quelle previste all'allegato 2), i punteggi vengono assegnati all'intervento cui corrisponde la maggior spesa ammissibile.

10.1 Criteri di selezione per la Tipologia 1 (attrezzature forestali)

Nelle seguenti tabelle sono riportati i punteggi massimi attribuibili:

Grado di innovazione dell'investimento	Caratteristiche del richiedente	Mc di legname tagliati dal richiedente	Totale
70	20	10	100

Grado di innovazione dell'investimento (tipologia di attrezzatura)		70	
1.1	Gru a cavo con stazione mobile, carrelli motorizzati/automatici	60	
1.2	Altre teleferiche (gru a cavo a stazione semifissa)	50	
1.3	Attrezzature combinate polifunzionali (processori, harvester, harwarder)	50	
1.4	Trattori forestali portanti/esboscatrici (forwarder e skidder)	35	
1.5	Altre attrezzature monofunzionali (abbattitrici, carica tronchi)	15	cumulabile con 1.4
1.6	Transporter per il legname, rimorchi forestali	10	
1.7	Macchine motorizzate con livello di emissione EURO > IV	5	cumulabile con i punti precedenti e 1.8
1.8	Mezzi/attrezzature che utilizzano carburanti/lubrificanti biodegradabili ⁹	5	cumulabile con i punti precedenti

⁹ Mezzi e attrezzature che utilizzano carburanti/lubrificanti alchilati, che non contengono benzene e altri composti aromatici e risultano, pertanto, a limitato impatto sull'ambiente (in termini di inquinamento atmosferico o del terreno, in caso di spargimento al suolo) e sulla salute degli operatori che manovrano tali mezzi e attrezzature (allegato 1 al Quadro nazionale delle misure forestali nello sviluppo rurale).

Caratteristiche del richiedente		20	
2.1	Consorzi forestali	15	
2.2	Imprese boschive	13	
2.3	Titolare dell'impresa boschiva di età non superiore a 40 anni	5	cumulabile con 2.2
2.4	Richiedente che non ha ricevuto finanziamenti per la mis. 122 o per la mis. 123 del PSR 2007-2013	2	cumulabile con 2.1 e con 2.2
Mc di legname tagliati (media nel triennio, in mc/ULU/anno)		10	
3.1	superiore a 700	10	
3.2	da 350 a 700	7	
3.3	inferiore a 350	3	

10.2 Criteri di selezione per la Tipologia 2A (attrezzature di prima lavorazione)

Nelle seguenti tabelle sono riportati i punteggi massimi attribuibili:

Grado di innovazione dell'investimento	Localizzazione dell'intervento	Caratteristiche del richiedente	Totale
60	20	20	100

Grado di innovazione dell'investimento (tipologia di attrezzatura)		60	
1.1	Macchine e attrezzature mobili per la prima lavorazione (scortecciatrici, segatronchi, spaccalegna, appuntapali)	50	
1.2	Cippatrici	40	cumulabile con 1.3
1.3	Attrezzature semoventi per l'asciugatura e per la pesatura del materiale	10	cumulabile con 1.2
1.4	Macchine motorizzate con livello di emissione EURO > IIIA	5	cumulabile con i punti precedenti e 1.5
1.5	Macchine/attrezzature che utilizzano carburanti/lubrificanti biodegradabili ¹⁰	5	cumulabile con i punti precedenti
Localizzazione dell'intervento (localizzazione dell'azienda)		20	
2.1	Aree svantaggiate di montagna ¹¹	20	
2.2	Aree protette (parchi e riserve, siti Natura 2000)	10	non cumulabile con 2.1
Caratteristiche del richiedente		20	
3.1	Micro imprese (settore forestale)	13	
3.2	Piccole imprese (settore forestale)	7	
3.3	Imprese che aderiscono a progetti realizzati nell'ambito della Misura 16 - Cooperazione	5	cumulabile con 3.1 e 3.2
3.4	Imprese in possesso di certificazione di catena di custodia	2	cumulabile con i punti precedenti

¹⁰ Come nota n. 9.

¹¹ Aree comprendenti i Comuni che sono riportati nell'Allegato B "Classificazione territoriale" al PSR 2014-2020, disponibile al link: <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/programma/>, nella cartella Allegati, file «PSR 2014-2020 allegati al testo adottato della CE».

10.3 Criteri di selezione per la Tipologia 2B (strutture di deposito e stoccaggio)

Nelle seguenti tabelle sono riportati i punteggi massimi attribuibili:

Intervento riguardante le strutture	Localizzazione dell'intervento	Caratteristiche del richiedente	Totale
60	20	20	100

Intervento riguardante le strutture per il deposito/stoccaggio		60	
- Tipologia dell'intervento		45	
1.1	Miglioramento di strutture di deposito/stoccaggio esistenti (realizzazione di nuove pavimentazioni e/o coperture per il materiale legnoso)	40	
1.2	Realizzazione di strutture di deposito dotate di fondo pavimentato e di copertura per lo stoccaggio del materiale legnoso	35	
1.3	Acquisto di attrezzature fisse connesse agli impianti di deposito e stoccaggio del materiale legnoso (essiccatoi, pese) e realizzazione delle strutture coperte che le ospitano	5	cumulabile con 1.1 e 1.2
- Utilizzo della struttura di stoccaggio		5	
2.1	Strutture per lo stoccaggio in prevalenza di legname da opera	5	
2.2	Strutture per lo stoccaggio in prevalenza di biomasse legnose a destinazione energetica	3	
- Livello di progettazione dell'intervento		10	non applicabile in questo bando
3.1	Progetto esecutivo (con le a autorizzazioni acquisite)	10	
3.2	Progetto definitivo	5	
Localizzazione dell'intervento (localizzazione dell'azienda)		20	
4.1	Aree svantaggiate di montagna ¹²	20	
4.2	Aree protette (parchi e riserve, siti Natura 2000)	10	non cumulabile con 2.1
Caratteristiche del richiedente		20	
5.1	Micro imprese (settore forestale)	13	
5.2	Piccole imprese (settore forestale)	10	
5.3	Imprese che aderiscono a progetti realizzati nell'ambito della Misura 16 - Cooperazione	5	cumulabile con 5.1 e 5.2
5.4	Imprese in possesso di certificazione di catena di custodia	2	cumulabile con i punti precedenti

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

¹² Come nota n. 11.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per ciascuna tipologia di intervento prevista [Tipologia 1 (Op. 8.6.01), Tipologia 2A (Op. 8.6.02), Tipologia 2B (Op. 8.6.02)].

12.1 Quando presentare le domande

Le domande possono essere presentate dal **17 gennaio 2018 al 16 aprile 2018** (entro le ore 12.00.00).

12.2 A chi presentare le domande

Le domande devono essere presentate alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'Amministrazione competente (UTR o Provincia di Sondrio), nel cui ambito territoriale è prevista la realizzazione dell'intervento.

12.3 Come presentare la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo internet <https://agricoltura.servizi.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1 e previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e di presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

In domanda devono essere riportati gli estremi dell'indirizzo PEC aziendale e del codice bancario IBAN validi.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema, che, al momento del caricamento, assegnerà il numero di protocollo.

Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "EIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del D.lgs. 82/2005, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, nonché di ciascun documento allegato, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, **entro le ore 12.00.00 del 16 aprile 2018**. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti ovvero a qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia qualora per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972, art. 21 bis.

12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda a valere sulle Operazioni 8.6.01 e 8.6.02, deve allegare in formato compresso e non modificabile (ad esempio PDF o JPEG) la documentazione di seguito specificata.

- a) **Piano/relazione d'investimento**, compilato secondo il modello di cui all'allegato 3 delle presenti disposizioni attuative, che dovrà descrivere:
- l'intervento e gli obiettivi dell'investimento;
 - gli elementi di Innovazione tecnologica degli investimenti previsti;
 - l'identificazione delle superfici dove è previsto l'investimento (Tipologia 2B);
 - la capacità lavorativa delle dotazioni da acquistare e/o delle strutture di stoccaggio/conservazione del materiale legnoso (Tipologia 2B);
 - la sostenibilità finanziaria dell'investimento;
 - il costo dell'investimento.
- b) **Preventivi di spesa**, per l'acquisto di mezzi, attrezzature, impianti ed eventuali componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla successiva lettera d). Devono essere prodotti tre preventivi di spesa, unitamente ad una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso. In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile o conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla successiva lettera c), che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa. I preventivi di spesa devono:
- essere indirizzati al richiedente;
 - essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo (i preventivi devono essere in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda);
 - riportare la descrizione analitica della fornitura;
 - essere proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
 - risultare comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potenza espressa in CV o KW delle macchine o tipologia costruttiva dell'intervento edilizio);
 - essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

In aggiunta, per gli interventi dell'Op. 8.6.02 - Tipologia 2B (Investimenti in strutture per lo stoccaggio, movimentazione e commercializzazione dei prodotti legnosi) deve essere allegata la seguente documentazione.

- c) **Progetto delle opere edili** a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, competente per legge, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli eventuali impianti generici (elettrico, idraulico, termico).
- d) **Computo metrico analitico estimativo delle opere**¹³ redatto dal progettista di cui alla precedente lettera c).
- e) **Copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi** previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni;

¹³ Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia abbattuti del 20%; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda. Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezziari, deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

- f) **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso.
- g) **Parere di compatibilità delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000**, per gli interventi che ricadono, in tutto o in parte, in parchi, riserve naturali, siti Natura 2000.
Il richiedente la domanda di contributo provvede ad acquisire un parere di compatibilità all'Ente gestore delle predette aree, inviando copia del progetti, via PEC. Gli Enti esprimono, entro i termini previsti dalla normativa, il parere di compatibilità dell'intervento proposto con gli strumenti di pianificazione dei parchi/riserve e le "misure di conservazione" dei siti Natura 2000.
- h) **Dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato**, compilata utilizzando l'allegato 4 al presente bando.

12.5 Sostituzione della domanda, ricevibilità, errori palesi

12.5.1 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3. In particolare, si sottolinea che **gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda**.

La domanda già presentata è annullata e sostituita dalla nuova domanda soltanto a seguito dell'assegnazione del protocollo a quest'ultima. In assenza dell'assegnazione del protocollo alla nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.5.2 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 241/1990.

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

12.5.3 Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto (oppure della domanda di pagamento), compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario, che la presenta tramite Sis.Co.

Si considerano errori palesi:

- errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa, quali, ad esempio un codice statistico o bancario errato;
- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie), che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di errore palese è rilasciata o negata, dopo valutazione:

- dal Responsabile di Operazione, dopo la data di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto e fino alla data di concessione del contributo (ammissione a finanziamento);
- dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) dopo la data di concessione del contributo.

L'esito della valutazione viene inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

La domanda di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o di pagamento e deve essere presentata con le modalità indicate al paragrafo 12.3. Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Operazione istituisce con apposito atto un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali (UTR) e dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio.

I Dirigenti delle Strutture di cui sopra degli UTR e il Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio individuano, nell'ambito dei propri uffici, i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Operazione.

13.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità

Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette agli UTR/Provincia di Sondrio gli elenchi delle domande per la verifica della completezza della documentazione e per la successiva istruttoria. Gli UTR/Provincia di Sondrio verificano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.4.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 o l'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 12.4 determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria.

Gli UTR/Provincia di Sondrio comunicano l'esito delle verifiche al Responsabile di Operazione che, direttamente o avvalendosi degli UTR/Provincia di Sondrio, comunica ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla fase istruttoria.

13.2 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria delle domande di aiuto prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- il rispetto delle finalità, delle condizioni, degli ambiti territoriali e dei limiti definiti nel presente bando;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto¹⁴, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando;
- la verifica della validità della documentazione allegata;
- la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
- la determinazione della spesa ammissibile e della percentuale di contributo.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, l'UTR/Provincia di Sondrio chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerarsi con esito istruttorio negativo.

L'UTR/Provincia di Sondrio che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda può comprendere una visita in situ, presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale.

Nel caso in cui l'UTR/Provincia di Sondrio ritenga non necessario effettuare la visita in situ, deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico-amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige e sottoscrive un verbale di istruttoria, controfirmato dal Dirigente responsabile.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo tecnico, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività, redige l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi e incarica i Dirigenti degli UTR/Provincia di Sondrio di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio.

Il Dirigente dell'UTR/Provincia di Sondrio sottoscrive e trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al Dirigente dell'UTR/Provincia di Sondrio e, per conoscenza, al Responsabile di Operazione, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti. Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività tecniche e amministrative necessarie e redige una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il Responsabile di Operazione, con il supporto del Gruppo tecnico, valuta le istruttorie e gli esiti conseguenti alle richieste di riesame. Il Dirigente dell'UTR/Provincia di Sondrio sottoscrive e trasmette via PEC il verbale istruttorio definitivo al richiedente.

¹⁴ Per l'acquisto di dotazioni, la valutazione avviene tramite il raffronto dei preventivi di spesa. Per le opere edili, la valutazione avviene attraverso l'analisi del computo metrico analitico estimativo, facendo riferimento ai codici e ai prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia abbattuti del 20%; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

13.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il **29 giugno 2018** ed inviate al Responsabile di Operazione per le valutazioni del Gruppo tecnico.

I richiedenti potranno proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 33.

14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

A seguito delle conclusioni del Gruppo tecnico, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria, definendo per ciascuna tipologia d'intervento i seguenti elenchi:

- a) domande non ammissibili all'istruttoria (domande con documentazione mancante o incompleta);
- b) domande con esito istruttorio negativo;
- c) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale dell'investimento ammissibile e del contributo concedibile; le domande sono ordinate, nelle rispettive graduatorie, secondo il punteggio, così come definito al paragrafo 10;
- d) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso.

A cura del Responsabile di Operazione, sono effettuate le visure propedeutiche alla concessione dell'aiuto e la registrazione dei dati del beneficiario e del contributo, come previsto nell'art. 52 della legge 234/2012. Dei predetti controlli e della registrazione dei dati nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ne viene data evidenza nell'atto di concessione.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato il Codice Unico di Procedimento (CUP).

La procedura si conclude entro il **20 luglio 2018**.

15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL entro il **31 luglio 2018** e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;
- comunicato ai richiedenti via PEC.

Come in precedenza detto, per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1/2012, si rimanda alla scheda informativa riportata all'allegato A1.

Per informazioni relative ai contenuti del bando, i contatti sono:

Responsabile di Operazione	Vitaliano Peri	tel 02.67652517
Referenti tecnici	Paolo Ferrario	tel. 02.67653759
	Luisa Cagelli	tel. 02.67652573
Email	vitaliano.peri@regione.lombardia.it	
	paolo_ferrario@regione.lombardia.it	
	luisa_cagelli@regione.lombardia.it	
	foreste@regione.lombardia.it	

Per assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate (Sis.Co.):

Numero verde	800.131.151
Email	sisco.supporto@regione.lombardia.it

16. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

Le domande istruite positivamente e inserite in graduatoria restano valide per 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui al paragrafo 14.

17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **24 mesi** dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, di cui al paragrafo 15.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi agli investimenti (previsti dal Piano/relazione d'investimento) ammessi a finanziamento.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

18. PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può beneficiare di una sola proroga per un periodo massimo di 6 mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, in prossimità della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta deve essere indirizzata all'UTR/Provincia di Sondrio che, istruita la richiesta, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e all'Amministrazione competente.

19. VARIANTI

19.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi,
- le soluzioni tecniche migliorative dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti,
- i cambi di fornitore,

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano dettagliatamente motivate e non alterino le finalità del progetto originario.

19.2 Presentazione della domanda di variante

Il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'UTR/Provincia di Sondrio un'apposita domanda di variante con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3, corredata da:

- a) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- b) documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- c) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'allegato 5 al presente bando, firmato dal beneficiario.

L'acquisto di beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 19.3.

Le domande di variante possono essere presentate unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo**.

19.3 Istruttoria della domanda di variante

L'UTR/Provincia di Sondrio istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 5;
- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel Piano/relazione d'investimento di cui alla lettera a) del paragrafo 12.4;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nel presente bando;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale, che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;

- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

L'UTR/Provincia di Sondrio, conclusa l'istruttoria, formula una proposta al Responsabile di Operazione. Quest'ultimo, ricevuta la proposta, può autorizzare o non autorizzare la variante; in entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario e all'UTR/Provincia di Sondrio. Nel caso di accoglimento aggiorna, se del caso, il provvedimento di concessione.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 14; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile di Operazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

20. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

20.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'UTR/Provincia di Sondrio, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentrante presenti la dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato (allegato 4);
- siano mantenute le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

20.2 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co., apposita richiesta entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi,
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente,
- la titolarità al subentro,
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti da cedente.

Il Responsabile di Operazione, che può avvalersi dell'UTR/Provincia di Sondrio, istruisce tale richiesta e comunica, tramite PEC, al richiedente/beneficiario e, per conoscenza, all'UTR/Provincia di Sondrio competente l'esito dell'istruttoria. L'esito può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Se l'istruttoria risulta positiva, il richiedente/beneficiario potrà presentare una nuova domanda di aiuto, con le modalità previste ai paragrafi 12.2 e 12.3, che sarà istruita conformemente a quanto stabilito al paragrafo 13.

Il responsabile di Operazione, a seguito dell'istruttoria positiva della nuova domanda di aiuto, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e, tramite PEC, ne dà comunicazione al nuovo beneficiario.

Il Responsabile di Operazione, che può avvalersi dell'UTR/Provincia di Sondrio, valuta la richiesta del subentrante e attiva/non attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione per la presentazione della nuova domanda. L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al richiedente o al beneficiario cedente e al richiedente o al beneficiario subentrante. Nel caso di autorizzazione al subentro informa l'UTR/Provincia di Sondrio.

Il subentrante deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2 e 12.3. Il Responsabile di Operazione, che può avvalersi dell'UTR/Provincia di Sondrio, provvede all'istruttoria della domanda e nei casi di istruttoria positiva (autorizzazione al subentro con variazione) aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al nuovo beneficiario.

PARTE II – DOMANDA DI PAGAMENTO

21. PROCEDURE DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'OPR e sono state redatte in conformità a quanto stabilito dallo stesso; vengono riportate solo ai fini di una continuità delle informazioni rivolte ai beneficiari.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'OPR, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

22. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere all'OPR l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- anticipo;
- stato avanzamento lavori (SAL);
- saldo.

L'anticipo e lo stato di avanzamento lavori sono alternativi. I beneficiari che non hanno richiesto o ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo SAL.

I pagamenti sono disposti dall'OPR, che per l'istruttoria delle domande di anticipo, SAL e saldo si avvale delle Comunità Montane competenti¹⁵. Nel caso l'intervento sia localizzato in territorio non compreso nelle Comunità Montane, l'istruttoria della domanda di pagamento è in capo all'UTR/Provincia di Sondrio competente per territorio.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori delle Amministrazioni competenti (Comunità Montane, UTR, Provincia di Sondrio) che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 22.1, 22.2, 22.3 e 23, redigono e sottoscrivono i relativi verbali, controfirmati dal Dirigente responsabile.

Le Amministrazioni competenti inviano il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute, redige e sottoscrive una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile determinato a seguito del controllo, al contributo ammissibile verrà applicata una riduzione pari alla differenza tra questi due importi¹⁶. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, le Amministrazioni competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione; accertano la validità del documento di regolarità contributiva (DURC)¹⁷ e, ove previsto, la regolarità della documentazione antimafia¹⁸ e della dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 1306/2013.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014.

¹⁷ Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2016). In caso di

22.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR, contratta con un istituto di credito o assicurativo, come precisato al successivo paragrafo 25. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- b) dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal beneficiario;
- c) documento di trasporto (nel caso di acquisto di mezzi, attrezzature, impianti), certificato di inizio lavori/dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore degli stessi (nel caso di opere edili);
- d) quando è necessaria la verifica della posizione antimafia, dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D.Lgs. 159/2011 con indicazione dei familiari conviventi maggiorenni che risiedono nel territorio dello Stato (allegato 6).

L'istruttoria deve verificare la correttezza e completezza della domanda di pagamento e della documentazione presentata dal beneficiario e deve comprendere le verifiche previste per il DURC e per la documentazione antimafia. A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato determina l'anticipo da liquidare, redige e sottoscrive un verbale, controfirmato dal Dirigente responsabile.

L'erogazione dell'anticipo può avvenire solo a seguito di:

- effettuazione, da parte del soggetto responsabile dell'erogazione (OPR), della "Visura Deggendorf" sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato, a verifica di quanto dichiarato dal beneficiario;
- registrazione, sempre da parte del responsabile di cui sopra, dell'erogazione sul citato registro, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012.

Dei predetti controlli e dell'effettuazione della registrazione dei dati nel pertinente registro, ne viene data evidenza nell'atto di erogazione.

22.2 Erogazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

I beneficiari che non hanno ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori, corrispondente ad un importo compreso tra il 30% e il 90% della spesa ammessa.

Alla domanda di pagamento del SAL il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) fatture relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice. Le fatture devono riportare il CUP relativo all'intervento finanziato ed essere registrate in un sistema contabile distinto o con il codice contabile "PSR – Operazione 8.6"; l'inserimento di tale codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
- b) tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il CUP relativo all'intervento finanziato e risultare effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- c) computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (in caso di opere edili), riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti;
- d) documento di trasporto (nel caso di acquisto di mezzi, attrezzature, impianti), certificato di inizio lavori/dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore degli stessi (nel caso di opere edili), che attestino l'inizio degli interventi.
- e) quando è necessaria la verifica della posizione antimafia, dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D.Lgs. 159/2011 con indicazione dei familiari conviventi maggiorenni che risiedono nel territorio dello Stato (allegato 6).

L'istruttoria deve verificare che:

- gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, tramite sopralluogo nel centro aziendale ove è localizzato l'intervento;
- gli investimenti siano iniziati e siano stati sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto;

accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).

¹⁸ Ai fini dell'erogazione di agevolazioni concesse pari o superiori a € 150.000,00 occorre verificare la posizione antimafia tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia, inserendo tutti i dati relativi alla richiesta di informazione indicati all'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e all'art. 23 del D.P.C.M. 193/2014.

- l'importo della spesa ammessa già sostenuta sia compreso tra il 30% e il 90% dell'importo degli investimenti ammessi in sede di istruttoria della domanda di aiuto;
- le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione sia conforme a quella sopra richiamata (punti da a) a d).

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato, effettuate le verifiche previste per il DURC e per la documentazione antimafia, determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive un verbale, controfirmato dal Dirigente responsabile.

L'erogazione del SAL può avvenire solo a seguito di:

- effettuazione, da parte del soggetto responsabile dell'erogazione (OPR), della "Visura Deggendorf" sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato, a verifica di quanto dichiarato dal beneficiario;
- registrazione, sempre da parte del responsabile di cui sopra, dell'erogazione sul citato registro, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012.

Dei predetti controlli e dell'effettuazione della registrazione dei dati nel pertinente registro, ne viene data evidenza nell'atto di erogazione.

22.3 Erogazione del saldo

Entro 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine, quindi dal sessantunesimo giorno e sino al novantesimo giorno comporta una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo 90 (novanta) giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento di saldo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice. Le fatture devono riportare il CUP relativo all'intervento finanziato ed essere registrate in un sistema contabile distinto o con il codice contabile "PSR – Operazione 8.6"; l'inserimento di tale codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
- tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il CUP relativo all'intervento finanziato e risultare effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori, riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
- copia delle tavole progettuali definitive, comprensiva della disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico) relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
- documento di trasporto (nel caso di acquisto di mezzi, attrezzature, impianti), certificato di inizio lavori/dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore degli stessi (nel caso di opere edili), che attestino l'inizio degli interventi.
- dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6, comma 1, della l.r. 11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione oppure a quanto autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
- dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. 11/2014, con ricevuta di deposito presso l'Amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. 6919/2008 e 8547/2008;
- dichiarazione del Comune della regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
- dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.05.2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
- quando è necessaria la verifica della posizione antimafia, dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D.Lgs. 159/2011 con indicazione dei familiari conviventi maggiorenni che risiedono nel territorio dello Stato (allegato 6).
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000 di non aver percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali, compilata secondo il modello riportato all'allegato 7 alle presenti disposizioni attuative;
- polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 25, lettera b).

L'erogazione del saldo può avvenire solo a seguito di:

- effettuazione, da parte del soggetto responsabile dell'erogazione (OPR), della "Visura Deggendorf" sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato, a verifica di quanto dichiarato dal beneficiario;
- registrazione, sempre da parte del responsabile di cui sopra, dell'erogazione sul citato registro, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012.

Dei predetti controlli e dell'effettuazione della registrazione dei dati nel pertinente registro, ne viene data evidenza nell'atto di erogazione.

23. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI

L'istruttoria per l'accertamento finale dei lavori implica una verifica della documentazione presentata con la domanda di pagamento e un sopralluogo (c.d. visita "in situ"), per verificare che:

- gli investimenti siano stati realizzati e risultino conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- gli investimenti siano iniziati e siano stati sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto;
- il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o di ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli interventi non realizzati non sia superiore al 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento¹⁹;
- sia presente la documentazione di cui al paragrafo 22.3;
- siano mantenute le condizioni di cui al paragrafo 4;
- non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 6, del Reg. UE n. 702/2014 (imprese in difficoltà).

Al termine delle verifiche documentali e "in situ", il funzionario incaricato, dopo le verifiche previste per il DURC e per la documentazione antimafia, determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive un verbale, controfirmato dal Dirigente responsabile.

24. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti, sulla base dell'analisi del rischio definita dall'OPR, prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 23 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale, controfirmato dal Dirigente responsabile.

25. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR, è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo, in tal caso la durata della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici, più eventuali ulteriori rinnovi semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria è svincolata, previa nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

¹⁹ Gli investimenti conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento, non sono considerati ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, quando la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie sopravvenute nel corso della realizzazione dell'intervento.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al 100% dell'anticipazione o, in caso di erogazione del saldo, al contributo concesso.

26. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra la data di comunicazione di concessione del saldo del contributo e la conclusione del periodo dell'impegno relativo agli interventi finanziati, come specificato al successivo paragrafo 28.1.

Nel periodo ex post, l'OPR, tramite le Comunità Montane competenti, effettua i controlli per:

- verificare che l'investimento finanziato non subisca, nel periodo di impegno di cui al paragrafo 28.1, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura e la destinazione d'uso, la funzionalità o il costante utilizzo,
 - ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale;
- verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario e quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni; le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento; le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario indicati nel presente bando.

Al termine del controllo ex post il funzionario istruttore redige il relativo verbale, controfirmato dal Dirigente responsabile.

27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- mancato rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6;
- realizzazione parziale degli interventi ammessi a finanziamento, con una spesa relativa agli interventi non realizzati superiore al 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento²⁰;
- mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al successivo paragrafo 28.1;
- violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate²¹;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 26.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 28.2.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori, il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base all'entità, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsti dall'allegato 6 del D.M. del Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017, nonché dai successivi provvedimenti regionali.

27.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo che precede la domanda di pagamento, il procedimento è avviato dal Responsabile di Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR.

Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

²⁰ Come nota n. 19.

²¹ Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", all'art. 75 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito percepito.

Il Responsabile di Operazione o l'OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni in caso di particolare complessità, oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

28. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e il loro mancato rispetto implica, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora il mancato rispetto degli impegni sia dovuto a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali riconosciute.

28.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati secondo il tasso legale, calcolati dalla data di pagamento.

Sono impegni essenziali:

- a) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 17, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- b) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con una spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondano a requisiti di funzionalità e completezza;
- c) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, come stabilito al paragrafo 22.3;
- d) presentare tutta la documentazione prevista al paragrafo 22.3 nei termini stabiliti.
- e) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 (solo per la Tipologia 1 – Op.8.6.01) fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento, come specificato al punto successivo;
- f) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati, per:
 - 5 anni, per macchine, attrezzature, impianti mobili/semimobili dalla data di comunicazione della concessione del saldo del contributo,
 - 10 anni, per opere/strutture e impianti fissi dalla data di comunicazione della concessione del saldo del contributo;
- g) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento (Piano/relazione d'investimento); in questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
-
- h) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o visite in situ, effettuati dai soggetti incaricati dei controlli.

28.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita in un successivo provvedimento.

Sono impegni accessori:

- a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica, in conformità con quanto previsto dal decreto n. 6354/2016;
- b) presentare la domanda di saldo del contributo entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 22.3.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori, il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla entità, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dal D.M. Mipaaf n. 2490 del 25/01/2017 e dai successivi provvedimenti regionali.

29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Sono

considerate cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i casi previsti all'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti situazioni:

- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ritardo nella realizzazione degli interventi;
- ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dalle Amministrazioni competenti;
- proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesta a Sis.Co allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza dell'OPR.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento della cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

30. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto al contributo o alla realizzazione del progetto devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Operazione. La rinuncia totale deve essere comunicata tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co. o, in alternativa, mediante PEC inviata all'OPR e al Responsabile di Operazione.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al precedente paragrafo 29.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo in loco o ex post, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

31. REGIME DI AIUTO

Le disposizioni di cui al presente bando sono redatte nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.45075 (2016/XA) "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" e in toto del Reg. UE n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'art. 2, paragrafo 14, del Reg. UE n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

Il beneficiario del presente bando deve compilare obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato (allegato 5), dichiarando quali Aiuti di Stato ha richiesto/percepito, in quale posizione si trova rispetto alla definizione di impresa in difficoltà e per quanto attiene alla dichiarazione sugli aiuti illegali.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D.M. 115/2017, il Responsabile di Operazione è individuato quale soggetto responsabile della verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti e della registrazione dei beneficiari e dei contributi nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

L'OPR provvede, per quanto di competenza, alle verifiche relative alle erogazioni degli aiuti e alle loro registrazioni nel registro di competenza, a termini di legge.

32. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

32.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Operazione, l'indicatore individuato è il numero di domande (presentate, ammesse, finanziate) per ciascuna Tipologia d'intervento.

32.2 Customer satisfaction

In attuazione della normativa nazionale e regionale²², è possibile che sia richiesta la compilazione di un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" (domanda di aiuto) che di "rendicontazione" (domanda di pagamento).

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

33.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

33.2 Rimedi giurisdizionali

In merito ai rimedi giurisdizionali, si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

34 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'OPR, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

35. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento di questi dati, come previsto dall'art. 13 del Codice.

²² Art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera c, della l.r. 1/02/2012, n. 1.

35.1 Protezione dei dati personali

Secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice.

35.2 Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sia per comunicazioni di flussi anagrafici, che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg. UE n. 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

35.3 Natura obbligatoria - Conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

35.4 Titolari del trattamento

Titolari del trattamento sono la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 e l'Organismo Pagatore Regionale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

35.5 Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

35.6 Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del D.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

36. RIEPILOGO DELLA TEMPSTICA (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione delle presenti disposizioni attuative.

Apertura del periodo di presentazione delle domande, tramite SISCO	17 gennaio 2018
--	-----------------

Chiusura del periodo di presentazione delle domande, tramite SISCO	16 aprile 2018
Conclusione delle istruttorie e trasmissione ai richiedenti dei verbali istruttori definitivi	29 giugno 2018
Pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento	31 luglio 2018
Termine per la realizzazione degli interventi	31 luglio 2020

ALLEGATI

Allegato 1 – Comuni di montagna e collina (ISTAT)

Allegato 2 – Investimenti ammissibili

Allegato 3 – Piano/relazione d'investimento

Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato

Allegato 5 – Varianti

Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Allegato 7 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Allegato A1 – Scheda informativa

COMUNI DI MONTAGNA E DI COLLINA (classificati ISTAT)

Allegato 1

BERGAMO *montagna*

Adrara San Martino	Gromo	Tavernola Bergamasca
Adrara San Rocco	Grone	Ubiale Clanezzo
Albino	Isola di Fondra	Valbondione
Algua	Leffe	Val Brembilla
Ardesio	Lenna	Valgoglio
Averara	Locatello	Valleve
Aviatico	Lovere	Valnegra
Azzone	Luzzana	Valtorta
Bedulita	Mezzoldo	Vedeseta
Berbenno	Moio de' Calvi	Vertova
Berzo San Fermo	Monasterolo del Castello	Viadanica
Bianzano	Olmo al Brembo	Vigano San Martino
Bielle	Oltre il Colle	Vigolo
Borgo di Terzo	Oltressenda Alta	Villa d'Ogna
Bossico	Oneta	Vilminore di Scalve
Bracca	Onore	Zogno
Branzi	Ornica	
Brumano	Parre	
Camerata Cornello	Parzanica	
Capizzone	Peia	
Carona	Pianico	
Casazza	Piario	
Casnigo	Piazza Brembana	
Cassiglio	Piazzatorre	
Castione della Presolana	Piazzolo	
Castro	Ponte Nossa	
Cazzano Sant'Andrea	Pradalunga	
Cene	Predore	
Cerete	Premolo	
Clusone	Ranzanico	
Colere	Riva di Solto	
Colzate	Rogno	
Corna Imagna	Roncobello	
Cornalba	Roncola	
Costa Serina	Rota d'Imagna	
Costa Valle Imagna	Rovetta	
Costa Volpino	San Giovanni Bianco	
Cusio	San Pellegrino Terme	
Dossena	Santa Brigida	
Endine Gaiano	Sant'Omobono Terme	
Fino del Monte	Schilpario	
Fiorano al Serio	Sedrina	
Fonteno	Selvino	
Foppolo	Serina	
Fuipiano Valle Imagna	Solto Collina	
Gandellino	Songavazzo	
Gandino	Sovere	
Gaverina Terme	Spinone al Lago	
Gazzaniga	Strozza	
Gorno	Taleggio	

BERGAMO *collina*

Albano Sant'Alessandro
Almè
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore
Alzano Lombardo
Ambivere
Barzana
Bergamo
Caprino Bergamasco
Carobbio degli Angeli
Carvico
Castelli Calepio
Cenate Sopra
Cenate Sotto
Chiuduno
Cisano Bergamasco
Credaro
Entratico
Foresto Sparso
Gandosso
Gorlago
Grumello del Monte
Mapello
Nembro
Paladina
Palazzago
Ponteranica
Pontida
Ranica
San Paolo d'Argon
Sarnico
Scanzorosciate
Sorisole
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Torre Boldone
Torre de' Roveri
Trescore Balneario
Villa d'Adda
Villa d'Almè
Villa di Serio
Villongo
Zandobbio

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

BRESCIA montagna
BRESCIA collina

Agnosine	Marone	Adro
Anfo	Monno	Botticino
Angolo Terme	Monte Isola	Brescia
Artogne	Mura	Calvagese della Riviera
Bagolino	Nave	Capriolo
Barghe	Niardo	Castel Mella
Berzo Demo	Odolo	Cellatica
Berzo Inferiore	Ono San Pietro	Collebeato
Bienno	Ossimo	Concesio
Bione	Paisco Loveno	Corte Franca
Borno	Paspardo	Desenzano del Garda
Bovegno	Pertica Alta	Erbusco
Bovezzo	Pertica Bassa	Gavardo
Braone	Pezzaze	Gussago
Breno	Pian Camuno	Lonato del Garda
Brione	Piancogno	Manerba del Garda
Caino	Pisogne	Moniga del Garda
Capo di Ponte	Polaveno	Monticelli Brusati
Capovalle	Ponte di Legno	Muscoline
Casto	Preseglie	Nuvolento
Cedegolo	Provaglio Val Sabbia	Nuvolera
Cerveno	Sabbio Chiese	Ome
Ceto	Sale Marasino	Padenghe sul Garda
Cevo	Sarezzo	Paitone
Cimbergo	Saviore dell'Adamello	Paratico
Cividate Camuno	Sellero	Passirano
Collio	Serle	Polpenazze del Garda
Corteno Golgi	Sonico	Pozzolengo
Darfo Boario Terme	Sulzano	Prevalle
Edolo	Tavernole sul Mella	Provaglio d'Iseo
Esine	Temù	Puegnago sul Garda
Gardone Riviera	Tignale	Rezzato
Gardone Val Trompia	Toscolano-Maderno	Rodengo Saiano
Gargnano	Tremosine	Roè Volciano
Gianico	Treviso Bresciano	Salò
Idro	Vallio Terme	San Felice del Benaco
Incodine	Valvestino	San Zeno Naviglio
Irma	Vestone	Sirmione
Iseo	Veza d'Oglio	Soiano del Lago
Lavenone	Villa Carcina	Villanuova sul Clisi
Limone sul Garda	Vione	
Lodrino	Vobarno	
Losine	Zone	
Lozio		
Lumezzane		
Magasa		
Malegno		
Malonno		
Marcheno		
Marmentino		

COMO *montagna*

Albavilla	Peglio
Albese con Cassano	Pellio Intelvi
Argegno	Pianello del Lario
Asso	Pigra
Barni	Plesio
Bellagio	Pognana Lario
Bene Lario	Ponna
Blessagno	Ponte Lambro
Blevio	Porlezza
Brienno	Ramponio Verna
Brunate	Rezzago
Caglio	Sala Comacina
Campione d'Italia	San Bartolomeo Val Cav.gna
Canzo	San Fedele Intelvi
Carate Urio	San Nazzaro Val Cavargna
Carlazzo	San Siro
Casasco d'Intelvi	Schignano
Caslino d'Erba	Sorico
Castiglione d'Intelvi	Sormano
Cavargna	Stazzona
Cerano d'Intelvi	Tavernerio
Cernobbio	Torno
Claino con Osteno	Trezzone
Colonno	Tremezzina
Corrido	Valbrona
Crema	Val Rezzo
Cusino	Valsolda
Dizzasco	Veleso
Domaso	Vercana
Dongo	Zelbio
Dosso del Liro	
Faggeto Lario	
Garzeno	
Gera Lario	
Grandola ed Uniti	
Gravedona ed Uniti	
Griante	
Laglio	
Laino	
Lanzo d'Intelvi	
Lasnigo	
Lezzeno	
Livo	
Magreglio	
Maslianico	
Menaggio	
Moltrasio	
Montemezzo	
Musso	
Nesso	

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

 COMO *collina*

Albiolo	Ronago
Alserio	San Fermo della Battaglia
Alzate Brianza	Senna Comasco
Anzano del Parco	Solbiate
Appiano Gentile	Uggiate-Trevano
Arosio	Valmorea
Beregazzo con Figliaro	Vertemate con Minoprio
Binago	Villa Guardia
Bizzarone	
Brenna	
Cabiate	
Cagno	
Cantù	
Capiago Intimiano	
Carimate	
Carugo	
Casnate con Bernate	
Cassina Rizzardi	
Castelmarte	
Castelnuovo Bozzente	
Cavallasca	
Cermenate	
Colverde	
Como	
Cucciago	
Erba	
Eupilio	
Faloppio	
Figino Serenza	
Fino Mornasco	
Grandate	
Inverigo	
Lambrugo	
Lipomo	
Longone al Segrino	
Luisago	
Lurago d'Erba	
Lurate Caccivio	
Mariano Comense	
Merone	
Monguzzo	
Montano Lucino	
Montorfano	
Novedrate	
Olgiate Comasco	
Oltrona di San Mamette	
Orsenigo	
Proserpio	
Pusiano	
Rodero	

LECCO *montagna*LECCO *collina*

Abbadia Lariana	Airuno
Ballabio	Annone di Brianza
Barzio	Barzago
Bellano	Barzanò
Carenno	Bosisio Parini
Casargo	Brivio
Cassina Valsassina	Bulciago
Colico	Calco
Cortenova	Calolziocorte
Crandola Valsassina	Casatenovo
Cremeno	Cassago Brianza
Dervio	Castello di Brianza
Dorio	Cernusco Lombardone
Erve	Cesana Brianza
Esino Lario	Civate
Introbio	Colle Brianza
Introzzo	Costa Masnaga
Lecco	Cremella
Lierna	Dolzago
Malgrate	Ello
Mandello del Lario	Galbiate
Margno	Garbagnate Monastero
Moggio	Garlate
Morterone	Imbersago
Oliveto Lario	Lomagna
Pagnona	Merate
Parlasco	Missaglia
Pasturo	Molteno
Perledo	Monte Marenzo
Premana	Montevecchia
Primaluna	Monticello Brianza
Sueglio	Nibionno
Taceno	Oggiono
Torre de' Busi	Olgiate Molgora
Tremenico	Olginate
Valmadrera	Osnago
Varenna	Paderno d'Adda
Vendrogno	Perego
Vestreno	Pescate
	Robbiate
	Rogeno
	Rovagnate
	Santa Maria Hoè
	Sirone
	Sirtori
	Suello
	Valgrehentino
	Vercurago
	Viganò
	Verderio

MANTOVA *collina*

Castiglione delle Stiviere
Cavriana
Monzambano
Ponti sul Mincio
Solferino
Volta Mantovana

MONZA e BRIANZA *collina*

Besana in Brianza
Briosco
Camparada
Carate Brianza
Correzzana
Giussano
Lesmo
Renate
Triuggio
Usmate Velate
Veduggio con Colzano
Verano Brianza

PAVIA *montagna*PAVIA *collina*

Bagnaria	Borgo Priolo
Brallo di Pregola	Borgoratto Mormorolo
Menconico	Bosnasco
Romagnese	Calvignano
Santa Margherita di Staffora	Canevino
Val di Nizza	Canneto Pavese
Valverde	Castana
Varzi	Casteggio
Zavattarello	Cecima
	Cigognola
	Codevilla
	Corvino San Quirico
	Fortunago
	Godiasco Salice Terme
	Golferenzo
	Lirio
	Montalto Pavese
	Montebello della Battaglia
	Montecalvo Versiggia
	Montescano
	Montesegale
	Montù Beccaria
	Mornico Losana
	Oliva Gessi
	Pietra de' Giorgi
	Ponte Nizza
	Redavalle
	Retorbido
	Rivanazzano Terme
	Rocca de' Giorgi
	Rocca Susella
	Rovescala
	Ruino
	San Damiano al Colle
	Santa Giuletta
	Santa Maria della Versa
	Stradella
	Torrazza Coste
	Torricella Verzate
	Volpara
	Zenevredo

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

SONDRIO *montagna*

Albaredo per San Marco	Poggiridenti
Albosaggia	Ponte in Valtellina
Andalo Valtellino	Postalesio
Aprica	Prata Camportaccio
Ardenno	Rasura
Bema	Rogolo
Berbenno di Valtellina	Samolaco
Bianzone	San Giacomo Filippo
Bormio	Sernio
Buglio in Monte	Sondalo
Caiolo	Sondrio
Campodolcino	Spriana
Caspoggio	Talamona
Castello dell'Acqua	Tartano
Castione Andevenno	Teglio
Cedrasco	Tirano
Cercino	Torre di Santa Maria
Chiavenna	Tovo di Sant'Agata
Chiesa in Valmalenco	Traona
Chiuro	Tresivio
Cino	Valdidentro
Civo	Valdisotto
Colorina	Valfurva
Cosio Valtellino	Val Masino
Dazio	Verceia
Delebio	Vervio
Dubino	Villa di Chiavenna
Faedo Valtellino	Villa di Tirano
Forcola	
Fusine	
Gerola Alta	
Gordona	
Grosio	
Grosotto	
Madesimo	
Lanzada	
Livigno	
Lovero	
Mantello	
Mazzo di Valtellina	
Mello	
Menarola	
Mese	
Montagna in Valtellina	
Morbegno	
Novate Mezzola	
Pedesina	
Piantedo	
Piateda	
Piuro	

VARESE *montagna*VARESE *collina*

Agra	Albizzate	Mercallo
Arcisate	Angera	Monvalle
Azzio	Arsago Seprio	Morazzone
Barasso	Azzate	Mornago
Bedero Valcuvia	Bardello	Oggiona con Santo Stefano
Besano	Besnate	Osmate
Bisuschio	Besozzo	Ranco
Brenta	Biandronno	Sangiano
Brezzo di Bedero	Bodio Lomnago	Sesto Calende
Brinzio	Brebbia	Solbiate Arno
Brissago-Valtravaglia	Bregano	Sumirago
Brusimpiano	Brunello	Taino
Cadegliano-Viconago	Buguggiate	Ternate
Casalzuigno	Cadrezzate	Tradate
Cassano Valcuvia	Cairate	Travedona-Monate
Castello Cabiaglio	Cantello	Varano Borghi
Castelveccana	Caravate	Varese
Cittiglio	Carnago	Vedano Olona
Comerio	Caronno Varesino	Venegono Inferiore
Cremenaga	Casale Litta	Venegono Superiore
Cuasso al Monte	Casciago	Vergiate
Cugliate-Fabiasco	Cassano Magnago	
Cunardo	Castelseprio	
Curiglia con Monteviasco	Castiglione Olona	
Cuveglia	Castronno	
Cuvio	Cavaria con Premezzo	
Dumenza	Cazzago Brabbia	
Duno	Clivio	
Ferrera di Varese	Cocquio-Trevisago	
Germignaga	Comabbio	
Grantola	Crosio della Valle	
Lavena Ponte Tresa	Daverio	
Luino	Galliate Lombardo	
Luvinata	Gavirate	
Maccagno con Pino e Veddasca	Gazzada Schianno	
Marchirolo	Gemonio	
Marzio	Golasecca	
Masciago Primo	Gornate Olona	
Mesenzana	Inarzo	
Montegrino Valtravaglia	Induno Olona	
Orino	Ispra	
Porto Ceresio	Jerago con Orago	
Porto Valtravaglia	Laveno-Mombello	
Rancio Valcuvia	Leggiuno	
Saltrio	Lonate Ceppino	
Tronzano Lago Maggiore	Lozza	
Valganna	Malgesso	
Viggiù	Malnate	

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

L'elenco e le descrizioni che seguono si riferiscono agli investimenti (attrezzature, mezzi, macchine, impianti, strutture) ammissibili per la Tipologia 1 dell'Op. 8.6.01 e per le Tipologie 2A e 2B dell'Op. 8.6.02.

Op. 8.6.01 – Tipologia 1 (investimenti in attrezzature forestali)

Sono ammissibili le attrezzature e i mezzi innovativi che svolgono le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco del legname, destinati ad aumentare la competitività delle aziende, migliorare l'operatività in bosco e consentire l'utilizzo razionale e sostenibile delle risorse forestali.

Le dotazioni devono essere nuove e rispondenti alle direttive CE e alle normative nazionali in materia di sicurezza.

- 1.1 Gru a cavo con stazione motrice mobile, con o senza ritto (torrette semoventi, portate, indipendenti)
Carrelli autotraslanti, carrelli motorizzati, carrelli automatici.
- 1.2 Gru a cavo a stazione motrice semifissa.
- 1.3 Processori e testate multifunzione, che effettuano differenti operazioni (abbattimento, sramatura, sezionamento del tronco, ecc.).
Harvester completi, costituiti da unità motrice, braccio articolato, testata multifunzione.
Harwarder, che oltre alle funzioni dell'harvester consentono l'esbosco del legname.
- 1.4 Trattori forestali portanti (forwarder), con braccio e pianale di carico.
Trattori forestali articolati (skidder), provvisti di braccio e pinza per l'esbosco del legname.
- 1.5 Testate abbattitrici (feller).
Verricelli.
Braccio e pinze caricatronchi.
- 1.6 Transporter indipendenti per il legname.
Rimorchi per uso forestale e per trasporto tronchi (a due o più assi), con o senza caricatore.

Op. 8.6.02 – Tipologia 2A (investimenti in attrezzature per la prima lavorazione del legname)

Sono ammissibili le attrezzature e le macchine (portate, trainate, semoventi), che svolgono le operazioni di prima lavorazione del legno (precedente alla trasformazione industriale), in aree di raccolta o di stoccaggio e che consentono di accrescere il valore dei prodotti forestali e la produttività aziendale, garantendo l'efficienza e la sicurezza delle operazioni.

Le dotazioni devono essere nuove e rispondenti alle direttive CE e alle normative nazionali in materia di sicurezza.

- 1.1 Scortecciatrici e sramatrici, segatronchi e segherie mobili, spaccalegna e fenditrici, macchine combinate ("taglia-spacca"), appuntapali.
- 1.2 Cippatrici.
- 1.3 Piccoli essiccatoi mobili (es. carri agricoli adattati), pese, vagli per il cippato .

Op. 8.6.02 – Tipologia 2B (investimenti in strutture per lo stoccaggio, la movimentazione e la commercializzazione dei prodotti legnosi)

Sono ammissibili gli investimenti rivolti al miglioramento di strutture esistenti oppure alla realizzazione di strutture nuove destinate alla raccolta, conservazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, quali cippato, legna da ardere, legname da opera. Le strutture logistiche attrezzate (piattaforme) hanno l'obiettivo di sviluppare e consolidare la filiera bosco-legno, in termini di produttività e redditività per i soggetti coinvolti, nei territori prossimi alle aree boscate.

Nell'ambito degli interventi di miglioramento o realizzazione delle strutture, è ammissibile anche l'acquisto di attrezzature fisse connesse alla prima lavorazione del legno, nuove e rispondenti alle direttive CE e alle normative nazionali in materia di sicurezza.

Gli interventi ammissibili riguardano:

- i piazzali di raccolta e di prima lavorazione del legno (dove effettuare cippatura, sezionamento, ecc.) ed eventuali piazzali scoperti destinati alla stagionatura del legname tal quale; questi ultimi hanno usualmente fondo stabilizzato con materiale inerte, al fine di evitare i ristagni idrici;
- le aree di stoccaggio e stagionatura del materiale legnoso, provviste di
 - pavimentazione impermeabile, che può essere realizzata in modo da consentire il passaggio di aria sotto la biomassa, al fine di favorirne l'asciugatura;
 - strutture coperte a ventilazione naturale, per contenere i livelli di umidità del materiale stoccato; a tale scopo le strutture per la conservazione del cippato e della legna da ardere hanno pareti di contenimento parzialmente chiuse o fessurate in prossimità del tetto, in modo da permettere il passaggio dell'aria;
 - attrezzature fisse per la gestione del materiale (per es. pese) e per l'asciugatura della biomassa (essiccatoi, impianti a ventilazione forzata) e le strutture coperte che le ospitano.

Allegato 3

PIANO/RELAZIONE D'INVESTIMENTO

Il richiedente il contributo deve presentare, allegato alla domanda, un piano o relazione d'investimento, con i seguenti contenuti.

1. Se azienda forestale, il **numero di iscrizione all'Albo regionale** delle imprese boschive della Lombardia.
2. Gli **obiettivi dell'investimento**, descrivendo in modo dettagliato quali sono le finalità dell'intervento e le sue ricadute a livello aziendale (per es. in termini di occupazione, di sbocchi di mercato, di produttività, ecc.).
3. La **descrizione dell'intervento**, precisando acquisti, opere di miglioramento, strutture di nuova realizzazione previste.
Nel caso di investimenti in strutture attrezzate per lo stoccaggio e la commercializzazione di biomassa legnosa, devono essere indicati
 - le superfici dove è previsto l'investimento e la loro titolarità;
 - il piano di approvvigionamento della materia prima e l'analisi che determina il dimensionamento dell'impianto rispetto alla domanda prevedibile, considerate le eventuali limitazioni di natura urbanistica o ambientale all'impianto; deve essere specificata la capacità massima di materia prima lavorabile a seguito dell'investimento¹.
4. Gli **aspetti relativi all'innovazione tecnologica dell'investimento**, per le dotazioni e/o per le opere previste, in termini di efficienza/efficacia operativa dell'azienda, di sicurezza dei processi lavorativi, di impatto sull'ambiente di lavoro, ecc.
5. La **sostenibilità finanziaria dell'investimento**, indicando le risorse necessarie per l'intervento e le fonti di finanziamento (risorse proprie, mutui, contributi, ecc.);
6. Il **costo dell'investimento** e le risorse necessarie, compilando la seguente tabella

Intervento (dotazioni/opere)	Spesa prevista (€)	Importo contributo previsto (€) ²	Altre risorse (€)
1			
2			
3			
4			
5			
Totale			

Luogo e data, _____

Firma del richiedente _____

¹ Gli investimenti sono ammissibili nei limiti di una capacità massima di 10.000 mc/anno di materia prima da lavorare, come indicato al paragrafo 5.1 del bando.

² Il contributo massimo è pari al 40% della spesa ammessa.

Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Il sottoscritto	_____			<i>(Nome Cognome)</i>
nato/a a	_____	(____) <i>(Prov.)</i>	il _____/_____/_____	<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente in	_____	(____) <i>(Prov.)</i>	_____	<i>(Via, Piazza, ecc.) (n.)</i>

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____	<i>(Ragione sociale)</i>		
<input type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____	<i>(Denominazione)</i>		
con sede in:	_____	(____) <i>(Prov.)</i>	_____	<i>(Via, Piazza, ecc.) (n.)</i>
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____	

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile

[deve essere sottoscritta una sola alternativa]

- di non avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento,
- di avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

[se l'impresa ha chiesto/ricevuto altri contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, ____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____, ____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____, ____	___ / ___ / ____

inoltre

DICHIARA

di essere

di non essere

destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero [*deve essere sottoscritta una sola alternativa*]:

di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero,

di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, in occasione di ogni successiva erogazione

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

_____ • _____

Allegato 5

VARIANTI

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
**Sottomisura 8.6 - Operazione 8.6.01 “Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali” e
 Operazione 8.6.02 “Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
 prodotti delle foreste”.**

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Codice Si.Sco.	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

Firma del beneficiario

_____ . _____

Allegato 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445)

__I_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente a
_____ via/piazza _____ n. _____
Codice Fiscale _____
in qualità di _____
della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

(nome e cognome) _____

nat_ a.....il C.F.....

__I_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat_ ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data_____
Firma del dichiarante(*)**N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello**

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

(**) Con il termine "familiari conviventi" si intende chiunque conviva con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

Allegato 7

da allegare alla domanda di richiesta di saldo**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Sottomisura 8.6 - Operazione 8.6.01 "Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali" e Operazione 8.6.02 "Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 Provincia _____ il ___/___/___, residente nel Comune di _____
 Provincia _____ via _____,
 Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
 di _____,
 Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di contributo
 n. _____, presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto
 stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARAai fini dell'erogazione dell'agevolazione

- di non avere percepito finanziamenti per gli interventi oggetto della domanda di contributo suddetta, attraverso altre "fonti di aiuto" corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
- di essere di non essere
destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero [deve essere sottoscritta una sola alternativa]:

- di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero,
- di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Allegato A1

SCHEDA INFORMATIVA

TITOLO	OPERAZIONI 8.6.01 "Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali" e 8.6.02 "Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"
DI COSA SI TRATTA	<i>Aiuti per gli investimenti in attrezzature forestali (Operazione 8.6.01) Aiuti in attrezzature per la prima lavorazione del legname e in strutture aziendali per lo stoccaggio dei prodotti legnosi (Operazione 8.6.02)</i>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia • Imprese boschive iscritte all'Albo regionale della Lombardia • Micro e piccole imprese attive nel comparto legno (prima lavorazione)
DOTAZIONE FINANZIARIA	8.500.000,00 €, di cui 6.000.000 € per Op. 8.6.01 e 2.500.000 € per Op. 8.6.02
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo in conto capitale, fino al 40% della spesa ammessa a finanziamento • Contributo massimo di 100.000,00 € per attrezzature e di 200.000,00 € per strutture adibite allo stoccaggio • Possibilità di pagamento di un anticipo (fino al 50% del contributo concesso) o di un SAL e liquidazione del saldo alla conclusione dell'intervento
REGIME DI AIUTO DI STATO	SA.45075 (2016/XA) "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"
PROCEDURA DI SELEZIONE	<i>L'istruttoria delle domande è a cura dei tecnici incaricati degli Uffici territoriali regionali (UTR) e della Provincia di Sondrio, che attribuiscono un punteggio in base ai criteri di selezione riportati nel bando. La graduatoria viene redatta dal Responsabile di Operazione, con il supporto del Gruppo tecnico nominato dallo stesso</i>
DATA APERTURA	17 gennaio 2018
DATA CHIUSURA	16 aprile 2018
COME PARTECIPARE	<p><i>Presentazione della domanda per via telematica (tramite Sis.Co.) entro le ore 12:00 del 16 aprile 2018</i></p> <p><i>Documentazione da allegare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano/relazione d'investimento • Preventivi di spesa • Progetto e computo metrico delle eventuali opere edili • Copia del titolo abilitativo agli eventuali interventi edilizi • Autorizzazione del proprietario (se diverso dal richiedente) • Parere di compatibilità se l'opera è prevista in area protetta • Dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato
CONTATTI	<p><i>Per informazioni relative ai contenuti del bando</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile di Operazione Vitaliano Peri tel 02.67652517 – vitaliano_peri@regione.lombardia.it • Referente tecnico Paolo Ferrario tel. 02.67653759 – paolo_ferrario@regione.lombardia.it, • Luisa Cagelli Tel. 02.67652573 – luisa_cagelli@regione.lombardia.it, foreste@regione.lombardia.it <p><i>Per assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate di presentazione della domanda in Sis.Co.</i> Numero verde 800.131.151 Email sisco.supporto@regione.lombardia.it</p>

Nota - La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.G. Sport e politiche per i giovani

D.d.s. 27 novembre 2017 - n. 14916

Bando anno 2015 per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica - Assegnazione del contributo a favore del comune di Castione Ardevenno (SO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E LA MONTAGNA

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/4288 del 6 novembre 2015: «Realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica - Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale», con la quale, oltre all'approvazione dei criteri della misura, è stata riservata alla stessa una dotazione finanziaria pari ad euro 3.000.000,00, incrementabile sino a 4.500.000,00 euro qualora ci fossero state ulteriori disponibilità finanziarie;
- il decreto d.s. n. 70 del 12 gennaio 2016: «Approvazione del Bando anno 2015 per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica», pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 2 del 15 gennaio 2016;
- il decreto d.s. n. 7471 del 28 luglio 2016: «Bando 2015 per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n.70 del 12 gennaio 2016) - Determinazioni in merito alle domande di contributo pervenute», pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n.31 del 2 agosto 2016;
- la d.g.r. n. X/5589 del 19 settembre 2016, che ha incrementato la dotazione finanziaria da destinare alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica (d.g.r. n. X/4288 del 6 novembre 2015) di euro 3.500.000,00 per il finanziamento di ulteriori interventi, aumentandola da euro 4.500.000,00 ad euro 8.000.000,00;

Visto i decreti d.s.:

- n. 9066 del 19 settembre 2016 «Rettifica delle determinazioni assunte (decreto n.7471 del 28 luglio 2016) in merito alle domande di contributo pervenute sul bando per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 70 del 12 gennaio 2016) ed ammissione al finanziamento di ulteriori domande a seguito incremento della dotazione finanziaria»;
- n. 43 del 9 gennaio 2017 «Bando anno 2015 per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica - Integrazione del contributo già assegnato a favore del comune di Bagnatica (BG) - Scorrimento della graduatoria e assegnazione parziale di contributo a favore del comune di Cesano Boscone (MI)», con il quale a seguito della decadenza dell'assegnazione dal contributo regionale in conto capitale a fondo perduto per il Comune di Gerola Alta (SO) di € 250.000,00 si sono rese disponibili le risorse necessarie per finanziare parzialmente la domanda (47^a prog.) del Comune di Cesano Boscone (MI) con un contributo parziale di 214.044,00 euro;
- n. 9437 del 31 luglio 2017 con il quale è stato rideterminato, ai sensi dell'art. 15 del Bando, il contributo assegnato al Comune di Bienno (BS) (ex-Prestine) da € 250.000,00 a € 175.427,84, ed assegnato un ulteriore finanziamento pari ad € 35.956,00 al Comune di Cesano Boscone (pos. 47^a), al fine di integrare il contributo già assegnato fino alla decadenza massima prevista di €. 250.000,00;

Considerato che:

- Il Comune di Cesano Boscone ha accettato l'integrazione del contributo assegnato con comunicazione in data 24 novembre 2017 prof. n. 0017909;
- il decreto n. 9066/2016 prevede, al p.to 8, che in caso di rinuncia, revoca o decadenza del contributo regionale assegnato, con successivo provvedimento si debba procedere allo scorrimento della graduatoria in favore dei soggetti individuati ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse (Allegato 2 al decreto n. 9066/2016);

Rilevato che, sono disponibili risorse utili a finanziare parzialmente, per esaurimento delle risorse a bando la domanda di contributo presentata dal Comune di Castione Ardevenno (SO) (pos 48^a) di cui all'allegato 2 del decreto n. 9066/2016,

per le opere di «riqualificazione di impianto sportivo polivalente comunale di Via Vanoni», per un importo di € 38.616,00 a fronte di un contributo assegnabile di 161.599,00 euro;

Considerato che:

- i lavori per la realizzazione dell'intervento, come da comunicazione Prof.n. N1.2017.0042852 del 31 ottobre 2017 del Comune di Castione Ardevenno (SO), sono già iniziati in pari data;
- l'assegnazione al Comune di Castione Ardevenno (SO) dell'importo di euro 38.616,00 dev'essere, ai sensi dell'art. 11 del Bando, subordinata alla formale accettazione da parte del beneficiario, dalla quale si evinca la copertura finanziaria riservata alla realizzazione dell'opera oggetto di contributo ed il suo inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche, nel rispetto della seguente tempistica:

FASE	TERMINI DEL PROCEDIMENTO
Accettazione del contributo	Entro il 30 novembre 2017
Chiusura lavori	Entro il 31 ottobre 2018
Liquidazione	Entro 60 gg. dalla richiesta

Dato atto che gli oneri finanziari derivanti dall'assegnazione dei contributi al Comune di Castione Ardevenno (SO) di cui al presente atto, e per la somma complessiva di euro 38.616,16 trovano copertura sul «Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRISP) presso Finlombarda s.p.a.;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura infrastrutture per lo sport e la montagna, così come individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5227 «VII provvedimento organizzativo»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni;

per le motivazioni sopra espresse, che si intendono qui integralmente trascritte:

DECRETA

1. di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al Decreto n. 9066/2016 ed assegnare al Comune di Castione Ardevenno (SO), classificato al n. 48^a prog. di cui all'allegato 2 del decreto citato, un contributo parziale, per esaurimento delle risorse a Bando, di euro 38.616,00, a fronte di un contributo assegnabile di 161.599,00 euro, a valere sul «Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRISP) presso Finlombarda s.p.a, per le opere di riqualificazione dell'impianto sportivo polivalente di Via Vanoni;

2. di comunicare al Comune di Castione Ardevenno (SO) l'assegnazione del contributo di cui al punto 1);

3. di subordinare l'assegnazione del contributo al Comune di Castione Ardevenno (SO), che risulta beneficiario per effetto dello scorrimento della graduatoria del presente provvedimento, alla presentazione della dichiarazione di accettazione del contributo, da presentare a Regione Lombardia entro il 30 novembre 2017, dalla quale si evinca la copertura finanziaria riservata alla realizzazione dell'opera oggetto di contributo ed il suo inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche nel rispetto della seguente tempistica:

FASE	TERMINI DEL PROCEDIMENTO
Accettazione del contributo	Entro il 30 novembre 2017
Chiusura lavori	Entro il 31 ottobre 2018
Liquidazione	Entro 60 gg. dalla richiesta

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet regionale;

6. di provvedere a comunicare a Finlombarda s.p.a., a seguito dell'accettazione formale, il nominativo del beneficiario ed il rispettivo importo del contributo la cui copertura è individuata

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

sul «Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRISP) di cui alla d.g.r. X/5589 del 19 settembre 2016.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 24 novembre 2017 - n. 14742

Approvazione esiti istruttori delle domande presentate ai sensi del bando approvato con decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 - Misura B del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato (d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007): XXVI provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO

Richiamati:

- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
- i regolamenti della Commissione Europea n. 1998 del 15 dicembre 2006 e n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- la d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007, di attuazione della l.r. n. 1/2007, e in particolare l'allegato C «Riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo del sistema delle garanzie per le imprese artigiane», con il quale si è dato avvio alla riorganizzazione degli strumenti regionali a sostegno del credito all'Artigianato, mediante la costituzione di un Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato presso Finlombarda s.p.a., di un Fondo regionale per lo sviluppo delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie all'Artigianato costituito presso Finlombarda s.p.a. e di un Comitato regionale per il Credito dell'Artigianato;
- i decreti n. 7203 del 28 giugno 2007 e n. 3854 del 17 aprile 2008 con i quali, ai sensi del punto 5.1 dell'Allegato C alla sopraccitata d.g.r. n. 4549/2007 sono state individuate le linee di intervento dei fondi per il credito e gli interventi di garanzia per il settore Artigiano;
- il decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 di approvazione del bando, con il quale sono stati definiti i criteri attuativi delle linee di intervento dei fondi per il credito per il settore Artigiano;
- la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., sottoscritta il 20 gennaio 2016 (RCC n. 19097 del 20 gennaio 2016) fino al 31 dicembre 2018 che disciplina le condizioni di base nell'attivazione dei rapporti con Finlombarda s.p.a. per la realizzazione dei progetti di interesse regionale;
- la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. per l'attività di gestione operativa delle Misure A «Microcredito» e B «Investimenti» - a valere sul Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato di cui alla l.r. n. 1/2007 - sottoscritta in data 14 agosto 2007 (n. 10358/RCC), integrata in data 30 settembre 2009 (n. 13056/RCC) prorogata in data 22 gennaio 2013 (n. 17565/RCC), in data 24 dicembre 2015 e in data 28 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2017;

Preso atto del decreto n. 3130 del 5 aprile 2011 - Allegato A - che, nelle more dell'armonizzazione e revisione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato, al fine di poter istruire le domande presentate a valere sul Bando approvato con decreto n. 7907/2009, ha adottato nuove procedure per la loro valutazione ed approvazione (art. 4 Misura A, art. 5 Misura B);

Vista la comunicazione di Finlombarda s.p.a. del 25 ottobre 2017 - pervenuta il 6 novembre 2017, Prot. n. O1.2017.0026519 - con la quale sono stati trasmessi gli esiti istruttori di n. 28 domande di contributo regionale in conto interessi e in conto canoni, a valere sulla Misura B del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato (decreto n. 7907/2009), da cui risultano:

- n. 11 domande di contributo regionale in conto interessi ammissibili - Misura B, per € 20.354,71 come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 17 domande di contributo regionale in conto canoni ammissibili - Misura B, per € 34.109,67, come da Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che tale fase istruttoria del procedimento amministrativo di concessione del contributo, prevista dal decreto n. 7907/2009 e integrata dal decreto n. 3130/2011, viene svolta interamente ed esclusivamente dal Soggetto Gestore Finlombarda S.p.A. società in house del Sireg (Sistema regionale) iscritta nell'elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario che, in ottemperanza degli obblighi

derivanti dalla vigente Convenzione con Regione Lombardia e dalla lettera di incarico per le attività di gestione della Misura B «Investimenti» - n. 10358/RCC del 14 agosto 2007 - è competente per la verifica formale e di merito delle domande di contributo succitate;

Verificato che il fabbisogno finanziario complessivo per gli interventi di contribuzione a favore delle n. 28 domande ritenute ammissibili indicate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, pari a complessivi € 54.464,38, trova copertura nella dotazione del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato presso Finlombarda S.p.A.;

Ritenuto di recepire gli esiti delle istruttorie effettuate dal Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a. per tali n. 28 domande, e attestata la verifica da parte della Struttura competente in ordine alla concessione del contributo, come specificato negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto interessi (n. 11) - Misura B - decreto n. 7907/2009;
- Allegato 2 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto canoni (n. 17) - Misura B - decreto n. 7907/2009;

Preso atto che la concessione dei contributi alle imprese beneficiarie di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 è subordinata al rispetto della soglia degli aiuti «de minimis», così come stabilito dal Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L352;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Accesso al Credito», di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013, al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e alla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini indicati dall'art. 5 dell'Allegato 2 al decreto n. 7907/2009, così come modificato con decreto n. 3130/2011;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visti:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017 n. 115 che, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che sono state esperite le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti «de minimis» alle imprese beneficiarie del presente provvedimento, e ciascun aiuto individuale è stato registrato attraverso la procedura informatica prevista dal RNA, con l'attribuzione dello specifico codice identificativo «codice concessione RNA - COR»;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di approvare, in attuazione del decreto n. 7907 del 30 luglio 2009, gli esiti delle istruttorie relative a n. 28 domande di contributo in conto interessi e in conto canoni, come specificato negli elenchi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto interessi (n. 11) - Misura B - decreto n. 7907/2009;
- Allegato 2 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto canoni (n. 17) - Misura B - decreto n. 7907/2009;

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

2. di concedere alle imprese indicate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del presente atto l'importo complessivo di contributi pari a € 54.464,38, secondo i corrispettivi in esso specificati;

3. di trasmettere il presente atto al Gestore del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato, Finlombarda., per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione alle imprese beneficiarie;

4. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it;

5. di dare atto che il Dirigente competente assolverà gli obblighi ed i relativi adempimenti in applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Gabriele Busti

— • —

Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto interessi (n. 11) - Misura B - decreto n. 7907/2009

N. PROG.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				FINANZIAMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO	CODICE RNA - COR
			VIA	CAP	COMUNE	PROV.			
1	7844	CARROZZERIA PAIOCCHI DI PAIOCCHI ANGELO	VIA LEONARDO DA VINCI 52	24043	CARAVAGGIO	BG	€ 230.000,00	€ 8.310,59	128602
2	7890	ZETABI S.R.L.	VIA STELVIO 246	23017	MORBEGNO	SO	€ 28.700,00	€ 714,08	128637
3	7897	VETRERIA POLONINI LORENZI E C. S.N.C.	VIA MULINI 124/S	25039	TRAVAGLIATO	BS	€ 289.637,50	€ 7.103,62	128683
4	7974	VESSILLO LAB DI ZAMBOTTI MARCELLO & C. S.N.C.	VIA PADRE R. GIULIANI 10	21047	SARONNO	VA	€ 20.000,00	€ 497,62	128713
5	7977	F. LLI GHIRALDINI DI ALBERTO E FABIO GHIRALDINI	VIA MONTE GRAPPA 18/B	21010	GOLASECCA	VA	€ 32.000,00	€ 477,85	128781
6	7983	COMBI LUCA IMPRESA EDILE	VIALE DELLE GRIGNE 37	23817	CASSINA VALSASSINA	LC	€ 36.500,00	€ 445,04	128816
7	7990	IMBIANC-ART DI FAZZINI ROBERTO	VIA PREALPI 44	23834	PREMANA	LC	€ 18.000,00	€ 288,54	128855
8	7991	POMONI FEDELE E F. LLI S.N.C.	VIA RISORGIMENTO 91	23834	PREMANA	LC	€ 20.000,00	€ 497,76	128905
9	7992	PUNTO - CALOR DI MALAVASI ENRICO E BONATTI SILVIO S.N.C.	VIA DONATORI DEL SANGUE 33	46010	CURTATONE	MN	€ 26.448,68	€ 289,76	128921
10	7999	BARDINI & ARTIOLI S.A.S.	VIA FERRI 41	46027	S. BENEDETTO PO	MN	€ 60.000,00	€ 1.492,47	128926
11	8001	GIRO S.N.C. DI FAZZINI GIUSEPPE E C.	VIA RISORGIMENTO 4	23834	PREMANA	LC	€ 15.000,00	€ 237,38	135508
Totale							€ 776.286,18	€ 20.354,71	

Allegato 2 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto canoni (n. 17) - Misura B - decreto n. 7907/2009

N. PROG.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				LEASING AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO	CODICE RNA - COR
			VIA	CAP	COMUNE	PROV.			
1	7942	FORTI REFRIGERAZIONE S.R.L.	VIA BRUGHETTI 1	20813	BOVISIO-MASCIAGO	MB	€ 37.887,00	€ 464,08	135533
2	7943	FORTI REFRIGERAZIONE S.R.L.	VIA BRUGHETTI 1	20813	BOVISIO-MASCIAGO	MB	€ 37.887,00	€ 464,08	135636
3	7944	FORTI REFRIGERAZIONE S.R.L.	VIA BRUGHETTI 1	20813	BOVISIO-MASCIAGO	MB	€ 37.887,00	€ 464,08	135675
4	7975	LIDI S.R.L.	VIA CA' NOA 62	24012	VAL BREMBILLA	BG	€ 70.000,00	€ 994,24	136025
5	7978	TINTORIA NUOVA GREGORINI S.R.L.	VIA MONTE GRAPPA	20863	CONCOREZZO	MB	€ 102.000,00	€ 1.805,78	136212
6	7979	PUL BRILL S.A.S.	VIA EINSTEIN 6	22070	GUANZATE	CO	€ 66.000,00	€ 1.312,60	136289
7	7980	RAGONA RECUPERI S.N.C. DI RAGONA MARCO & C.	VIA MONTE CASSINO 24	20822	SEVESO	MB	€ 27.500,00	€ 412,66	136314
8	7981	MARMI E PIETRE NATURALI S.R.L.	VIA CHERIO 30	24069	LUZZANA	BG	€ 87.000,00	€ 2.019,79	136443
9	7982	ZANELLA LUCA	VIA TORRICELLA 7/A	24065	LOVERE	BG	€ 141.700,00	€ 5.861,78	136948
10	7984	VALMEK S.A.S. DI MERSI DANIELA & C.	VIA TREVES 23	20090	VIMODRONE	MI	€ 59.142,98	€ 1.440,49	136993
11	7985	FURO DI FUSARI GUIDO & C. S.A.S.	VIA INDUSTRIALE 19/21	26010	MONTE CREMASCO	CR	€ 156.000,00	€ 3.161,70	137000
12	7986	CENTRO STAMPA ELLECI DI CASTELLI LUCIANO	VIA TRIESTE 56	20821	MEDA	MB	€ 79.000,00	€ 1.738,36	137006
13	7987	AGOM DI PASOLINI GUIDO	VIA FERRI 23/C	25010	BORGOSATOLLO	BS	€ 100.000,00	€ 1.751,67	137012
14	7988	FESTARI MASSIMILIANO & C. S.N.C.	VIA ENRICO FERMI 14/16	26020	MADIGNANO	CR	€ 20.000,00	€ 304,94	137018
15	7989	BORGONOVÌ S.R.L.	VIA GIOVANNI CIMABUE 13	20032	CORMANO	MI	€ 132.000,00	€ 2.320,08	137040
16	7994	LA PANTOGRAFICA S.N.C. DI GIULIO E LUCIA BELOTTI	VIA FABIO FILZI 16	20021	BOLLATE	MI	€ 265.000,00	€ 6.342,55	137049
17	8000	3 EMME DI MOSCONI AMEDEO S.N.C. DI MOSCONI IVANO E MOSCONI LUIGI ANTONIO	VIA CARAVAGGIO 11	20814	VAREDO	MB	€ 135.000,00	€ 3.250,79	137057
Totale							€ 1.554.003,98	€ 34.109,67	

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 16 novembre 2017 - n. 14291

Impegno pluriennale di spesa a favore del comune di Vimercate (MB) ai sensi del comma 2, lettera c dell'art. 9 del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, nella misura di € 110.000,00 per la realizzazione del piano integrativo di indagini e redazione di indirizzi progettuali relativi al sito denominato «Ex Cava Brioschi» ubicata in via del Buraghino in comune di Vimercate (MB). Riferimento d.g.r. n.7358 del 13 novembre 2017

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati».

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni.

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i..

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ed in particolare il principio «chi inquina paga».

Vista la Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), Titolo V bis «Dei delitti contro l'ambiente», inserito dopo il Titolo VI del Libro secondo del Codice Penale.

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche - relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti inquinati».

Visto il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1, s.m.i..

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23, «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente e programmatico».

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7358 del 13 novembre 2017, di approvazione della programmazione economico-finanziaria 2017/2019 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1990 del 20 giugno 2014 con la quale è stato approvato il programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Vista la d.g.r. 29 dicembre 2016, n. 6101, che approva il documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2017-2019».

Richiamato il d.d.u.o. n. 7704 del 8 agosto 2014, avente per oggetto: «Impegno di spesa a favore del Comune di Vimercate (MB) ai sensi del Comma 2, lettera C dell'art. 9 del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, nella misura di € 100.000, per la realizzazione del piano di indagini e redazione degli indirizzi progettuali relativi al sito denominato Cava Brioschi ubicata in Via del Buraghino in Comune di Vimercate (MB).

Premesso che:

- in Comune di Vimercate è presente in Via del Buraghino un'area denominata «Ex Cava Brioschi», che negli anni '60 veniva utilizzata per lo scarico di scarti derivanti dalla lavorazione di idrocarburi;
- negli anni 2002 - 2003 era stato imposto al proprietario dell'area ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 22/97 e del d.m. n. 47199 di redigere il Piano della Caratterizzazione, la proprietà disattese l'invito e di conseguenza il Comune di Vimercate intervenne in sostituzione del soggetto obbligato e con risorse proprie elaborò il Piano della Caratterizzazione, che venne approvato in sede di Conferenza di Servizi il 31 gennaio 2003, con opportune integrazioni al piano di indagini proposto;
- a seguito della morte del proprietario gli eredi rinunciarono all'eredità, l'area fu però esclusa dalla massa dell'eredità e quindi mancarono le disponibilità liquide per l'at-

tuazione del Piano della Caratterizzazione;

- nell'ambito delle indagini ambientali eseguite e finanziate con il d.d.u.o. n. 7704 del 8 agosto 2014, sono state evidenziate e distinte due aree di accumulo, precisamente l'Area Settentrionale «ex Cava Brioschi» (oggetto dell'originale Piano di indagine) e l'Area Meridionale originariamente non conosciuta e di proprietà privata;
- di conseguenza, le indagini originariamente destinate al settore settentrionale, sono state ampliate al settore meridionale mantenendo inalterato il numero di accertamenti/campioni/analisi e conseguente onere economico, ciò ha comportato una riduzione del dettaglio operativo e al contempo un'ampia conoscenza della situazione ambientale dell'intera area;
- si è evidenziata quindi la necessità di procedere all'integrazione del piano di indagini, per la redazione di indirizzi progettuali tecnico-operativi relativi ad entrambe le aree identificate;
- pertanto il Comune di Vimercate, con comunicazioni in atti comunali n. 26626 e n. 26807 del 7 agosto 2017, ha inviato ai proprietari dell'area la «Segnalazione di sito contaminato - Avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 Legge 241/1990 e s.m.i.», chiedendo loro l'intendimento a procedere con l'integrazione del Piano di Indagini e la realizzazione degli interventi di bonifica necessari, così come previsto dall'art. 245 del d.lgs. 152/2006, i proprietari in riscontro alle note succitate, hanno comunicato di non avvalersi di tale facoltà.

Ritenuto che il sito denominato «Ex Cava Brioschi» rientra tra le priorità del Piano Regionale delle Bonifiche.

Preso atto che l'Amministrazione comunale, ha intrapreso d'ufficio le opportune e necessarie azioni, al fine di riscontrare il grado di pericolosità dell'area allo scopo di adottare le opportune soluzioni di messa in sicurezza dell'area, mirate a scongiurare possibili situazioni di inquinamento ambientale, e di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, ha presentato con nota agli atti regionali con protocollo n. 62617 del 27 ottobre 2017, richiesta di finanziamento, per la l'integrazione del Piano di Indagini finalizzati alla redazione di indirizzi progettuali dell'area denominata «Ex Cava Brioschi» in Via del Buraghino, in Comune di Vimercate (Mb), per un importo pari a € 110.000,00 come specificato nell'istanza di finanziamento.

Vista la d.g.r. n.7358 del 13 novembre 2017, avente ad oggetto «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152 - Programmazione economico finanziaria 2017 (II° Provvedimento), ed in particolare l'Allegato 1 che assegna al Comune di Vimercate il contributo di €. 110.000,00, per l'integrazione del Piano di Indagini ambientali integrative finalizzato alla redazione di indirizzi procedurali.

Vista la nota del Comune di Vimercate del 25 ottobre 2017, prot. n. 35980, in atti regionali n. 62617 del 27 ottobre 2017 con la quale il Comune ha trasmesso istanza di finanziamento per un importo pari a €. 110.000,00, per la realizzazione del Piano di Indagini Integrative, finalizzato alla successiva redazione di indirizzi procedurali.

Ritenuto di impegnare a favore del beneficiario il contributo di €. 110.000,00, con imputazione al capitolo 11502, che presenta la sufficiente capienza, per l'esercizio 2017, ferma restando la sua successiva re-imputazione all'esercizio per l'anno 2018, al fine di consentire, con successiva variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2018 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'anno sopra indicato, come da seguente tabella:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2017	Anno 2018
11131	11131	11502	110.000,00	0

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell'importo assegnato al Comune di Vimercate secondo le procedure di cui alla l.r. n. 34/1978.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

1. il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

2. il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2018.

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'art. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che «Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra esposto, che il Comune di Vimercate regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile al fine della dovuta informazione tecnica e della corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determine comunali di assunzione della spesa, gli stati di avanzamento lavori, le fatture e/o parcelle e a seguito dell'avvenuto pagamento, i relativi mandati.

Rammentato altresì che le spese sostenute per la realizzazione dell'integrazione del Piano di Indagini finalizzato alla redazione di indirizzi procedurali, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il programma di governo ed il Piano Strategico Regionale - Area territoriale 0901 «Difesa del Suolo» Risultato 245b «Recupero, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati».

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. individuate dalla d.g.r. n. 7220 del 17 ottobre 2017 «IX Provvedimento Organizzativo 2017»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di euro 110.000,00 a favore di Comune di Vimercate (cod. 11131), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.11502 dell'esercizio finanziario 2017, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

2. di prevedere la reimputazione all'esercizio 2018, come da seguente tabella:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2017	Anno 2018
Vimercate	11131	11502	0	110.000,00

al fine di consentire con successiva variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2018 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibile nell'esercizio sopraindicato;

3. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'esercizio

individuato al punto 1. del presente atto e alla reimputazione delle obbligazioni passive scadente nell'esercizio 2018;

4. di procedere alla erogazione della spesa al Comune di Vimercate secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

5. di disporre altresì, per quanto sopra esposto, che il Comune di Vimercate regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile al fine della dovuta informazione tecnica e della corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determine comunali di assunzione della spesa, gli stati di avanzamento lavori, le fatture e/o parcelle e a seguito dell'avvenuto pagamento, i relativi mandati;

6. di disporre che il Comune di Vimercate proceda all'esecuzione d'ufficio in danno del soggetto responsabile ed al recupero delle somme concesse e aggiorni periodicamente la Regione, circa i fatti sostanziali, gli atti e/o ulteriori sviluppi del processo risarcitorio;

7. di dare atto che le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

8. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Vimercate e di trasmetterne copia alla Provincia di Monza e Brianza, e all'A.R.P.A. della Provincia di Monza e Brianza;

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa
Elisabetta Confalonieri

D.d.u.o. 27 novembre 2017 - n. 14915
Approvazione del quarto elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

Premesso che:

- con d.g.r. 5200 del 23 maggio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per cofinanziare la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 nelle Piccole e Medie Imprese (PMI);
- con decreto del dirigente di U.O. n. 8675 dell'8 settembre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla d.g.r. 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI verranno erogati da Infrastrutture Lombarde S.p.a., previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- con d.d.u.o. 12730 dell'1 dicembre 2016 è stato, fra l'altro, modificato il requisito del bando relativo alla sede legale, prevedendo che quest'ultima possa essere situata anche fuori dai confini regionali, purché la domanda di contributo riguardi sedi operative situate in Lombardia;
- con d.d.u.o. 5669 del 17 maggio 2017 è stato costituito il gruppo di lavoro per la valutazione e l'esame delle rendicontazioni presentate dalle PMI;
- con d.d.u.o. 8591 del 13 luglio 2017 è stato disposto il nulla osta alla liquidazione della prima tranche delle rendicontazioni pervenute;
- con d.d.u.o. 9763 del 4 agosto 2017 è stato disposto il nulla osta alla liquidazione della seconda tranche delle rendicontazioni pervenute in seguito;
- con d.d.u.o. 11717 del 28 settembre 2017 è stato disposto il nulla osta alla liquidazione della terza tranche delle rendicontazioni pervenute in seguito;
- il 27 novembre 2017 il Gruppo di lavoro ha redatto il verbale relativo alle integrazioni e rendicontazioni pervenute successivamente al decreto 11717/2017, pervenendo alle conclusioni riportate nel verbale medesimo, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto opportuno provvedere all'erogazione dei contributi alle PMI per le quali è stata riscontrata la regolarità di tutta la documentazione necessaria;

Dato atto che:

- che il contributo complessivo che può essere erogato in base alle risultanze del verbale allegato ammonta a € 20.100,00;
- che la suddetta spesa non verrà liquidata sul bilancio regionale in quanto i contributi saranno erogati da ILspa, come previsto dal dduo 8675/2016;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto dei tempi previsti dal bando;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice 119. Econ.17.1 «Programma Energetico Ambientale Regionale»;

Vista:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Energia, reti tecnologiche e gestione risorse, individuate dalla d.g.r.n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare l'allegato verbale, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la valutazione delle rendicontazioni pervenute alla data odierna;

2. di dare atto che ILspa dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, ad erogare il contributo

spettante a ciascuna delle PMI, come indicato nel verbale di cui al punto 1, per l'importo complessivo di € 20.100,00;

3. di provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla trasmissione dello stesso ad ILspa e alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale MEREEN, Divisione VII «efficienza energetica e risparmio energetico»;

5. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il dirigente
Armando De Crinito

_____ . _____

GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE PMI, IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENTE DI U.O. N. 8675 DELL'8 SETTEMBRE 2016. VERBALE DEL 27.11.2017

PREMESSO:

- che con decreto del Dirigente di U.O. n. 8675 dell'8 settembre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla dgr 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI verranno erogati da Infrastrutture Lombarde spa, previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- che il bando rinvia la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute;

VISTO il decreto n. 5669 del 17.5.2017, con il quale è stato composto il gruppo di lavoro per la valutazione delle rendicontazioni di cui sopra;

I sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Anna Fraccaroli, Massimo Volpi si sono riuniti il 13, il 21 e il 27 novembre e hanno verificato che le rendicontazioni pervenute riguardano le seguenti istanze: ID 250510, ID 246310, ID 246392, ID 246631, ID 247467, ID 350582, ID 269977, ID 246311, ID 246344, ID 458052 e ID 250362.

Il gruppo di lavoro, inoltre, ha esaminato la documentazione trasmessa da Tintoria Mariter S.R.L., ID 41600, e dalla Cavalli Elettroerosioni S.N.C., alle quali erano state chieste integrazioni in base alle risultanze del verbale approvato con decreto regionale nr.11717/2017, ritenendola idonea; per quanto riguarda, in particolare, la Cavalli Elettroerosioni S.N.C. è stato preso atto che la rendicontazione relativa al nuovo intervento che verrà realizzato non potrà essere presentata nell'immediato a causa dei tempi tecnici necessari per la fornitura, per la fatturazione ed il relativo pagamento.

Il Gruppo di lavoro ha quindi esaminato le restanti rendicontazioni, formulando il seguente parere complessivo:

ID	PMI beneficiaria	Intervento	Parere GdL	Regolarità contributiva	Importo assegnato	Importo da liquidare
416001	TINTORIA MARITER SRL	Diagnosi	Il nuovo intervento di efficientamento è adeguato. Il contributo è erogabile	Regolare e valido fino 28/12/2017	€ 3.500,00	€ 3.500,00
246310	MAGIC SFEA SRL	Diagnosi	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 6/02/2018	€ 5.000,00	€ 5.000,00
246392	EME POSATERIE SRL	Diagnosi	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 10/02/2018	€ 5.000,00	€ 5.000,00
247467	BELLOTTI SPA	Diagnosi	Positivo, ma per l'erogazione occorre attendere il DURC	Non ancora disponibile	€ 2.100,00	0,00
269977	O.M.S. SRL	Diagnosi	Positivo, ma il contributo deve essere rideterminato per minor spesa	Regolare e valido fino 27/02/2018	€ 5.000,00	€ 3.000,00
458052	FRIGERIO ETTORE SPA	Diagnosi	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 8/03/2018	€ 1.600,00	€ 1.600,00
246311	CAVALLI ELETTROEROSIONI S.N.C.	Diagnosi	La Pmi ha comunicato di aver disposto un nuovo intervento di efficientamento e che provvederà a completare la rendicontazione una volta	Regolare e valido fino 13/01/2018	€ 1.900,00	€ 0,00


			ultimato. Il parere resta sospeso in attesa della nuova rendicontazione			
250510	INGRAF INDUSTRIA GRAFICA SRL	Diagnosi	1. non è stata allegata la relazione tecnica che comprova l'avvenuta realizzazione di un intervento di efficientamento 2. la diagnosi non quantifica in modo sufficientemente analitico i singoli consumi energetici; 3. le proposte di intervento non dettagliano i risparmi energetici conseguibili; 4. il professionista che ha redatto la diagnosi non risulta in possesso dei requisiti previsti. Si propone di chiedere integrazioni.	Regolare e valido fino 19/01/2018	€ 2.250,00	€ 0,00
350582	TANKS INTERNATIO NAL SRL	Diagnosi	La fattura n° 1032 del 26/10/2016 (acconto per la diagnosi) è antecedente alla domanda di contributo (24/11/2016 T1.2016.0060979). Si propone la revoca	Regolare e valido fino 10/11/2017	€ 2.500,00	€ 0,00
246344	FREDDI DOLCIARIA S.P.A.	Diagnosi	La rendicontazione non è conforme a quanto previsto al punto 7 del bando, a dimostrazione degli interventi realizzati sono stati trasmessi preventivi e non fatture o contratti impegnativi.	Regolare e valido fino 7/03/2018	€ 2.500,00	€ 0,00
246631	SOLIDENG SRL	Diagnosi	Il professionista che ha autocertificazione il possesso dei requisiti non corrisponde al professionista che ha percepito il compenso. Gli interventi proposti non sono ritenuti adeguati in quanto non certi e misurabili. Si propone di chiedere integrazioni	Regolare e valido fino 1/12/2017	€ 5.000,00	€ 0,00
250362	ZAROCARNI S.P.A.	Diagnosi	Positivo: è possibile erogare il contributo	Regolare e valido fino 15/02/2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Si conviene pertanto di proporre al Dirigente il nulla osta alla liquidazione delle rendicontazioni per le quali non sono state rilevate criticità, fatta salva la preventiva acquisizione dei relativi DURC, nonché di comunicare le richieste di integrazione e di revoca del contributo nei restanti casi sopra indicati.

27 novembre 2017

Raniero Bellarosa 

Alice Tura 

Anna Fraccaroli 

Massimo Volpi 